

CAUSA
DEGLI AVVENIMENTI POLITICI
DEL 15 MAGGIO 1848

60958h

2

REQUISITORIE

PER I UFFICIALI ED

ATTI DI ACCUSA

DEL PUBBLICO MINISTERO

PRESSO

LA G. CORTE CRIMINALE E SPECIALE DI NAPOLI

CON

le correlative decisioni della G. C. medesima

E

DELLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA

NELLA CAUSA

DEGLI AVVENIMENTI POLITICI

del 15 maggio 1848

NAPOLI

STAMPERIA DEL FIBRENO

Strada Trinità Maggiore n° 26.

1851

- 1. Saverio...
- 2. Arrigo...
- 3. Antonio...
- 4. Giuseppe...
- 5. Silvio...
- 6. Niccolò...
- 7. Giuseppe...
- 8. Antonio...
- 9. Giuseppe...
- 10. Francesco...
- 11. Giuseppe...
- 12. Giovanni...
- 13. Filippo...
- 14. Andrea...
- 15. Cesare...
- 16. Saverio...
- 17. ...
- 18. ...

REQUISITORIA

PER I PROVVEDIMENTI DI GIUSTIZIA

SU TUTTI GL' IMPUTATI NELLA CAUSA

**Il Consigliere Procurator Generale del Re
presso la Gran Corte Criminale di Napoli**

Veduti gli atti in 227 Volumi a carico de' detenuti

- 1. Saverio Barbarisi**
- 2. Arcidiacono Luca de Samuele Cagnazzi**
- 3. Pasquale Amodio**
- 4. Antonino Cimmino**
- 5. Giuseppe Pica**
- 6. Silvio Spaventa**
- 7. Niccola de Luca**
- 8. Giovanni Avossa**
- 9. Antonio Scialoja**
- 10. Giuseppe Avitabile**
- 11. Giuseppe Barletta**
- 12. Giovanni Briol**
- 13. Filippo Coppuletta**
- 14. Andrea Curzio**
- 15. Cesare Napolitano**
- 16. Raffaele Crispino**
- 17. Francesco Fornaro**
- 18. Pasquale Cimmino**

19. Giovanni Gerino
20. Santolo Romano
21. Giovanni de Grazia
22. Lorenzo Jacovelli
23. Luigi Leanza
24. Emmanuele Leanza
25. Raffaele Laurelli
26. Giuseppe Lavecchia
27. Stefano Mollica
28. Girolamo Palumbo
29. Luigi Palumbo
30. Francesco de Stefano
31. Francesco Trincherà
32. Mariano Vairo
33. Michele Viscusi
34. Andrea Zir
35. Giocchino Basile
36. Ovidio Serino
37. Vincenzo Tavassi
38. Giacomo Sabatino
39. Baldassarre Bottone
40. Raffaele Toriello
41. Niccola Toriello
42. Giuseppe Piscitelli
43. Raffaele Arcucci
44. Pasquale Conforti
45. Antonio Piscopo
46. Francesco Rossi
47. Giosuè Pirozzi
48. Giuseppe Dardano
49. Giovanni de Stefano
50. Felice Barilla

51. Giuseppe Solidati
52. Barone Gennaro Siniscalchi
53. Raffaele Daniele
54. Antonio Scotti
55. Raffaele Scotti
56. Antonio Lofrano
57. Carlo Poerio
58. Carlo Capuano
59. Carmelo Caruso
60. Luigi Parise
61. Licurgo Cavallo
62. Luciano Castagna
63. Francesco Gorgione
64. Marchese Luigi Dragonetti
65. Raffaele Demus
66. Gaetano Bracale
67. Donato Fortunato
68. Giuseppe Frattini
69. Domenico Giannattasio
70. Francesco Testa
71. Francesco Russo
72. Francesco Mandoy
73. Giovanni de Rita
74. Francesco Montuori
75. Francesco Paolo d'Urso
76. Giovanni di Costanzo
77. Vincenzo del Balzo
78. Saverio Terracciano
79. Paolo Agosti
80. Giovanni Clemente
81. Camillo Romano
82. Giovanni Mazzola

83. Giovanni Piscopo

84. Luigi Grossi;

E de' sottoposti a modo di custodia

85. Salvatore Conforti

86. Giustino de Pompeis

87. Francesco Antonio Siniscalchi

88. Baroncino Matteo Vercillo

89. Vincenzo Dono

90. Ottavio Lemele

91. Stanislao Barracca

92. Gaetano Zir;

E degli assenti

93. Giov. Battista la Cecilia

94. Stellario Salafia

95. Ottavio Tupputi

96. Vincenzo Lanza

97. Ferdinando Petruccelli

98. Gennaro Bellella

99. Raffaele Piscicelli

100. Federico Castaldi

101. Luigi Sangiorgio

102. Salvatore Sangiorgio

103. Giov: Andrea Romeo

104. Giuseppe Ricciardi

105. Luigi Zuppetta

106. Stefano Romeo

107. Benedetto Mussolino

108. Casimiro de Lieto

109. Gaetano Giardini
 110. Errico Mambrini
 111. Niccola Migaldi
 112. Pasquale
 113. Pietro
 114. Clemente
 115. Luigi
- } Catalano Conzaga
116. Paolo Emilio Imbriani
 117. Domenico Mauro
 118. Pasquale Stanislao Mancini
 119. Francesco Antonio Mazziotti
 120. Giuseppe Massari
 121. Giuseppe Pisanelli
 122. Antonio Plotino
 123. Giuseppe del Re
 124. Francesco Paolo Ruggiero
 125. Eugenio de Riso
 126. Aurelio Saliceti
 127. Goffredo Canonico Sigismondi
 128. Giuseppe de Vincentiis
 129. Raffaele Conforti
 130. Ulisse de Dominicis
 131. Michele Farina
 132. Antonio Gallotta
 133. Duca Proto
 134. Pasquale Ruffo Scilla
 135. Gaetano Siniscalchi
 136. Gaetano Giordano
 137. Antonio Torricelli
 138. Raffaele Cozzolino
 139. Ferdinando Pescarini
 140. Giuseppe d'Amico

141. Giuseppe Montuori
142. Bonaventura Jacobelli
143. Filippo Longo
144. Raffaele Battimelli
145. Filippo Barretta
146. Principe di Luperano
147. Antonio Winspeare
148. Giuseppe Colucci
149. Sebastiano di Meglio
150. Michele Tedesco
151. Giuseppe Cioffi
152. Luca Avanzo
153. Camillo Alemagna
154. Raffaele Jacono
155. Duca Malvito
156. Baroncino de Rosa
157. Giuseppe Ranaudo
158. Angelo Radice
159. M.^r Tournè
160. Paolo Vecchione
161. Giuseppe Buccino
162. Giuseppe Gravina
163. Francesco Leanza
164. Tommaso Corcione
165. Michele Marfiso
166. Francesco Bova
167. P. Michele Calabria
168. Francesco de Lucia
169. Giuseppe Libertini
170. Beniamino Rossi
171. Antonio del Duca
172. Antonio Garcea

173. Gaspare Palumbo
174. Ferdinando Vercillo
175. Vincenzo }
176. Salvatore } Negri
177. Michele }
178. Michele Sorgente
179. Niccola }
180. Giuseppe } Sepe
181. Raffaele }
182. Salvatore della Gaggia
183. Giuseppe Polizzi
184. Alfonso }
185. Raffaele } Sica
186. Giuseppe }
187. Saverio Strano
188. Giuseppe Albertini
189. Agostino. . . , il figlio di Giuseppe il cantiniere
190. Ferdinando Zir, o Zif
191. Giuseppe Caputo
192. Michele Primicerio
193. Agostino Peccarino
194. Antonio de Vita
195. Emilio Rodolfo
196. Andrea Cacace
197. Niccola Lavista
198. Principe Strongoli Pignatelli
199. Niccola de Falco
200. Conte Ferretti
201. . . . Muratori
202. . . . Monticelli
203. . . . Vitoli-Giudice
204. Parroco Ricciardelli

- 203. Pietro Vecchione
- 206. Vito Porcaro
- 207. Giuseppe Miranda
- 208. Maggiore Jannone
- 209. Germano Passaretti
- 210. Giovanni Prato
- 211. Biase Arciprete Cafasso
- 212. Gaetano Ragucci
- 213. Vincenzo Ferrara
- 214. Domenico d' Andrea
- 215. Gerardo } Soldi
- 216. Sigismondo }
- 217. Michele Sabetti
- 218. Francesco Liberti
- 219. Giovanni Cinque
- 220. Gioacchino Mazzara
- 221. Carlo del Balzo
- 222. Francesco del Balzo
- 223. Giuseppe Pizzuti
- 224. Francesco de Falco
- 225. Pietro de Falco
- 226. Raffaele Nicastro
- 227. Paolo de Cesare
- 228. Carlo Mezzacapo
- 229. Giuseppe Rota
- 230. Domenico } Fiocca
- 231. Giuseppe }
- 232. Tommaso Neri
- 233. Matteo Vegliante, o Vassallo
- 234. Raffaele Prisco
- 235. Gabriele Maza
- 236. Vincenzo Carola

- 237. Francesco Bevilacqua
- 238. Gennaro
- 239. Giuseppe } de Lucia
- 240. Tommaso Sanniola
- 241. Michele Aurilia
- 242. Pasquale de Sanctis
- 243. Ferdinando Santangelo
- 244. Francesco Paolo Dragone
- 245. Errico Tuorto
- 246. Annibale Piersantella
- 247. Giuseppe Napolitano
- 248. Sebastiano Caramiello
- 249. Antonio Zuccaro
- 250. Ferdinando Sedelmayer
- 251. Luigi Sellaroli
- 252. Andrea Fienga
- 253. Raffaele Morese
- 254. Santo del Mercato
- 255. Rocco Positano
- 256. Matteo Natella
- 257. Achille Mezzacapo
- 258. Matteo Giannone
- 259. Gennaro Ferrara
- 260. Federico della Monica
- 261. Carlo Pascarella
- 262. Giovanni Negri
- 263. Alessandro Bruccoy
- 264. Michele Lamoscotro
- 265. Carmine Ruotolo
- 266. Carmelo Faccioli
- 267. Alfonso Catalano-Consaga
- 268. Domenico Capitelli

- 269. Luigi Cardone
- 270. Pietro Ferretti
- 271. Achille Finiziani
- 272. Francesco Garofano
- 273. Martinangelo de Martino
- 274. Angelo Camillo de Meis
- 275. Diodato Sansone
- 276. Marino Turchi
- 277. Innocenzo de Cesare
- 278. Carlo Promontorio
- 279. Barone Francesco Labonia
- 280. Giuseppe Martucci
- 281. Gaetano del Mercato
- 282. Sac. Francesco Piccolo
- 283. Giovannangelo Positano
- 284. Giuseppe Piccolo
- 285. Giuseppe de Simone
- 286. Angelo Sessa
- 287. Luigi
- 288. Michele
- 289. Francesco
- 290. Pasquale Santella
- 291. Vincenzo d' Errico
- 292. Giovanni Romano
- 293. Pasquale Esposito
- 294. Gaetano
- 295. Felice
- 296. Francesco Leone
- 297. Elia
- 298. Salvatore
- 299. Luca Romano
- 300. Felice Cantone

} de Siervo

} Pipola

} Panico

- 301. Francesco Mezzacapo
 - 302. Giuseppe Pacifico
 - 303. Matteo de Vicariis
 - 304. Raffaele Rinaldi
 - 305. Pasquale Taddeo
 - 306. Giovanni Centola
 - 307. Vincenzo Coppola
 - 308. Anton Maria Lanzilli
 - 309. Donato de Maio
 - 310. Cesare Bassi
 - 311. Gaetano Ponti
 - 312. Giuseppe d'Ajutolo
 - 313. Gerardo Budetti
 - 314. Leopoldo Grillo
 - 315. Francesco Saverio Coppetta
 - 316. Tommaso Cabritto, o Calabritto
 - 317. Leopoldo Tarantini
 - 318. Giacomo Tofani
 - 319. Gaetano Pandola
 - 320. Carmine Guadagno
 - 321. Giacomo Profumo,
- ed altri finora non abbastanza noti;
Tutti imputati

1.° Di cospirazione, e di attentato contro la sicurezza interna dello Stato nel fine di distruggere e cambiare la forma governativa, ed eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'autorità Reale; non che di avere con effetti eccitata la guerra civile fra gli abitanti della stessa popolazione: reati consumati nella Capitale il giorno 15 maggio 1848.

2.° Non che a carico de'sopradetti

Silvio Spaventa

Giuseppe Massari

Giovanni Andrea Romeo, e di.

322. Pietro Leopardi — detenuto

323. Domenico Riccardi

324. Pier Angelo Fiorentino

325. Francesco Perez

326. Francesco Ferrara

} assenti,

imputati di cospirazione avente anch'essa per oggetto di distruggere e cambiare il governo, attentando alla integrità del Reame, col progetto di separare e rendere indipendente da questi Reali Domini la Sicilia oltre il Faro, ed eccitando quegli abitanti ad armarsi contro l'autorità Reale : reati consumati in Torino nell' ottobre 1848.

3.° I riferiti

Silvio Spaventa

Raffaele Laurelli

Nicola de Luca

Francesco Mandoy

Raffaele Demus

Luigi Leanza

Pasquale Conforti

Vincenzo Tavassi

Antonino Cimmino

Francesco Rossi

Lorenzo Jacovelli

Giovanni de Grazia

Francesco Trincherà

Giuseppe Avitabile

Stanislao Barracca

Matteo Vercillo

Principe Strongoli Pignatelli — assente,

} detenuti

} sottoposti a modo di
} custodia esteriore

imputati ancora di detenzione di carte criminose ; e tra essi inoltre

Francesco Rossi
Francesco Mandoj
Niccola de Luca
Giovanni Briol
Gioacchino Basile
Francesco de Stefano e
Luca Romano — assente,

} detenuti

prevenuti altresì di detenzione di armi vietate senza licenza in iscritto della polizia.

Francesco de Stefano

di arresto arbitrario ed asportazione d' arme vietata.

Francesco Rossi

d' involamento di oggetti ereditari e di falsità in carta bancaria a danno di Luigi de Rosa ; non che di falsità in scrittura pubblica e privata in pregiudizio di D. Ruggiero de Ruggiero.

4.° Il sopradetto

Santolo Romano

imputato ancora

1. Di minacce in persona di Carmela di Cicco
2. Di arresto illegale in persona di Francesco di Cicco
3. Di asportazione d' arme da fuoco (pistola).

5.° I soprannominati

Giuseppe Dardano
Giovanni de Stefano
Bonaventura Jacobelli — assente,

} detenuti

imputati altresì di associazione illecita nel fine di cospirare contro la sicurezza interna dello Stato; ed il Dardano anche di diffusione di proclami sediziosi tendenti allo stesso scopo , e di detenzione di carte criminose.

6.° Il menzionato

Giuseppe Lavecchia ,

imputato inoltre di discorsi sediziosi tendenti a spargere il malcontento contro il governo.

7.° Il soprannominato

Carlo Capuano ,

imputato benanche di ferite pericolose di vita per gli accidenti nelle persone di Gennaro e Giuseppe Ippolito.

8.° Il surriferito

Giuseppe Piscitelli ,

imputato ancora di discorsi sediziosi profferiti in luoghi pubblici , tendenti a spargere il malcontento contro il governo.

9.° I mentovati

Luigi Dragonetti e

Carlo Poerio

imputati altresì di corrispondenza criminosa nel fine di cospirare contro la sicurezza interna dello Stato , onde distruggere e cambiare l' attuale forma governativa.

10.° Il nominato

Ottavio Lemele ,

imputato eziandio

1.° Di bestemmia esecranda , profferita in luogo pubblico ,

2.° Di percosse lievi , attentato al pudore e sregolamento d' incontinenza contro il pubblico costume ,

3.° Di esazioni indebite in danno di Gaetano de Lucia ,

4.° Di concussione in danno di Giuseppe d' Onofrio ,

5.° Di arresto ed escarcerazioni arbitrarie ,

6.° Di esercizio abusivo di autorità contro l' interesse pubblico ,

7.° Di uso privato de' mezzi della pubblica autorità ; reati dal n.° 3.° al 7.° consumati colla qualità di pubblico funzionario, Giudice Re-gio nel circondario di Cammarota in provincia di Salerno.

11.° Il predetto

Federico Castaldi ,

imputato puranche di asportazione d'arme vietata senza licenza in iscritto della Polizia.

12.° Il soprannominato

Felice Cantone ,

imputato altresì di affissione di cartelli sediziosi tendenti a provocare il reato di cospirazione e di attentato preveduto dall' articolo 123 ll. pp. , senza che però la provocazione avesse avuto effetto.

13.° I nominati

Giovanni Romano e

Salvatore Terracciano ,

imputati benanche , il primo d' ingiurie vaghe , offese lievi e minacce in persona di Mauro Colella , ed il secondo di complicità nel reato medesimo.

14.° Da ultimo, il sopradetto

Pasquale Esposito ,

imputato ancora di discorsi sediziosi profferiti in luogo pubblico , tendenti a provocare il reato preveduto dall' art. 123 ll. pp. , senza che però la pro-vocazione avesse avuto effetto.

Vedute le decisioni de' 12 e 16 giugno — 8 e 10 luglio — 14 agosto — 1 e 15 settembre — 29 novembre e 18 dicembre 1848 —

10, 24 e 27 gennaio — 9 febbraio — 3 marzo — 2, 9, 21 e 23 mag-gio — 9, 26 e 27 giugno — 16, 25 e 27 luglio — 13, 24 e 27 agosto — 5, 18, 20, 22, 24, 25, 28 e 29 settembre — 1, 5, 17 e 23 ottobre — 9, 12, 13 e 19 novembre — e 17 dicembre 1849 —

20 febbraio — 14 marzo — 6, 9, 10 e 26 aprile — 6, 7, 14, 20 e 29 maggio — 11 e 15 giugno — 4, 19, 20, 22, 27 e 29 luglio — 14, 23 e 31 agosto — 4 settembre — 22, 23 e 30 ottobre — 18, 20 e 25 novembre — 10 e 23 dicembre 1850 —

13 e 14 gennaio — 8, 17 e 24 febbraio — 1, 8, 14 e 30 aprile corrente anno.

1.° Considerando, che le prove raccolte colla istruzione avendo agevolmente chiarita la reità di

1. Saverio Barbarisi
2. Arcidiacono Luca de Samuele Cagnazzi
3. Pasquale Amodio
4. Antonino Cimmino
5. Giuseppe Pica
6. Silvio Spaventa
7. Niccola de Luca
8. Giovanni Avossa
9. Antonio Scialoja
10. Giuseppe Avitabile
11. Giuseppe Barletta
12. Giovanni Briol
13. Filippo Coppuletta
14. Andrea Curzio
15. Cesare Napolitano
16. Raffaele Crispino
17. Francesco Fornaro
18. Pasquale Cimmino
19. Giovanni Gerino
20. Santolo Romano
21. Giovanni de Grazia
22. Lorenzo Jacovelli
23. Luigi Leanza
24. Emmanucle Leanza

25. Raffaele Laurelli
26. Giuseppe Lavecchia
27. Stefano Mollica
28. Girolamo Palumbo
29. Luigi Palumbo
30. Francesco de Stefano
31. Francesco Trinchera
32. Mariano Vairo
33. Michele Viscusi
34. Andrea Zir
35. Gioacchino Basile
36. Ovidio Serino
37. Vincenzo Tavassi
38. Giacomo Sabatino
39. Baldassarre Bottone
40. Raffaele Toriello
41. Niccola Toriello
42. Giuseppe Piscitelli
43. Raffaele Arcucci
44. Pasquale Conforti
45. Antonio Piscopo

pe' reati di cui è parola ne' num. 1 e 3, la G. Corte con diverse decisioni trovasi di averli già dichiarati in legale stato d' imprigionamento ; e però fa mestieri procedersi agli atti ulteriori del giudizio a di loro carico.

2.º Considerando, che per molteplicità e vigore di pruove, e per questo istesso reato la G. Corte con diverse delle accennate decisioni emanava ordini di arresto contro

46. Gio. Battista La Cecilia
47. Stellario Salafia
48. Ottavio Tupputi
49. Vincenzo Lanza
50. Ferdinando Petruccelli

51. **Genuario Bellelli**
52. **Raffaele Piscicelli**
53. **Federico Castaldi**
54. **Luigi Sangiorgio**
55. **Salvatore Sangiorgio**
56. **Giov. Andrea Romeo**
57. **Benedetto Mussolino**
58. **Casimiro de Lieto**
59. **Giuseppe Ricciardi**
60. **Luigi Zuppetta**
61. **Stefano Romeo**
62. **Gaetano Giardini**
63. **Errico Mambrini**
64. **Nicola Migaldt**
65. **Pasquale**
66. **Pietro**
67. **Clemente**
68. **Luigi**
69. **Paolo Emilio Imbriani**
70. **Domenico Mauro**
71. **Pasquale Stanislao Mancini**
72. **Francesco Antonio Mazziotti**
73. **Giuseppe Massari**
74. **Giuseppe Pisanelli**
75. **Antonio Plotino**
76. **Giuseppe del Re**
77. **Francesco Paolo Ruggiero**
78. **Eugenio de Riso**
79. **Aurelio Saliceti**
80. **Goffredo Canonico Sigismondi**
81. **Giuseppe de Vincentiis**
82. **Raffaele Conforti**

Catalano-Consaga

83. Ulisse de Dominicis
84. Michele Farina
85. Antonio Gallotta
86. Duca Proto
87. Pasquale Ruffo Scilla
88. Gaetano Siniscalchi
89. Gaetano Giordano
90. Antonio Torricelli
91. Raffaele Cozzolino
92. Ferdinando Pescarini ,

e che i relativi mandati spediti all'uopo e rimasti tuttavia inesequiti per la durata di ben più che tre mesi , dan luogo al cominciamento del giudizio contumaciale contro di essi ai termini dell' art. 459 ll. di p. p.

3.° Considerando, che pel reato di cui è parola nel n.° 2° valevoli indizî di reità colpiscono i prevenuti suddetti

- Silvio Spaventa
- Giuseppe Massari
- Giov: Andrea Romeo : nonche
93. Pietro Leopardi
94. Pier Angelo Fiorentino
95. Domenico Ricciardi
96. Francesco Perez,
97. Francesco Ferrara.

4.° Considerando , che per gli altri reati addebitati al suddetto

Santolo Romano,

de' quali è parola nel n.° 4 , non trovansi le istruzioni nello stato di poter su di esse pronunziarsi diffinitiva sentenza ; e che intanto la esemplarità del pubblico esempio non consentendo ulteriore dilazione al presente giudizio , è consiglio di prudenza procedersene sollecitamente al compimento per provvedersi, quandochè sia , su gli altri suddetti carichi attribuiti al Romano.

5.º Considerando, che per lo reato istesso di cui è parola nel n.º 1 gravi indizi di reità concorrono a carico di

98. Giuseppe Montuori ; e che

99. Giuseppe d' Amico

arrestato ancora per simil causa , evase dalle prigioni fin dal 17 marzo di questo anno.

6.º Considerando, che sebbene questa G. Corte pel sopradetto reato indicato nel n.º 1 trovasi aver già dichiarato in legale stato d'imprigionamento i nominati

100. Carlo Poerio

101. Francesco Rossi

102. Francesco Mandoy

103. Donato Fortunato

104. Giuseppe Frattini

105. Giovanni de Rita

106. Francesco Paolo d' Urso

107. Giovanni di Costanzo

108. Gaetano Bracale

109. Luigi Parisi

110. Licurgo Cavallo

111. Francesco Gorgione

112. Paolo Agosti

113. Luigi Dragonetti

114. Giovanni Clemente

115. Giovanni Mazzola

116. Camillo Romano

117. Giovanni Piscopo

118. Luigi Grossi ,

ed emanati ordini di arresto contro

119. Francesco Russo

120. Carlo Capuano

- 121. Luciano Castagna
- 122. Giosuè Pirozzi
- 123. Raffaele Demus
- 124. Domenico Giannattasio
- 125. Francesco Testa
- 126. Vincenzo del Balzo, e
- 127. Carmelo Caruso ,

in conseguenza de' quali ordini vennero essi con effetto arrestati, pure la istruzione versata di poi specialmente su di alcuni degli interrogatori fa vedere il bisogno di altri chiarimenti per potersi con successo tradurre in giudizio; ond' è che fia utile proseguirsi anche meglio le indagini e sui fatti particolari, e su la condotta in generale di taluni di essi nonperanco posta in luce come conviensi.

Che nella classe istessa dee comprendersi

128. Francesco Montuori
sul conto del quale non si è finora in alcuna guisa provveduto.

Che nella pendenza intanto di tale proseguimento d' investigazioni , la giustizia e l' equità non oppongonsi ad un miglioramento del modo di custodia cui trovansi sottoposti i nominati

- 129. Francesco Testa
- 130. Francesco Russo
- 131. Francesco Mandoy
- 132. Giovanni de Rita
- 133. Francesco Montuori
- 134. Francesco Paolo d' Urso
- 135. Giovanni di Costanzo
- 136. Vincenzo del Balzo
- 137. Paolo Agosti
- 138. Domenico Giannattasio;

perciocchè nel loro rapporto , più che per gli altri , la pruova del carico trovasi alquanto contraddetta ed affievolita.

7.° Considerando, che sebbene a prescindere da tale misfatto, i menzionati

Carlo Poerio
Luigi Dragonetti
Carlo Capuano
Raffaele Demus
Francesco Mandoy, e
Francesco Rossi

risponder debbono alla giustizia di altri peculiari reati; cioè Dragonetti e Poerio per quello di cui è menzione nel n.° 9, Demus, Mandoy e Rossi di quello di cui si fa parola nel n.° 3, e Capuano per l'altro indicato nel n.° 7, pure non adottandosi alcun definitivo provvedimento sul reato maggiore di cui vengono accagionati, le dimande per questi speciali fatti criminosi vanno di dritto riservate e riunite a quelle che saranno per emettersi in seguito del novello proseguimento d'indagini.

8.° Considerando, che pel ripetuto reato di cui è parola nel n.° 1.° deboli sono tuttavia gl'indizi a carico di

129. Giuseppe Dardano
130. Giovanni de Stefano
131. Felice Barilla
132. Giuseppe Solidati
133. Barone Gennaro Siniscalchi
134. Raffaele Daniele
135. Antonio Scotti
136. Raffaele Scotti
137. Antonio Lofrano
138. Salvatore Conforti
139. Giustino de Pompeis
140. Francesco Antonio Siniscalchi
141. Matteo Vercillo
142. Vincenzo Dono

143. Ottavio Lemele
144. Bonaventura Iacobelli
145. Filippo Longo
146. Raffaele Battimelli
147. Filippo Barretta
148. Principe di Luperano
149. Antonio Winspeare
150. Giuseppe Colucci
151. Sebastiano di Meglio
152. Michele Tedesco
153. Giuseppe Cioffi
154. Luca Avanzo
155. Camillo Alemagna
156. Raffaele Iacono
157. Duca Malvito
158. Baroncino de Rosa
159. Giuseppe Ranaudo
160. Angelo Radice
161. Mr. Tourné
162. Paolo Vecchione
163. Francesco Garofano
164. Giuseppe Buccino
165. Giuseppe Gravina
166. Francesco Leanza
167. Tommaso Corcione
168. Michele Marfiso
169. Francesco Bova
170. P. Michele Calabria
171. Francesco de Lucia
172. Giuseppe Libertini
173. Beniamino Rossi
174. Antonio del Duca

- 175. Antonio Garcea
- 176. Gaspare Palumbo
- 177. Ferdinando Vercillo
- 178. Vincenzo
- 179. Salvatore } Negri
- 180. Michele }
- 181. Michele Sorgente
- 182. Alfonso
- 183. Raffaele } Sica
- 184. Giuseppe }
- 185. Niccola
- 186. Raffaele } Sepe ;
- 187. Giuseppe }

e che la istruzione esaurita sotto ogni rapporto non offre tracce di tal natura che valgano a ripromettere migliori elementi di prova.

Che tra questi trovandosi in carcere i ripetuti

Giuseppe Dardano
Giovanni de Stefano
Felice Barilla
Giuseppe Solidati
Barone Gennaro Siniscalchi
Raffaele Daniele
Antonio Scotti
Raffaele Scotti
Antonio Lofrano ,

e sottoposti ad un modo di custodia esteriore

Salvatore Conforti
Giustino de Pompeis
Francesco Antonio Siniscalchi
Matteo Vercillo
Vincenzo Dono ed
Ottavio Lemele,

la escarcerazione de' primi e la liberazione degli altri dal modo di custodia per tal carico è prescritta dalla legge.

Che ciò non pertanto i nominati

- 238. Giuseppe Dardano
- 239. Giovanni de Stefano
- 240. Ottavio Lemele
- 241. Matteo Vercillo
- 242. Bonaventura Jacobelli

trovandosi puranche prevenuti di altri speciali reati, cioè il Vercillo di quello indicato nel n.º 3, de Stefano, Dardano e Jacobelli di quello a cui si accenna nel n.º 5, e Lemele degli altri menzionati nel n.º 10, le peculiari procedure a di loro carico debbono essere segregate dalla presente, affinchè inviato ciascuno al giudice competente, ne sia esaurito il giudizio con separato procedimento.

9.º Considerando, che per lo stesso indicato misfatto gl'indizi raccolti a carico de' prevenuti assenti

- 188. Saverio Strano
- 189. Giuseppe Albertini
- 190. Giuseppe della Gaggia
- 191. Giuseppe Polizzi
- 192. Agostino . . . , figlio di Giuseppe il Cantiniere
- 193. Ferdinando Zir o Zif
- 194. Giuseppe Caputo
- 195. Michele Primicerio
- 196. Agostino Peccarino
- 197. Antonio de Vita
- 198. Emilio Rodolfo
- 199. Andrea Cacace
- 200. Niccola Lavista
- 201. Principe Strongoli Pignatelli
- 202. Niccola de Falco

- 203. Conte Ferretti
- 204. Muratori
- 205. Monticelli
- 206. Parroco Ricciardelli
- 207. Pietro Vecchione
- 208. Vito Porcaro
- 209. Giuseppe Miranda
- 210. Vitoli-Giudice
- 211. Maggiore Jannone
- 212. Germano Passaretti
- 213. Giovanni Prato
- 214. Biase Arciprete Cafasso
- 215. Gaetano Ragucci
- 216. Vincenzo Ferrara
- 217. Domenico d'Andrea
- 218. Gerardo } Soldi
- 219. Sigismondo }
- 220. Michele Sabetti
- 221. Francesco Liberti
- 222. Giovanni Cinque
- 223. Gioacchino Mazzara
- 224. Carlo } del Balzo
- 225. Francesco }
- 226. Giuseppe Pizzuti
- 227. Francesco } de Falco
- 228. Pietro }
- 229. Raffaele Nicastro
- 230. Paolo de Cesare
- 231. Carlo Mezzacapò
- 232. Giuseppe Rota
- 233. Vincenzo Carola
- 234. Francesco Bevilacqua

- 235. Gennaro
- 236. Giuseppe } de Lucia
- 237. Tommaso Sanniola
- 238. Michele Aurilia
- 239. Tommaso Neri
- 240. Domenico } Fiocca
- 241. Giuseppe }
- 242. Matteo Vegliante , o Vassallo
- 243. Raffaele Prisco
- 244. Gabriele Maza ,

han tuttavia bisogno di maggiore sviluppo, affinchè, chiarita la reità o l'innocenza di essi , possansi provocare gli analoghi provvedimenti a di loro riguardo.

10.° Considerando , che gli elementi di pruova pel sopraddetto reato n.° 1. a carico di

- 245. Pasquale de Sanctis
- 246. Ferdinando Santangelo
- 247. Francesco Paolo Dragone
- 248. Errico Tuorto
- 249. Annibale Piersantella
- 250. Giuseppe Napolitano
- 251. Sebastiano Caramiello
- 252. Antonio Zuccaro
- 253. Ferdinando Sedelmayer
- 254. Luigi Sellaroli
- 255. Andrea Fienga
- 256. Raffaele Morese
- 257. Santo del Mercato
- 258. Rocco Positano
- 259. Matteo Natella
- 260. Achille Mezzacapo

- 261. Matteo Giannone
- 262. Gennaro Ferrara
- 263. Federico della Monica
- 264. Carlo Pascarella
- 265. Giovanni Negri
- 266. Alessandro Bruccoy
- 267. Michele Lamoscotro
- 268. Carmine Ruotolo
- 269. Carmelo Faccioli
- 270. Alfonso Catalano — Consaga
- 271. Domenico Capitelli
- 272. Luigi Cardone
- 273. Pietro Ferretti
- 274. Achille Finiziani
- 275. Martinangelo de Martino
- 276. Angelo Camillo de Meis
- 277. Diodato Sansone
- 278. Marino Turchi
- 279. Innocenzo de Cesare
- 280. Carlo Promontorio
- 281. Barone Francesco Labonia
- 282. Giuseppe Martucci
- 283. Gaetano del Mercato
- 284. Francesco Piccolo
- 285. Giovannangelo Positano
- 286. Giuseppe Piccolo
- 287. Giuseppe de Simone
- 288. Arcangelo Sessa
- 289. Luigi
- 290. Michele
- 291. Francesco
- 292. Pasquale Santella

} de Siervo

293. Vincenzo d'Errico
294. Pasquale Esposito
295. Gaetano } Pipola
296. Felice }
297. Francesco Leone
298. Elia } Panico
299. Salvatore }
300. Luca Romano
301. Felice Cantone
302. Francesco Mezzacapo
303. Giuseppe Pacifico
304. Matteo de Vicariis
305. Raffaele Rinaldi
306. Pasquale Taddeo
307. Giovanni Centola
308. Vincenzo Coppola
309. Anton Maria Lanzilli
310. Donato de Majo
311. Cesare Bassi
312. Gaetano Ponti
313. Giuseppe d'Ajutolo
314. Gerardo Budetti
315. Leopoldo Grillo
316. Francesco Saverio Coppetta
317. Tommaso Cabritto, o Calabritto
318. Gaetano Zir
319. Stanislao Barracca,

possono essere meglio valutati nella loro indole ed effettivo valore all'esito del giudizio a carico di Saverio Barbarisi, e degli altri soprammentovati; per guisa che nel di loro rapporto si rende utile riservare le provvidenze dopo il compimento del suddetto giudizio.

Che nell'attuale difetto di provvidenze definitive a loro riguardo pel

reato maggiore, non può adottarsi temperamento diverso pe' reati minori, di cui vengono accagionati i ripetuti Stanislao Barracca, Federico Castaldi e Felice Cantone giusta i num. 3, 11 e 12.

11.° Considerando nell' interesse di

320. Saverio Terracciano e

321. Giovanni Romano,

che la G. Corte trovasi di aver già provveduto con decisione del 1.° ottobre 1849, ordinando la sospensione del procedimento per questo carico; e che quindi essi non debbono rispondere alla giustizia che del solo reato indicato nel n.° 13, la cui conoscenza è devoluta al giudice circondariale.

12.° Considerando, che nella pendenza del periodo istruttorio sono trapassati

322. Giacomo Profumo

323. Gaetano Pandola

324. Carmine Guadagno

prevenuti del sopraenunciato reato n.° 1.°, e quindi l'azione penale a di loro riguardo è estinta.

13.° Considerando, che sul conto del rubricato

325. Leopoldo Tarantino

non concorre elemento alcuno di pruova, e che i favorevoli rapporti sulla sua condotta politica respingono qualsivoglia idea d'imputabilità pel sopradetto reato.

Che lo stesso è a dirsi di

326. Giacomo Tofani

pel quale si è assodato di trovarsi per mero equivoco notato in un esposto alla giustizia pervenuto.

14.° Considerando, che la correità di Spaventa, Massari e Romeo nel reato maggiore cui si accenna nel n.° 1.° richiama a sè la cognizione del-

l'altro di che tratta il n.° 2.°, e che di quest' ultimo essendo complici i nominati Leopardi, Fiorentino, Ricciardi, Perez e Ferrara, il giudizio, giusta le prescrizioni dell' articolo 480 della p. p., esser debbe unico, e per conseguente comprendersi Leopardi in quello de' rei presenti, e l' altro in quello de' rei contumaci.

Che a tanto non ostanto le prescrizioni contenute nel Real Decreto del 27 agosto 1829; perciocchè sebbene ivi sia sancito che de' reati avvenuti nell' estero debban conoscere i magistrati del territorio, ove ha domicilio l' imputato, pure con ciò non si deroga ai dettati delle leggi intorno alla connessità de' misfatti, ed al giudizio de' complici. E che diversamente non sia si desume con assai chiarezza dalla lettera e dallo spirito del menzionato Real Decreto; poichè se con esso nella incertezza del magistrato, che per tali reati dovesse procedere, fu stabilita la competenza per ragioni di domicilio, è troppo manifesto che quando tal competenza sia per altre circostanze determinata, debbe questa seguirsi.

Veduti gli articoli 158, 159, 459, 460 ll. di p. p., ed il citato Real Decreto del 27 agosto 1829.

Chiede

1.° — Che pe' misfatti di cui è parola ne' numeri 1.°, 2.° e 3.° la G. Corte ordini procedersi agli atti ulteriori del giudizio a carico di

1. Saverio Barbarisi
2. Luca de Samuele Arcidiacono Cagnazzi
3. Pasquale Amodio
4. Antonino Cimmino
5. Giuseppe Pica
6. Silvio Spaventa
7. Nicola de Luca
8. Giovanni Avossa
9. Antonio Scialoja
10. Pietro Leopardi

11. Giuseppe Avitabile
12. Giuseppe Barletta
13. Giovanni Briol
14. Filippo Coppuletta
15. Andrea Curzio
16. Cesare Napolitano
17. Raffaele Crispino
18. Francesco Fornaro
19. Pasquale Cimmino
20. Giovanni Gerino
21. Santolo Romano
22. Giovanni de Grazia
23. Lorenzo Jacovelli
24. Luigi Leanza
25. Emmanuele Leanza
26. Raffaele Laurelli
27. Giuseppe Lavecchia
28. Stefano Mollica
29. Girolamo Palumbo
30. Luigi Palumbo
31. Francesco de Stefano
32. Francesco Trincherà
33. Mariano Vairo
34. Michele Viscusi
35. Andrea Zir
36. Gioacchino Basile
37. Ovidio Serino
38. Vincenzo Tavassi
39. Giacomo Sabatino
40. Baldassarre Bottone
41. Raffaele Toriello
42. Niccola Toriello

A voti uniformi

Ordina che si dia principio al giudizio contumaciale con la spedizione del primo mandato ai termini degli articoli 469 e 461 delle leggi di proc. penale contro i seguenti altri imputati.

- 47. Giambattista la Cecilia
 - 48. Stellario Salafia
 - 49. Ottavio Tupputi
 - 50. Vincenzo Lanza
 - 51. Ferdinando Petruccelli
 - 52. Gennaro Bellelli
 - 53. Raffaele Piscicelli
 - 54. Federico Castaldi
 - 55. Luigi Sangiorgio
 - 56. Salvatore Sangiorgio
 - 57. Giov. Andrea Romeo
 - 58. Benedetto Mussolino
 - 59. Casimiro de Lieto
 - 60. Giuseppe Ricciardi
 - 61. Luigi Zuppetta
 - 62. Stefano Romeo
 - 63. Gaetano Giardini
 - 64. Errico Mambrini
 - 65. Niccola Migaldi
 - 66. Pasquale
 - 67. Pietro
 - 68. Clemente
 - 69. Luigi
 - 70. Paolo Emilio Imbriani
- } Catalano Consaga

70. Paolo Emilio Imbriani
71. Domenico Mauro
72. Pasquale Stanislao Mancini
73. Francesco Antonio Mazziotti
74. Giuseppe Massari
75. Giuseppe Pisanelli
76. Antonio Plotino
77. Giuseppe del Re
78. Francesco Paolo Ruggiero
79. Eugenio de Riso
80. Aurelio Saliceti
81. Goffredo Canonico Sigismondi
82. Giuseppe de Vincentiis
83. Raffaele Conforti
84. Ulisse de Dominicis
85. Michele Farina
86. Antonio Gallotta
87. Duca Proto
88. Pasquale Ruffo Scilla
89. Gaetano Siniscalchi
90. Gaetano Giordano
91. Antonio Torricelli
92. Raffaele Cozzolino
93. Ferdinando Pescarini
94. Pierangelo Fiorentino
95. Francesco Perez
96. Francesco Ferrari ,

incominciandosi dalla spedizione del primo mandato nel modo e colle forme prescritte dagli articoli 460 e 461 ll. di p. p.

3.° — Che separati per ora dalla presente processura gli atti a carico di Santolo Romano per gli altri reati che a lui si attribuiscono, giusta il

III

A voti uniformi

Ordina che siano separati per ora dalla presente processura gli atti a carico di Santolo Romano pe'reati, 1. di minacce in persona di Carmela di Cicco, 2. di arresto illegale in persona di Francesco di Cicco, 3. di asportazione di arme da fuoco; riserbandosi, allo stato, ogni provvidenza, per procedersi quando sarà d'uopo in separato giudizio.

IV

A voti uniformi

Ordina che per lo reato di cospirazione, e di attentato contro la sicurezza interna dello Stato consumati in Napoli nel giorno 15 maggio 1848 sia spedito mandato di arresto contro i seguenti altri imputati,

97. Giuseppe d'Amico

98. Giuseppe Montuori;

E che per l' altro reato di cospirazione avente per oggetto di distruggere e cambiare il Governo, consumato in Torino nell' ottobre 1848, sia spedito anche mandato di arresto contro il seguente altro imputato,

99. Domenico Ricciardi.

V

A voti uniformi

Ordina che pe' medesimi attentati del 15 maggio 1848 sieno proseguite ulteriormente le istruzioni sul conto de' seguenti imputati,

100. Carlo Poerio

101. Luigi Dragonetti
102. Francesco Rossi
103. Giosuè Pirozzi
104. Donato Fortunato
105. Giuseppe Frattini
106. Gaetano Bracale
107. Luigi Parisi
108. Licurgo Cavallo
109. Francesco Gorgione
110. Giovanni Clemente
111. Giovanni Mazzola
112. Camillo Romano
113. Giovanni Piscopo
114. Luigi Grossi
115. Carlo Capuano
116. Luciano Castagna
117. Raffaele Demus
118. Carmelo Caruso
119. Francesco Testa
120. Francesco Russo
121. Francesco Mandoy
122. Francesco Montuori
123. Francesco Paolo d' Urso
124. Giovanni de Rita
125. Giovanni di Costanzo
126. Vincenzo del Balzo
127. Paolo Agosti
128. Domenico Giannattasio ;

E che intanto i suddetti Francesco Testa, Francesco Russo, Giovanni de Rita, Giovanni di Costanzo e Domenico Giannattasio sieno abilitati dal carcere, e sottoposti al mandato per la residenza di questa gran Corte, e con la cauzione, cioè, per Testa e Giannattasio di ducati mille per ciascu-

no, e per Russo, di Costanzo e de Rita di ducati cinquanta per ognuno.

Alla maggioranza di voti tre

Ordina che, durante l'ordinato prosiegua d'istruzione, Francesco Montuori sia abilitato dal carcere, e sottoposto al mandato per la residenza con la cauzione di ducati cinquecento.

A voti uniformi

Ordina che i suddetti Vincenzo del Balzo e Paolo Agosti, durante lo stesso prosiegua d'istruzione, rimangano sotto lo stesso modo di custodia in cui si trovano.

Alla maggioranza di voti tre

Ordina che i suddetti Francesco Mandoy e Francesco Paolo d'Urso restino egualmente sotto lo stesso modo di custodia, in cui si trovano, durante la ordinata istruzione.

VI

Riserva all'esito del succennato proseguimento d'indagini le definitive provvidenze sul conto di

Carlo Poerio e

Luigi Dragonetti

per la imputazione di corrispondenza criminosa nel fine di cospirare contro la sicurezza interna dello Stato, onde distruggere e cambiare l'attuale forma governativa ;

Francesco Rossi,

per le imputazioni, 1. di detenzione di carte criminose, 2. di detenzione di armi vietate senza licenza per iscritto della Polizia, 3. d'involamento di og-

getti ereditari, e di falsità su carta bancaria a danno di Luigi de Rosa, non che di falsità in scrittura pubblica e privata in pregiudizio di D. Ruggiero de Ruggiero ;

Francesco Mandoj per le imputazioni, 1. di detenzione di carte criminali, 2. di detenzione di armi vietate senza licenza per iscritto della polizia ;

Raffaele Demus per la imputazione di detenzione di carte criminali ;

Carlo Capuano per la imputazione di ferite pericolose di vita per gli accidenti nelle persone di Gennaro e Giuseppe Ippolito.

VII

A voti uniformi

Ordina che pei medesimi attentati del 15 maggio 1848 sia sospeso il procedimento contro i seguenti altri imputati,

129. Felice Barilla
130. Giuseppe Solidati
131. Barone Gennaro Siniscalchi
132. Raffaele Daniele
133. Antonio Scotti
134. Raffaele Scotti
135. Antonio Lofrano
136. Salvatore Conforti
137. Giustino de Pompels
138. Francesco Antonio Siniscalchi
139. Matteo Vercillo
140. Vincenzo Dono
141. Ottavio Lemele
142. Bonaventura Iacobelli
143. Filippo Longo
144. Filippo Barretta

145. Principe di Luperano
146. Antonio Wispeare
147. Giuseppe Colucci
148. Sebastiano di Meglio
149. Michele Tedesco
150. Luca Avanzo
151. Camillo Alemagna
152. Raffaele Iacono
153. Baroncino de Rosa
154. Angelo Radice
155. M. Tournè
156. Paolo Vecchione
157. Giuseppe Gravina
158. Francesco Leanza
159. Michele Marfiso
160. Francesco Bova
161. P. Michele Calabria
162. Francesco de Lucia
163. Beniamino Rossi
164. Antonio del Duca
165. Gaspare Palumbo
166. Michele Sorgente
167. Alfonso
168. Raffaele } Sica
169. Giuseppe }
170. Niccola }
171. Raffaele } Sepe
172. Giuseppe }

Ordina inoltre che per l'accennato carico sieno escarcerati i detenuti seguenti,

Giuseppe Solidati
Barone Gennaro Siniscalchi
Raffaele Daniele
Antonio Scotti
Raffaele Scotti
Antonio Lofrano.

E che rimangano sciolti dal modo di custodia, cui trovansi sottoposti i seguenti altri imputati,

Salvatore Conforti
Giustino de Pompeis
Francescantonio Siniscalchi
Matteo Vercillo
Ottavio Lemele.

A voti uniformi

Ordina che pe' medesimi attentati del 15 maggio 1848 si proseguano le istruzioni sul conto di

173. Giuseppe Ranaudo
174. Giuseppe Buccino
175. Tommaso Corcione
176. Giuseppe Libertini,

E riserva le provvidenze, visto l'esito del giudizio, sul conto di
177. Francesco Garofano.

A maggioranza di voti quattro

Ordina che pei medesimi attentati si sospenda il procedimento per
178. Ferdinando Vercillo.

Alta maggioranza di voti tre

Ordina che egualmente sia sospeso il procedimento per la stessa imputazione degli attentati del 15 maggio sul conto di

- 179. Giuseppe Dardano
- 180. Giovanni de Stefano
- 181. Raffaele Battimelli
- 182. Vincenzo
- 183. Michele
- 184. Salvatore

} Negri.

Alla stessa maggioranza di voti tre

Ordina proseguirsi le istruzioni per la cennata imputazione degli attentati del 15 maggio sul conto di

- 185. Giuseppe Cioffi
- 186. Duca Malvito.

Anche a maggioranza di voti tre

Ordina sospendersi il procedimento per gli attentati del 15 maggio 1848 avvenuti in Napoli, sul conto di

- 187. Antonio Garcea.

E per i misfatti addebitati allo stesso, e consumati nella provincia di Catanzaro, dichiara la sua incompetenza, ed ordina inviarsi alla stessa Gran Corte le copie degli atti che lo riguardano.

VIII

A voti uniformi

Ordina che i processi riguardanti i seguenti imputati, cioè

Matteo Vercillo

la imputazione di detenzione di carte criminose,

Giuseppe Dardano

Giovanni de Stefano

Bonaventura Iacobelli

per la imputazione di associazione illecita nel fine di cospirare contro la sicurezza interna dello Stato; e per Dardano anche di diffusione di proclami sediziosi tendenti allo stesso scopo, e di detenzione di carte criminose,

Ottavio Lemele

per le imputazioni, 1° di bestemmia esacranda profferita in luogo pubblico — 2° di percosse lievi, attentato al pudore, e sregolamenti d' incontinenza contro al pubblico costume — 3° di esazioni indebite in danno di Gaetano de Lucia — 4° di concussioni a danno di Giuseppe d' Onofrio — 5° di arresti e di escarcerazioni arbitrarie — 6° di esercizio abusivo di autorità contro l' interesse pubblico — 7° di uso privato de' mezzi della pubblica autorità: reati dal n.° 3 a 7 consumati colla qualità di pubblico funzionario (Giudice Regio nel Circondario di Cammarota in provincia di Salerno) sieno segregati da' presenti atti, ed inviato ciascuno al magistrato competente per subire il giudizio in separato procedimento.

IX

A voti uniformi

Ordina che separati benanche dalla presente processura gli atti a carico di

188. Saverio Terracciano e

189. Giovanni Romano

per le imputazioni d' ingiurie vaghe , offese lievi e minacce in persona di Mauro Colella, sieno inviati al Giudice Regio competente.

X

A voti uniformi

Ordina che per gli stessi attentati contro la sicurezza interna dello stato per gli avvenimenti del 15 maggio 1848 in Napoli, si proseguano le istruzioni sul conto de' seguenti altri imputati assenti,

190. Saverio Strano

191. Giuseppe Albertini

192. Giuseppe della Gaggia

193. Agostino . . . , figlio di Giuseppe il Cantiniere

194. Giuseppe Polizzi

195. Ferdinando Zir o Zif

196. Giuseppe Caputo

197. Michele Primicerio

198. Agostino Peccarino

199. Antonio de Vita

200. Emilio Rodolfo

201. Andrea Cacace

202. Nicola Lavista

203. Principe Strongoli Pignatelli

204. Nicola de Falco

205. Conte Ferretti

206. Muratori

207. Monticelli

208. Parroco Ricciardelli

209. Pietro Vecchione

210. Maggiore Jannone

- 211. Germano Passaretti
- 212. Giovanni Prato
- 213. Francesco Liberti
- 214. Giovanni Cinque
- 215. Gioacchino Mazzara
- 216. Carlo del Balzo
- 217. Giuseppe Pizzuti
- 218. Francesco del Balzo
- 219. Francesco e } de Falco
- 220. Pietro }
- 221. Raffaele Nicastro
- 222. Paolo de Cesare
- 223. Carlo Mezzacapo
- 224. Giuseppe Rota
- 225. Vincenzo Carola
- 226. Francesco Bevilacqua
- 227. Gennaro e } de Lucia
- 228. Giuseppe }
- 229. Tommaso Sanniola
- 230. Michele Aurilia
- 231. Domenico e } Fiocca
- 232. Giuseppe }
- 233. Tommaso Neri
- 234. Matteo Vegliante o Vassallo
- 235. Raffaele Prisco
- 236. Gabriele Maza.

Vista poi la decisione de' 28 settembre 1849 sul conto de' seguenti altri imputati assenti ,

- 237. Vito Porcaro
- 238. Giuseppe Miranda
- 239. Giuseppe Vitolo

- 240. Gaetano Ragucci
- 241. Biase Cafasso
- 242. Vincenzo Ferrara
- 243. Domenico d' Andrea
- 244. Gerardo e
- 245. Sigismondo } Soldi
- 246. Michele Sabetti ,

con la quale fu ordinato staccarsi gl' incartamenti riguardanti i medesimi dall' attuale processura per non avervi alcun nesso, e rimettersi alla gran Corte di Avellino ;

A voti uniformi

Dichiara di non esservi luogo ad ulteriore deliberazione.

XI

Alla stessa unanimità

Riserva le provvidenze sul conto de' prevenuti degli stessi attentati del 15 maggio 1848 , cioè

- 247. Pasquale de Sanctis
- 248. Ferdinando Santangelo
- 249. Francesco Paolo Dragone
- 250. Errico Tuorto
- 251. Annibale Piersantella
- 252. Giuseppe Napolitano
- 253. Sebastiano Caramiello
- 254. Antonio Zuccaro
- 255. Ferdinando Sedelmayer
- 256. Luigi Sellaroli
- 257. Andrea Fienga

- 258. Raffaele Morese
- 259. Santo del Mercato
- 260. Rocco Positano
- 261. Matteo Natella
- 262. Achille Mezzacapo
- 263. Matteo Giannone
- 264. Gennaro Ferrara
- 265. Federico della Monica
- 266. Carlo Pascarella
- 267. Giovanni Negri
- 268. Alessandro Bruccoy
- 269. Michele Lamoscotro
- 270. Carmine Ruotolo
- 271. Carmelo Faccioli
- 272. Alfonso Catalano-Consaga
- 273. Domenico Capitelli
- 274. Luigi Cardone
- 275. Pietro Ferretti
- 276. Achille Finiziani
- 277. Martinangelo de Martino
- 278. Angelo Camillo de Meis
- 279. Diodato Sansone
- 280. Marino Turchi
- 281. Innocenzio de Cesare
- 282. Carlo Promontorio
- 283. Barone Francesco Labonia
- 284. Giuseppe Martucci
- 285. Gaetano del Mercato
- 286. Francesco Piccolo
- 287. Giovannangelo Positano
- 288. Giuseppe Piccolo
- 289. Giuseppe de Simone

290. Arcangelo Sessa
291. Pasquale Santella
292. Vincenzo d'Errico
293. Luigi
294. Michele } de Siervo
295. Francesco }
296. Pasquale Esposito
297. Gaetano } Pipola
298. Felice }
299. Francesco Leone
300. Elia } Panico
301. Salvatore }
302. Luca Romano
303. Felice Cantone
304. Francesco Mezzacapo
305. Giuseppe Pacifico
306. Matteo de Vicariis
307. Raffaele Rinaldi
308. Pasquale Taddeo
309. Giovanni Centola
310. Vincenzo Coppola
311. Anton Maria Lanzilli
312. Donato de Majo
313. Cesare Bassi
314. Gaetano Ponti
315. Giuseppe d'Ajutolo
316. Gerardo Budetti
317. Leopoldo Grilli
318. Francesco Saverio Coppetta
319. Tommaso Cabritto, o Calabritto
320. Gaetano Zir
321. Stanislao Barracca.

XII

Anche a voti uniformi

Dichiara estinta l'azion penale a carico di

322. Giacomo Profumo

323. Gaetano Pandola

324. Carmine Guadagni.

XIII

Alla maggioranza di voti quattro

Dichiara di non esservi luogo a procedimento penale sul conto di


325. Leopoldo Tarantini

326. Giacomo Tofani.

Fatto e deciso nella camera del Consiglio oggi li 7 giugno 1851, presenti i signori Consigliere Navarra Presidente, Lastaria, Giambarba, Canofari, Amato, Giudici, ed Ascione cancelliere — seguono le firme.



ATTO DI ACCUSA



IL PROCURATOR GENERALE DEL RE

PRESSO

La G. Corte Criminale e Speciale di Napoli

ESPONE QUANTO SEGUE

TRATTO dall' ampia infinita curva del tempo , un giorno sorgea verso il bel mezzo del secolo XIX, di pianto e di lutto apportatore alla pacifica Napoli: era il 15 maggio del 1848. Sacrato si altero giorno alla inaugurazione di novello regime governativo dal gloriosissimo Principe a' suoi Popoli generosamente donato, pareo diradar si dovesse co'primi suoi albori il politico turbine, che fin dallo scorcio dell'anno che precedette, della nobil Partenope addensato si era sul capo. Conciosiachè, se il maligno soffio della diffidenza aprendosi il varco fra debili spiriti, o sedotti, aveva potuto infino a quel punto sforzarsi contaminar con oltraggiosi sospetti gli atti

di leale governo, la più solenne mentita con tal fatto riceveano i provocatori dell'anarchia e del disordine, e il velo della calunnia alla pur fine squarciato, la verità nella più sfolgorante sua luce mostrava. Ma il 15 maggio spuntava, e ben veementi furono i palpiti che strinsero il petto alla meravigliata Città, allor che fra le lusinghevoli speranze di sicurezza e di pace vide ella innalzato il più imponente guerresco apparecchio, e con sinistro ottenebrato lume rischiararlo le già divampanti faci delle civili discordie. Sebben tardi, le illusioni pur una volta allora il campo cedettero alla fatale realtà, e nell'audace opra della demagogia non fu chi non ne trasantisse il sedizioso scopo; chè le strade asserragliate da per ogni donde, e con ogni maniera di elementi diversi, i balconi de' palagi guerniti da coltri e da altri oggetti onde campar nel modo più acconcio dai pericoli di bramato conflitto, l'armato contegno dei ribelli, e sopra ogni altro, il crescente fremito della insurrezione disvelavan senza dubbiezza la mente dei faziosi, che dalle concessioni di magnanimo Principe aborrenti, all'estremo rovescio della monarchia e del pubblico bene miravano.

Sviare i mali da sintomi di sì aperta ribellione minacciati non era certamente debito di possente Monarca, che ripetutamente oltraggiato nella sua Regale autorità, vedevasi pagar d'ingratitude infernale i beni a dovizie largiti. Non pertanto quel Sovrano istesso, che con nuovo esempio, nel cammin di quattro lustri l'avito Suo soglio avea di tutte le Regali virtù ingemmato, e Padre men che Re de' Suoi soggetti addimandavasi, non sapea indifferente restarsi innanzi al pericolo delle sovrastanti sciagure; e mostrandosi, Qual era, forte più della pubblica tranquillità, che de' Suoi sacri dritti, molte vie di salute nella Sua non mai esauribile Clemenza alla trepidante città apprestava. Ma il tristo disegno della congiura compier si doveva; perciocchè sprezzato e deriso ogni miglior mezzo, il cieco furor dei ribelli superbo delle sue forze, ardente di sedizione, ricorreva ostinato allo sperimento delle armi. Così sue voragini apriva il provocato conflitto, e la guerra civile con iscene di orrore e col lugubre apparato di morte, fiera e sanguinosa infuriò nel seno della desolata capitale, infino a quando le vittoriose milizie, domo l'ardir dei ribelli, fra le tripudianti

masse, l'ordine e la tranquillità non ridussero in su i loro dispogliati altari.

Avvenimenti così gravi e fragorosi nè erano, nè d'improvvisa ebbrezza esser poteano l'effetto. Filtrati anzi e fatti maturi nel seno della cospirazione, in tempo suscitavansi nel quale le discordie civili, accese nelle diverse regioni d'Italia e di Europa, accrescevano ardire nel cuor dei ribelli, ed in quel giorno scoppiavano, oltre il quale per le accennate provide cure del governo ogni tentativo di sedizione quasi impossibile diveniva. La cospirazione li aveva dunque preparati, l'attentato li consumava. E per vero sin da che le tumultuanti grida dell'agitatrice fazione, il nome della stupefatta nazione usurpando, determinavano il generoso Monarca FERDINANDO II a concedere nel 29 gennaio 1848 una novella forma di politica costituzione, all'estremo rovescio della Monarchia con ogni mezzo i ribelli minavano. Destinata a disseminar con la calunnia e col malcontento i primi semi della sedizione, veniva fuori dall'oscuro vortice la infernale stampa, che agli atti del governo per guisa alcuna non risparmiando, non era perfidia, non agguato che non gli apponesse, cercando per tal modo riversar su quello gl'immensi mali di che era essa tutto giorno la più temuta cagione. E ben fruttificò l'inafausto seme; chè la subdola opra della demagogia con le insidiose sue trame il sentiero apriva ad un ministero, il quale a' 3 aprile di quell'anno al reggimento della cosa pubblica chiamato, per primo atto di sua politica dichiarava non accettarne il mandato, che sotto la condizione di esser nelle facoltà del Re, e delle camere legislative di *svolgere* lo statuto in ciò principalmente che alla camera dei Pari avesse rapporto (1). Come di questa insidiosa dichiarazione al sovvertimento della Monarchia e dell'ordine usassero i faziosi, sarà più appresso discorso. Basti per ora ricordare, che cresciuta in essi per tal fatto l'audacia, già i sediziosi sensi a virulento proclama consegnavano, con che al bisogno di nuove franchigie, e a democratica forma di governo accennavasi (2).

Inaugurata con tanto sinistri auspici, l'opra tremenda della ribellione non era però compiuta, e la fraudolenta concitatrice stampa aveva me-

stieri si sostentasse con la forza, perchè nella conflagrazione la Regia autorità combattuta, vinta ne rimanesse. Ei fu per questo, che il 15 maggio destinato a giorno di ribellione (*), agitatori politici venivan nelle provincie spediti, affinchè propagate anche meglio le tristi massime, a riunir forze di armi, e preparare il conflitto intendessero. Destri operatori di siffatte macchinazioni Luigi Zuppetta e Saverio Barbarisi i primi, in sul nascer del maggio 1848, muovevano per la provincia di Capitanata, e scopo ai maligni loro artifizii facevano, innanzi ogni altra, la città di Foggia, sicuri forse che lo esempio della popolosa città le altre terre della provincia avrebbero in breve imitato. Giugnea in vero il Zuppetta la sera del 1° maggio nella sua terra natale di Castelnuovo, e tosto intorno a sè raccolti quanti potè di quei naturali, parlava ad essi pubblicamente della necessità delle politiche riforme, che da lui già diceva essersi proposte intorno all'abolizione della Paria, e della centralizzazione di ogni potere governativo nella camera dei deputati da elevarsi per l'oggetto a *camera costituente*; e soggiungeva, che ove mai a queste concessioni il Re non fosse per aderire, la forza delle armi nel giorno 15 maggio avrebbe il tutto deciso. Nè mezzi furon da lui trascurati, perchè nella sua opinione gli stupefatti uditori concorressero; che anzi volendo alle allettatrici ed artifiziose parole accoppiar il prestigio del potere, con nuova impudenza spacciava averlo il Re invitato ad amichevole conferenza per istabilire l'occorrente a praticarsi, e che egli disdegnosamente rigettando il Regale invito, erasi pronunziato con le più disdegnose parole — *nulla poter esservi di comune fra un Re assoluto, ed un rappresentante della nazione.*

Celere intanto per la intera provincia la fama della sua missione divulgavasi, ed egli da scaltro che era, della insorta agitazione approfittando, dopo alquanti giorni ricercava con gli stessi disegni la città di Foggia, ove dal Barbarisi raggiunto, grande numero e de' più influenti cittadini nella casa di un . . . Faccilongo riuniva. Aringò loro nella stessa sediziosa maniera, come per lo innanzi aveva nella terra di Castelnuovo operato, e al

(*) Nel 15 Maggio 1848 scoppiava la ribellione in Napoli non meno, che in Parigi e Vienna. Chi non vede in questa coincidenza di data il prestabilito concerto de' faziosi?

loro giudizio sottoponendo con le più raffinate arti il mentovato progetto delle sovvertitrici riforme, ad impugnar le armi, per sostenerle, li spinse, facendo nel contempo circular fra la moltitudine più esemplari di un suo proclama intitolato — *le sette contraddizioni capitali* — nel cui articolo quinto era detto che — *dimostrazioni meramente verbali dei popoli, e determinazioni dei Re ad operare il bene della nazione, eran cose che star non potevano insieme* (3). Secondo allora nella sediziosa aringa al Zuppetta succedea il Barbarisi, il quale a scrutar le intenzioni di quella moltitudine inteso, ed a misurar l'effetto delle ricevute impressioni, sotto il mentito colore del sociale immegliamento l'esortava a dichiararsi senza più per la necessità delle proposte riforme, perchè nel bisogno di soccorso armato di quella provincia, mancato non fosse. E bene è a credersi che a queste soltanto non si sarebbero arrestate le macchinazioni del Zuppetta; ma le sue trame ad un tratto bruscamente rompea un messaggio, che portatore di segreto foglio, in questa dominante senza indugio il richiamava. Il qual foglio a non meno gravi cospirazioni accennar doveva, perciocchè il Zuppetta senza ritardar di un'ora, noleggiata come meglio poté una vettura, tosto da quella provincia in compagnia dell'espresso dipartivasi.

Uomo di principi non meno esaltati, e non menò di sedizione ingordo, rimaneva colà per poco tuttavia il Barbarisi, ed indi per la partenza del Zuppetta, tolto a sè solo l'incarico della malagurata missione, ad altra circostante provincia i suoi passi volgeva. Conciosiachè nel giorno dieci maggio raggiunta Bari sua terra di predilezione, ivi nella sala del comune raccoglieva con invito quei cittadini, e ad essi intendendo con ogni maniera a dimostrare non essere nelle facoltà dei Principi lo stabilire le normali forme governative, ma avere anzi i popoli il diritto a costituirsi quelle che meglio utili credessero, conchiudea che avendo riguardo alla necessità dei tempi, e facendo uso di tale diritto, avesser consentito a scrivere pubblica solenne dichiarazione per la quale, riunito ogni potere nella camera dei deputati, a questa la facoltà si accordasse a moderar la forma del governo, secondochè meglio a suo talento credesse. E perchè a consigliar così tristi fatti la valevole spinta dell'altrui esempio non fosse mancata, simiglianti di-

chiarazioni dicea essersi già fatte da molte altre città del Reame , e tra esse, dalle convicine di Trani, Barletta, Bisceglie, Molfetta e Giovinazzo. Le quali assicurazioni, se troppo bugiarde da una banda in quanto ai principj esternati dalle riferite città, che sempre al Sovrano eransi dichiarate devote, dall'altra sventuratamente non eran che troppo vere in quanto alle trame quivi puranco ordite dal Barbarisi, dove egli quelle pratiche istesse aveva già con ogni mezzo nei precedenti giorni adoperate, quegli identici atti di ribellione provocando. E marcabile sopra ogni altro si rende, come il Barbarisi nel bisogno all'audacia non mancasse di unire l'astuzia; giacchè trovata maggior resistenza nelle pacifiche e riconoscenti città di Trani e di Giovinazzo, impudentemente spacciava in Trani, come pel sedizioso movimento parteggiassero fin le onorate milizie dal grado di capitano in sotto, ed il più detestabile inganno alla città di Giovinazzo tendeva; perciocchè intraveduti i leali principj di quella, bugiardamente asserendo non essere scopo della sua missione, se non di ottener dai popoli umil petizione al Sovrano diretta, perchè la durata della camera dei Pari a quella dei deputati agguagliar si benignasse, la esortava onde tal voto avesse in iscritto manifestato. Ed intanto un già disteso abbozzo di così fatta petizione a quei cittadini presentava ricoperto da foglio netto di ogni altra scritta, affinchè su questo le sottoscrizioni apponessero, mentre sul primo, che ben poteva a sua voglia esser da altro sostituito, la sola formola della petizione si comprendeva. Ma sia bel sentire dei popoli, sia che del tutto inosservata non andasse la fraude, rigettati erano in ogni senso i suoi proponimenti. Fu tale però la impressione sinistra da tai fatti nelle accennate provincie di Capitanata e di Bari destata, che nel giorno 12 Maggio essendosi di bel nuovo il Barbarisi recato in Foggia, onde scrutar qual si fosse il frutto delle tesute insidie, una grave concitazione generatasi alla sola nuova del suo arrivo ebbe mestieri che il consiglio di pubblica sicurezza impetrasse dal Maresciallo di campo Conte Gaetani un presidio di truppa da mettersi a disposizione di quell'Intendente, onde ovviare ai possibili danni del prodotto tumulto.

Mentre pe' nominati Zuppetta e Barbarisi tali oblique pratiche adope-

ravansi in Capitanata ed in Bari, esenti dalle stesse perniciose influenze non andavano le altre provincie del Reame, ed emissari non meno audaci, non meno a ribellione intesi, toglievano a sè l'incarico di propagar le sediziose massime in Aquila, Campobasso, Avellino, Salerno, e Terra di Lavoro. Sconoscente a' propri doveri, e già d'altre ben gravi politiche colpe notato, Raffaele Crispino, cancelliere del giudicato regio del circondario Colle in Campobasso, obbedendo agl'impulsi di malnate passioni, fin dallo scorcio del marzo 1848, abbandonata a mal talento la residenza, privo di legittimo permesso, in questa dominante recavasi. Ricoperti tuttavia dal mistero sono i contatti e le pratiche cui si abbandonò nella capitale; ma ben egli appalesò la parte per lui rappresentata nella furente cospirazione, quando nel 12 maggio restituendosi nel circondario, i più ostinati fatti a sedizione eccitanti lunghesso il cammino consumava. E per vero, interrotto ad intervalli il viaggio non per ristoro alle stanchezze del giorno, ma col criminoso fine di accrescer forze alla imminente ribellione, breve intrattenimento facea ne' diversi comuni di S. Lupo, Pontelandolfo e Circello, ed incendiari proclami vi divulgava. Dicevasi con essi immane più che mai essere il governo, lo statuto del 10 febbraio non presentare che una menzognera larva d'inganni e di oppressioni, cotanto politico scherno non convenire si prolungasse a danno degli oltraggiati popoli, richieder la civiltà dei tempi democratiche riforme, e tutti aizzavansi con le più fervide parole ad imbrandir le armi, per proclamare sul versato sangue la costituzione del 1820, modificata sopra più *democratiche basi, il diritto ad una sola camera costituente, e l'abolizione della Paria* (4). Nè l'opera stessa trascurava di compiere nel circondario di Colle; che anzi con ardore ognor crescente, non appena quivi arrivato, congiungendo alla stampa la concitatrice parola, e meglio anticipando la prossima conflagrazione, pubblicamente esternava esser la capitale sulle mosse d'imminente ribellione, molti armati per l'oggetto star pronti a convenire a Monteforte, ed esser quindi uopo ai medesimi riunirsi per accorrer tutti alla capitale in aiuto dei *fratelli*, che così i suoi compagni di sedizione chiamava. Alle quali cose per maggior persuasiva aggiungeva esser Napoli e le altre provincie ugualmente armate

per ottenere altre politiche franchigie , e parteggiar per la rivolta gli ordini tutti dello Stato, le milizie non escluse. Appresso alle quali ree pratiche , inteso più che mai a congregare in un sol punto le forze della cospirazione , affinchè nuovo ardire dal numero s'infondesse , lettere con espressi spediva ad Agnello Jacuzio in Foggia, ad Andrea Saccone in S. Lupo, ad Antonio Torricelli in Napoli, perchè la forza degli armati a Monteforte congregar curassero. Delle quali lettere, se alcuna era da velo ricoperta, poichè in gergo vi esprimeva il Crispino la sediziosa spinta, senza mistero le altre alla cospirazione accennavano, ed il disegno di riunir le masse nel designato luogo chiaramente vi si esternava (5). Ma per la forte concitazione, nel bel mezzo del cammino era il messaggio arrestato, e la orribile macchinazione metteasi in chiaro con le assicurate scritte.

E che origine movente di questi fatti fosse il prestabilito concerto , veniano a dimostrarlo le sovversive pratiche adoperate da Antonio Torricelli , Vincenzo Tavassi , Raffaele Piscicelli , Giuseppe Avitabile e Santolo Romano, i quali da principi non dissimiglianti animati , nuovi semi di ribellione ne' giorni precedenti al 15 maggio nella provincia di Terra di Lavoro spandeano. Il territorio dell' ampia provincia fra loro ripartito per distretti e per comuni , chè ad opra si vasta un sol uomo bastar non potea , ove insieme , ove separatamente i funesti disegni compivano , ed il prossimo conflitto a viso aperto annunziavano. Piscicelli in Aversa , Trentola , Castelvoturno , ed altri circostanti comuni ; Romano in Pomigliano d'Arco ; Avitabile in Acerra ; Tavassi e Torricella in Nola , Bajano , ed altrove, non ristavan con ogni mezzo di sospinger quelle masse ai più tremendi eccessi , e la necessità di forze annunziando, le eccitavano a tenersi pronte con le armi , perchè in soccorso ai ribelli della capitale e delle altre provincie al bisogno senza indugio movessero. Ed affinchè le forze della cospirazione con miglior certezza valutar potessero, non mancavan questi agitatori d'indagar la volontà individuale di ciascuno, ed all' eccitamento la seduzione ed il timore accoppiando , promesse e stipendi offerivano, e con le minacce la resistenza vinceano. Le quali pratiche per lo stesso Torricelli adoperate altresì nella provincia di Avellino, e principalmente

in Monteforte e nelle sue adiacenze , non mancarono all' intuito di effetto , giacchè agli entusiasti e concitanti artifizi , molti fur visti riuniti pel sedizioso scopo alle armi ricorrere.

All' opra di Zuppetta , Barbarisi , Crispino , e degli altri finora nominati , corrispondevano intanto e con energia non minore Costabile Carducci , Errico Mambrini , Ulisse de Dominicis e Francesco de Stefano nella provincia di Salerno. Già capo di memorabile rivoltoso movimento nel distretto del Vallo , Costabile Carducci trovavasi allora preposto al comando della guardia nazionale di Salerno , ed era il Mambrini segretario generale di quella Intendenza , e per l' impedimento del titolare (il famigerato Giov. Andrea Romeo) d' Intendente le veci facea. Riunita così in loro gran parte della governativa rappresentanza , non trascuravano di trarne partito al miglior conseguimento de' sediziosi disegni , e bassamente quella fiducia tradendo , che col delegar loro tanta potestà il Sovrano in essi riponeva , di quella abusavano a danno del Sovrano istesso , della Monarchia e del pubblico bene. Una circolare ed un proclama eran per loro dati alle stampe non più di due giorni anteriori alla tremenda insurrezione , nel giorno 13 maggio 1848 , ove a vivi colori dipingendosi i vantati antichi dritti di questo popolo alla indipendenza , s' inculcava ai cittadini d' impugnar le armi per sostenerli , e non riconoscere decreti diversi da quelli che l' assemblea nazionale avrebbe per l' oggetto emanati (6). Dei quali proclama e circolare ordinavano essi medesimi la pronta spedizione nei distretti e nei comuni della provincia da eseguirsi col mezzo della Intendenza , provocando così ed autorizzando la ribellione con quel carattere medesimo , di che a tutela dell' ordine e della pubblica tranquillità il fiducioso Sovrano l' investiva.

Le mene del Carducci e del Mambrini imitava intanto Francesco de Stefano nel circondario di Sanza , ove fattosi autore di raccoglietticia leva di uomini , gl' incitava ad armarsi per accorrer su la capitale il giorno 15 maggio onde apprestar forze al preconizzato conflitto. E al par di lui , conscio e fautore della cospirazione mostravasi Ulisse de Dominicis , quando in su i principi di quel mese istesso a suo congiunto , Aniello Amorelli ,

scriveva non convenire maggiori indugi, e doversi con prestezza dar di piglio alle armi (7).

Sebbene da più fitto mistero circondati, oscuri però non eran del tutto i fatti per Giuseppe Pica operati nella provincia di Aquila, ove ridottosi negli stessi principj del maggio 1848, ed assunta la presidenza di sovversiva adunanza, delle cose pubbliche del paese a suo talento disponeva in dispregio ed aperta contraddizione degli atti del governo. Ed osservabile si rende, come a malgrado che la pubblica fama, ed il palese ossequio prestatogli, il chiarisser capo e promotore di quegli eccessi, un umile contegno assumendo, e dichiarando egli di non esserne che l'internunzio, il tutto a' decreti di quella sovversiva adunanza attribuiva.

Ordinate per tal guisa e per altre vie le fila della cospirazione, incominciava la forza degli armati a centralizzarsi tutta nella capitale, per dar con l'attentato compimento alle sovversive pratiche: perlochè ne' giorni che precedettero il 15 maggio, numeroso più che mai fu l'arrivo de' deputati in questa dominante, seguiti da imponente stuolo di gente armata, ed armati anch' essi, di tal che a tutti comprenderli uno stesso ostello non bastava. Eugenio de Riso, Antonio Plotino ed altri dalle Calabrie principalmente provenienti, prendeano alloggio nel vasto albergo di Ginevra, ove indi a non molto una folla di sconosciuti, e fra essi, Giuseppe del Re, fecesi a ricercarli. Lunghe e segrete conferenze furon tra loro iniziate, alle quali le sole ore del giorno non bastando, quelle ancora della notte furon consacrate. Ed è marcabile che coloro fra gli armati, i quali per difetto di luogo non potevano in quell' ostello aver stanza, mai di là non si dipartivano, se non alle più inoltrate ore della notte, e quando già termine erasi imposto alle criminose confabulazioni. Ed ecco a così tristi fenomeni succedersi di repente alcune anticipate illegali riunioni di deputati nelle case di Vincenzo Lanza e Francesco Paolo Ruggiero, e susseguire a queste l'altra ben memoranda del 14 maggio nelle sale di Monteoliveto, per miglior comodo dal Ruggiero istesso procurate. Cercavasi con ogni alacrità un pretesto alla insurrezione, ed il mentovato programma del 3 aprile non mancò di fornirlo.

Tenero sol della felicità de' suoi popoli, quando l'agitatrice fazione assumendo popolari sembianze, nuove insane concessioni provocava per farne mezzo al sovvertimento della Monarchia, aveva il glorioso Principe fin da quell'epoca consentito al ministeriale programma per alcun che di ammendamento intorno alla camera dei Pari da farsi dallo stesso supremo Imperante di accordo con le due camere legislative. Era con ciò troppo evidente, che la costituzione fondamentale della Monarchia esser non potea diversa da quella già annunciata nel 29 gennaio, e nel 10 febbraio proclamata; e però con assai giustizia nella convocazione della parlamentare assemblea pel giorno 15 maggio, il giuramento era stabilito per la osservanza leale di quello statuto. Ma la fazione, e molta fra i deputati ne allignava, che da ogni benchè lieve circostanza trar volea argomento al sovvertimento dell'ordine e della legittima Monarchia, la fazione che pei discorsi fatti già reputava aver nerbo di forze sufficienti ad abbattere il governo, e far su i ruderi di esso trionfare la spaventevole anarchia, tolse con gioia la mentita opportunità della formola del giuramento, e quella dal Sovrano giustamente prescritta dicendo contraria al ripetuto programma, ed altra formolandone con la quale ogni suprema facoltà governativa arrogavasi, dichiarava essere a lei devoluto il diritto di stabilir la costituzione dello Stato, e determinava doversi a tal modo giurare. Indarno la ragione volle assidersi arbitra tra le inique e mentite pretensioni, giacchè di alcuni di quella illegale riunione, i quali per moderate opinioni trasentendo la imminenza del sovrastante pericolo, tentarono a quella determinazione opporsi, fu tantosto la voce soffocata e respinta dalle furibonde grida de' cospiratori, nelle quali si distinsero Giuseppe Ricciardi, Luigi Zuppetta, Ferdinando Petruccelli, Giovanni Andrea Romeo, Costabile Carducci, Casimiro de Lieto, Stefano Romeo, Benedetto Mussolino, Silvio Spaventa ed altri. Vinta così di leggieri la opposizione de' pochi, la deliberata formola del giuramento era col mezzo del Ministero al Re inviata, e con nuova impudenza si aspettava fra gli audaci progetti la Sovrana risposta. Ed è qui osservabile che il deputato Pica esprimevasi al Ministero con le parole — « che quando si fosse ostinatamente rifiutato dal potere

« esecutivo di accogliere le giuste dimande de' deputati , vi era forza sufficiente per contenere una lotta , nella quale la squadra Francese in questa rada ancorata avrebbe avuto la sua parte ».

Nella profonda Sua sapienza intanto rigettava il Re la proposta formola , chè abbatte le condizioni fondamentali della Monarchia ed aprir per questa via l' addentellato al meditato sovvertimento , non era mai stato , nè esser potea il pensiero del generoso Monarca. Ed il Ministero , che in casi gravi cotanto , avrebbe dovuto più chè mai mostrar con la fermezza dell'opra quanto ei riprovasse , ed abborrisse da' sediziosi ed ingiusti proponimenti di quella illegale riunione , dimesso , abbandonava i consigli della Corona , ed uno tra i disleali Ministri , Raffaele Conforti , faceasi messaggio del basso operato , e della negativa risposta del Re. L' ardente foga di sedizione tradiva allora quelli tra i deputati , che della congiura partecipavano , alla sicurezza ed al benessere dello Stato minavano : giacchè non appena annunciato il Sovrano dissentimento alla progettata formola del giuramento , essi con impeto prorompendo in sediziose esclamazioni , a gridar si dettero furiosamente — *abbasso la Paria — viva la Costituente.*

Sfornito di ogni altro consiglio che il Suo non fosse , in mezzo a così minaccianti sciagure l' accorgimento e l' alta prudenza del Sovrano non venian però meno ; che anzi dalla urgenza dei casi e dalla gravezza degli avvenimenti fatta più salda ed energica , nuove vie di salute alla pericolante città preparava , ed il deputato Camillo Cacace era per Suo volere alla Reggia invitato. In quel mentre per accordo con i suoi colleghi , il Ministro Antonio Scialoja , accompagnato dal coadjutore Giuseppe Vacca , e da uno dei deputati , ricercava il sig. Maurizio Dupont , ed a lui in breve le ferventi controversie narrate , pregavalo accettar volesse l'incarico di messaggio presso il Re , onde alla parola *svolgere* , usata nel ripetuto programma del 3 aprile , avesse consentito ad aggiunger l'altra ben capziosa , cioè di *modificare* lo statuto , soggiungendo che nel caso di Sovrano dissentimento , il sole della dimane avrebbe spaventevoli scene di sangue rischiare. Da stupore fu compreso il Dupont all' annunzio degli avvenimenti , delle pretese e delle minacce ; ed intravedendo il pericolo , cui la onesta

gente soggiacer potea , comechè di alcuni esteri aveva patrocinio , dimandò allo Scialoja , se fosse sano consiglio di allontanarli ; al che quegli conscio al certo del tremendo futuro conflitto , esser da saggio rispose il procurarne l' allontanamento in quella sera medesima , forse troppo tardi essendo il dimane. D' altra parte , sebbene assai scoraggiato intorno all'esito della sua missione , chè troppo audace proposta quella si era di che facevasi portatore il Dupont , per la gravezza dei casi non isdegnava di accettarla , ed alla Reggia sull' istante recavasi. Vi giungeva egli quasi nell' ora istessa che il deputato Cacace , ed al Re sommessi i motivi della missione, da non lieve maraviglia fu vinto, allorchè le pòrte parole cortesemente accolte , rispondevagli con calma il beneficente Sovrano esser suo intendimento di accondiscendere a tutto che la legalità degli atti governativi, e la dignità della Sua Sacra Persona non tendesse a manomettere. E ben gliene dava all' istante eroica pruova ; dappoichè raccolti ad improvviso consiglio lo stesso deputato Cacace ed il Direttore di Polizia Abatemarco , che in quell' ora per a caso alla Reggia giungeva , dopo brevi istanti con mirabile spontaneità di pensiero e di opra , una nuova formola di giuramento di proprio pugno scrivea , con la quale le insorte controversie venian bellamente conciliate. Il consentimento della Sovrana Clemenza era allora per opra dei nominati Dupont , Cacace ed Abatemarco senza indugio a quella riunione riferito , e la più lusinghiera accoglienza ognun se ne aspettava, quando Vincenzo Lanza , che a vice presidente ne era costituito , assunto severo contegno , *osservando essere il Re una sola persona, ed in essi riunirsi i dritti e la volontà di sette milioni di uomini* , ai messaggi intimava di allontanarsi, ed i suoi compagni a deliberar sulla novella formola richiamava. Ridotti in separata stanza Dupont ed Abatemarco, chè il Cacace qual deputato era stato anch' egli a quella votazione richiesto, l' esito della inopportuna deliberazione con ansia attendevano, allora quando Giov. Battista La Cecilia, e a lui poco appresso Pietro Mileti con impeto nelle sale irrompendo fecersi con impudenza non più udita ad annunziare aver la truppa invasa la Capitale, e mostrarsi nel procinto di aggredir la cittadina milizia. Nè valsero le assicuranze di Dupont e di Abatemarco , nè quelle che poco dipoi e nel-

la guisa istessa fecero i deputati Gabriele Pepe , Gallotti e de Piccoiellis, a brevi intervalli per venire in chiaro del vero spediti; perciocchè i congiurati scoppiando ad un tratto con manifesti segni , e preso argomento dal mentito pretesto , la sapientissima formola per conclamazione ripudiata, e dichiarato di non doversi ad altra tenere che a quella già per essi precedentemente deliberata, appressatisi ai balconi delle sale e le armi evaginate, gridando — *al tradimento* — imposero alle sottostanti masse si fortificasse la città con barricate, e si corresse alle armi. Notabili in sì manifesti atti di ribellione sopra gli altri si resero Luigi Zuppetta, Aurelio Saliceti, Ferdinando Petruccelli, Domenico Mauro, Goffredo Canonico Sigismondi, Giuseppe del Re, Costabile Carducci, Giov. Andrea Romeo, Silvio Spaventa, Arcidiacono Cagnazzi, Paolo Emilio Imbriani, Niccola de Luca da Molise e Giuseppe de Vincentiis. E quasi che la provocazione non bastasse a spegnere in essi l'ardente sete della sedizione, molti fra i nominati, ed insiem con essi Giuseppe Pisanelli, Francesco Paolo Ruggiero, Pasquale Stanislao Mancini, Giovanni Avossa, Gennaro Bellelli, Ulisse de Dominicis, Francescantonio Mazziotti, Antonio Cimmino, Giuseppe Pica, Giuseppe Massari, Giuseppe Ricciardi, Pasquale Amodio e Saverio Barbarisi discesero giù nelle strade, ove circondati all'istante da Pietro Mileti, Francesco Trinchera, Giov. Battista La Cecilia, Giuseppe Montuori, Duca Proto, Mariano Vairo, Michele Viscusi, Ovidio Serino, Andrea Zir, Michele Farina, Raffaele Laurelli, Pasquale Conforti, e da altra non poca calca di armati, tutti ad eccitar si dettero con l'esempio e con la voce quell'opra ribelle, che già poco innanzi avevano così stoltamente provocata.

Trascorrea così intera pressochè la notte del 14 maggio, ed il fuoco della ribellione, mentre con terribile aspetto divampava nel mezzo a coloro che l'illegittimo anticipato nome improntando di soli rappresentanti della nazione, ne tradivano col mandato i veri interessi, triste non meno era lo spettacolo, che in teatro di guerra tramutata questa tremebonda città presentava. Le armi con ostile contegno imbrandite, lunghesso le strade tutte della capitale e per ogni verso i ribelli percorreano, e dove eran ca-

serme di guardia cittadina sostando, parlavan quivi con esaltati modi della mala fede del governo e della necessità del conflitto, ed imponevano si battesse a raccolta. Ed il fragoroso suono de' tamburi non tardò a rimbombare fra le mura della desolata città, la cui più parte de' cittadini degli orribili avvenimenti ignari duravan fatica a comprendere la cagione di tanto tumulto; se non che taluna fiata alcun tristo barlume ne riceveano dalle interrotte parole, che nel mezzo al rimbombante strepito udiasi — *la patria è in pericolo — soccorso ai fratelli.*

La scongiata opera delle barricate era intanto con indefesso ardore proseguita, e per menarla il più sollecitamente a termine, ogni maniera di utensili e di oggetti non risparmiavasi. Le vetture da nolo, che per caso la città trascorrea, le panche dei venditori, le mostre delle botteghe e quanto infine sotto al rapace sguardo cadea, tutto era con violenza ghermito, e fino i domicili de' cittadini e i Santuari violati e profanati per ricercarvi quanto a servir di mezzo al compimento della sediziosa opra opportuno si credesse. I mobili del più grave spesato, i prodotti più eccellenti dell' arte con disdegno rotti e spezzati in mezzo alle più abbiette materie, nè a coloro che si grave danno pativano anche un lamento era concesso, chè ad attutire il benchè leggiero risentimento, le più crudeli minacce di vita eran tosto adoperate. Nè meno sconcio orribile guasto davasi alle strade principali dell'amena città; mentre a far sì che la temuta militare strategica delle truppe, e principalmente della cavalleria e dell'artiglieria impedita restasse, col continuato smuovere e romper delle selci, larghe fossate a brevi intervalli praticavansi. E l'ardor dei ribelli con lena ognor crescente, sempre più provocato dall' esempio e dalla voce del Miletì, del Carducci, del Tavassi e degli altri, giunse a tale, che le comunicazioni della città, e specialmente quelle alle milizie necessarie, non meno nella nobile contrada Toledo, che nelle altre di Monteoliveto, Trinità maggiore, Regi Studi, Santa Teresa, Foria, Porto, Tribunali, S. Sebastiano, Porta Alba ed altre, vennero non pure fra contrada e contrada, ma lungo le contrade istesse interrotte e fatte difficili per le gagliarde ed insormontabili barriere. Cooperatori efficaci a tanto sterminio

furon , fra gli altri , distinti Giuseppe Avitabile , Filippo Coppoletta , Cesare Napolitano , Francesco Fornaro , Pasquale Cimmino , Giovanni Gerino , Luigi Leanza , Emmanuele Leanza , Francesco Palumbo , Girolamo Palumbo , Francesco de Stefano , Michele Viscusi , Andrea Zir , Gioacchino Basile , Ovidio Serino , Giacomo Sabatino , Raffaele Toriello , Niccola Toriello , Antonio Piscopo , Raffaele Arcucci , Pasquale Conforti , Stellario Salafia , Luigi Sangiorgio , Salvatore Sangiorgio , Niccola Migaldi , Pasquale Ruffo Scilla , Raffaele Cozzolino , Ferdinando Pescarini e Gaetano Siniscalchi. Aggiungevansi a sì terribili apparecchi altri non meno crudeli e micidiali , e su i balconi e sulle terrazze già per miglior sicurezza , e di materassi , e di coltri , e di altri oggetti tappezzati , enormi masse trasportavansi per lanciarsi al bisogno. Non pochi ne furono osservati su i balconi della casa abitata da Giacomo Sabatino , e molti ne ammonticchiarono su le terrazze del loro casamento Luigi ed Emmanuele Leanza , Francesco e Girolamo Palumbo.

Non ostante indizi sì manifesti di tanta ostilità , le milizie per Sovrano volere sostavan tuttavia tranquille nelle militari caserme , nè per le strade della capitale , senza freno dai ribelli invase , un sol soldato scorgeasi. L'audacia mal repressa disfogavasi intanto con le più acerbe contumelie contro la Sacra Persona del Clementissimo Sovrano , e certamente non mancò chi ne paventasse in cuore lo sdegno ; ma qui ancora più che mai brillar dovevano i tratti delle Regali virtù , e il deputato Sig. de Piccolellis era a Reggia richiesto. Attraversato nel cammino da Giovanni Briol , che di tradimento accagionandolo , gli spianava contro il fucile , giungea egli alla Reggia sul finir della tremenda notte. Lui interpellava il Sovrano su la ragione di tanto tumulto , e saputo di bel nuovo , il tutto derivare dalle mentite non spente controversie su la formola del giuramento , a proposta del medesimo de Piccolellis consentiva , che il solo discorso della Corona bastasse alla inaugurale apertura del nazionale parlamento , e che non appena col tranquillarsi degli animi fossero le vertenze ad aggiustamento ridotte , venisse a più propizia occasione il giuramento differito.

Apportatore di tanta non isperata nuova , volava il de Piccolellis rag-

gianti di gioia ad annunziarla ai ribelli deputati. Ma già il bieco sospetto incominciava a mostrar le funeste mire di quella illegale riunione; perciocchè diffidente alle assicurazioni dell'onorato messaggio una deputazione creava per farsi certa del fatto, in fino a che sopraggiunto il Ministro sig. Manna, non confermò con le sue parole il Sovrano consentimento. Successe allora apparente la calma; e, sia che parte di quei congiurati negli ultimi preparativi della cospirazione si trovasse tuttavia impegnata, sia che troppo disdicevol cosa paresse ad un provvedimento opporsi, che fin dalle radici ogni malagurato pretesto scalzava, l'annunzio recato dal de Piccolellis parve di essere generalmente accettato. Laonde quella colpevole adunanza confermando vieppiù la sua parte presa nella ostinata ribellione, con nuove sediziose parole rese in iscritto le più sentite grazie alla guardia nazionale pel contegno usato nel duro frangente (8), e dato a pochi fra loro l'incarico di consigliare il disfacimento delle barricate, si sciolse. Ma quella calma non altro esser doveva che una fuggente larva, ed il fatto ben venne a dimostrarlo.

Alla tempestosa notte del 14 maggio non meno tempestosa alba seguiva, e nuove pretensioni dei ribelli, nuovi pretesti alla insurrezione eran rischiarati da' nuovi albori del giorno. Affisso alle cantonate un proclama leggeasi, ove era detto le barricate essersi costruite nel fine d'impedir l'apertura del nazionale parlamento, infino a quando alla guardia nazionale la custodia delle fortezze affidata non si fosse, ed allontanata la intera milizia per la distanza di almeno quaranta miglia dalla Capitale. E, cosa inconcepibile per allora, un avviso in istampa, con firma *Vincenzo Lanza*, a canto a tal proclama era posto, col quale ordinavasi sgombrar la città dalle barricate, onde far libero il passaggio alla celebrazione della solenne cerimonia. Quale di queste insinuazioni avesse dovuto aver sull'altra l'imperio, quale l'indice fosse de' veri sentimenti, quale d'ipocrisia e di fraude velata, il dimostrarono in breve i ribelli medesimi, allorchè le proclamate assurde pretensioni divenute ad un tratto comuni, furon con insana audacia da per ogni donde con minacciosa voce sostenute. E più che le parole, vennero i fatti a confermarle, giacchè sull'invito di alcuni

fra i capi della guardia nazionale, uscito inerme drappello di pionieri per dare il guasto alle costruite barricate, opposizione si gagliarda trovarono in Mileti, la Cecilia, Carducci e negli altri, che giuntosi allo eccesso d'incarcar contro di loro le armi da fuoco, dovetter quelli dalla non peranco incominciata impresa tantosto recedere. Derivava ostilità cotanta in parte ancora dalla più bassa fraude adoperata nel rincontro da' congiurati, e dal Barbarisi specialmente e dai due Romeo, i quali mentre all'apparenza mostravan di consentire al proposto disfacimento, d'altra banda con occulti segni il riprovavano, a tal che non pure il disfacimento anzidetto non fu praticato, ma le già fatte barriere con più forti sostegni afforzate e garentite, altre in altri luoghi innalzarsi fur viste. Così la nefanda opra della precedente notte in quel giorno altresì riproducevasi; se non che al maggior fervore usato, alla crescente agitazione, alle minacciose voci scerneasi quanta differenza intercedesse fra gli atti meramente preparatori, ed i momenti prossimi alla sanguinosa conflagrazione.

A nuova congrega intanto riduceansi nelle indicate sale di Monteoliveto i deputati al nazionale parlamento, e quelli che giusta i fatti della precedente notte, avrebber dovuto protestar con severa voce contro la tuttora durante presenza degli ostili apparecchi e per ogni via il disfacimento provocarne, movean discussione sulle già proclamate pretese intorno alla consegna delle fortezze ed all'allontanamento delle milizie. Promotore il la Cecilia, propugnatori il Ricciardi, il Zuppetta ed altri, fervida discussione animavasi, e tale fu l'impeto cui si abbandonarono, che dal crescente schiamazzo le voci soffocate, ogni deliberazione, come che illegale, e sol di ribellione indizio, impossibile affatto divenne. Essi tuttavia dibattendo, Aurelio Saliceti si affrettava a raggiungere la caserma della guardia nazionale in contrada dei Vergini, e a sè d'intorno quella cittadina milizia raccolta, parlò con esaltati modi della importanza di quelle pretese, e la insurrezione provocando, tutti spinse a ricorrere allo estremo cimento delle armi nel caso di Sovrano dissentimento. E lo amor proprio degli stupefatti uditori con le più raffinate arti stimolando, soggiunse esser cosa da vigliacco il consentire al disfacimento di quell'opra, già con tanta energia

e con tanti stenti compiuta. Nè in quel terribile momento di funesta transizione mancò chi l'opra del Saliceti non imitasse; chè Raffaele Piscicelli, Pietro Mileti ed altri tristi istrumenti di sedizione ad altre non meno gravi ribelli imprese movevano. Quel Raffaele Piscicelli, che promotore di ribellione, il conflitto del 15 maggio avea già ne' comuni di questa e di altra provincia preparato ed annunziato, penetrava in quell'ora furibondo nelle pacifiche sale del ginnasio di musica, e quegli alunni eccitava, perchè alla formazione di altre barriere, ed al conflitto corressero. Sebben fatti entusiasti dalle sue esaltate parole, ricusavansi ancora i pressochè sedotti giovani, e ne trovavan la ragione nel difetto in che erano di qualsivoglia arma; ma la resistenza ne vincea il Piscicelli, ogni maniera di armi e di munizioni promettendo. Indarno la severa voce de' superiori volle interporci per ricondur quei travati alla diritta via; chè la subordinazione vinta dall'improvviso entusiasmo, determinò quei sconsigliati a seguir le perverse insinuazioni del Piscicelli, il quale, duce un Federico Castaldi, non che un Giuseppe Barletta, al Real reclusorio li guidava, ed ivi con violenza ghermito quanto abbisognar potesse di armi e di munizioni, il malagurato disegno compiva.

Al centro principale della sedizione, alla contrada Toledo volgea d'altronde Mileti i suoi passi, e la certezza della vittoria ovunque annunziando, alle divampanti faci della prossima discordia nuovo e più potente alimento aggiungeva. Ad ufficiale di alto grado, che della sconsigliatezza del fatto il riconveniva, rispondea con ischerno, doversi la consegna delle fortezze e l'allontanamento delle milizie; e poco di poi ridottosi a colloquio con Giovanni Andrea Romeo e con altri, comunicava con essi, come il segnale del conflitto nella esplosione di due archibugiate consistere dovesse, l'una da S. Brigida, l'altra da poco discosta via provenienti. E non andò guari che per opera di Stefano Mollica e di altro tuttavia sconosciuto in su le ore undici del mattino i due colpi furono a brevi intervalli intesi provenir dagl' indicati luoghi; e ad essi corrispondere il ripetuto suono di ripercosse mani. Le milizie in così brusca e proditoria maniera aggredite, chè dal secondo colpo un soldato fu morto di quelli che innanzi la Reggia

erano schierati, resistere non potettero all'impeto della ricevuta provocazione, e gli orrori della guerra civile ben presto diffusi per la sgraziata città ne andarono. Primi a sostenere la pugna furono i casamenti posti lungo la strada S. Ferdinando, ove ridottisi in gran numero i ribelli, come in altrettante fortezze, e per le sottostanti barriere, e per le altre prese precauzioni, tempestarono con frequenti colpi la sottoposta milizia, che i pericoli della morte sprezzando, e calda solo dell'ordine e dell'amore di adorato Sovrano, gli ostacoli tutti a vincere con eroico coraggio si accingeva. Furanti più degli altri fur visti nel primo scontro dai loro balconi i duchi di Cirella, Pasquale, Pietro, Luigi e Clemente Catalano Consaga, e molti tuttavia ignoti gareggiarono con essi nel fratricida conflitto.

Eppure con tenero affetto a' migliori destini della città vegliava ancor una volta il Sovrano, e pria che le altre, le milizie Svizzere col pacifico aspetto delle armi abbassate inviava col positivo comando di non occuparsi che del solo disfacimento delle barricate. All'apparir delle stesse balenò di feroce gioia negli occhi degl'insorti un lampo, e quel pacifico contegno interpretando, come tacita loro dichiarazione a parteggiar ne' rivoltosi eccessi, fu cagione che con vive acclamazioni l'accogliessero. Ma stolta quanto breve fu quella gioia, ch'è distrutta tantosto dal disinganno, non valse che a raddoppiar nei ribelli la fierezza, e l'unanime grido di — *morte agli Svizzeri* — rimbombò in mezzo ai micidiali colpi delle inarcate armi. Ogni via di salvezza così sprezzata, i destini della città era mestieri si compissero, e vindice degl' iniqui fatti, delle insane pretensioni fu il già tentato esperimento delle armi.

Circondati dalla morte, fra gli orrori del sangue e della guerra civile, non mancava però neanche in quell'ora suprema chi a prolungare e raddoppiar le sventure della desolata città intendesse: imperciocchè il Mileti, e il la Cecilia, non men che altri, abbandonato talvolta il teatro della guerra, correat furibondi là ove ne bolliva il seme, alla riunione dei deputati a Monteoliveto, e le nuove del conflitto narrando, e gli animi maggiormente agitandone, non v'era partito estremo a che non li spingessero. Che anzi perchè i fatti sensibili non fossero mancati a commuovere nel più alto

grado gli affetti, in una di quelle volte il la Cecilia, raccolto dalla strada grosso proiettile di piombo, con irato cipiglio a quei deputati il mostrava, accoppiando al maligno fatto, le più maligne parole — *Ecco come Re Ferdinando tratta i rappresentanti della nazione* — E ben l'effetto corrispose alla aspettazione del triste uomo; chè a tal vista la già trasmodante ira di quei congiurati più freno non ebbe, e prorompendo ad un tratto nelle furibonde esclamazioni di — *morte al tiranno — viva la Costituente*, gli ultimi atti di ribellione, per quanto la cresciuta agitazione il consentì, fecersi a consumare. Costituitisi all'istante per proprio diritto in permanente seduta, dichiarato di poca fiducia della nazione chiunque dal loro seno si allontanasse, e messa alla loro esclusiva dipendenza la guardia nazionale, un così detto *comitato di pubblica sicurezza* creavano, e nelle mani di Ottavio Tupputi, Vincenzo Lanza, Ferdinando Petruccelli, Gennaro Bellelli e Gaetano Giardini, elettine a membri, ogni rappresentanza governativa riponevano (9). Del ribelle consumato atto davasi comunicazione al Ministero, e prima deliberazione del comitato fu quella d'inviar col mezzo di Carmelo Faccioli uffizio al Generale Comandante le armi della real piazza, e provincia, perchè fatte note le ragioni del conflitto fra la truppa e i cittadini, impedisse all'istante ogni ulteriore violenza. Con questo uffizio che Silvio Spaventa qual segretario del comitato di proprio pugno vergò, ed Ottavio Tupputi qual presidente sottoscrisse, ben per la seconda volta dichiaravansi unici rappresentanti della nazione, ed in seduta permanente costituiti (10). E poichè soddisfacenti per essi non furono le risposte che quell'autorità giustamente inviava, cioè che le ostilità della truppa sarebber cessate non appena dai ribelli si fosser le armi deposte, una seconda deliberazione era presa, e Luca de Samuele Cagnazzi la soscriveva, con la quale i deputati Giovanni Avossa e Gabriele Pepe, erano a quella autorità istessa spediti, per ottener con la imponente parola ciò che erasi già allo scritto precedentemente negato (11). Di audacia non mancarono gli orali messaggi nel sostenere l'assurda proposta, e ben mostraron con tal fatto, come essi partecipassero alle sediziose mire: ma respinti di bel nuovo, chè stoltamente pretendeano dover le milizie sole dal conflitto sostare, la guerra più che mai accanita tuttavia perdurava.

Vinta la prima resistenza, le milizie intanto a buon passo inoltravansi; ma non ostante che ad ogni tratto le speranze degl'insorti scemassero, il coraggio però in essi non indebolivasi, e fieri sosteneano da per ogni donde l'attacco. Valevoli pruove dimostrano, che al tremendo conflitto, fra i mille, preser parte Giovanni Briol, Giuseppe Avitabile, Filippo Coppoletta, Andrea Curzio, Giovanni de Grazia, Lorenzo Jacovelli, Luigi Leanza, Emmanuele Leanza, Luigi Palumbo, Girolamo Palumbo, Raffaele Laurelli, Giuseppe Lavecchia, Stefano Mollica, Baldassarre Bottone, Francesco de Stefano, Michele Viscusi, Ovidio Serino, Giuseppe Piscitelli, Pasquale Conforti, Luigi Sangiorgio, Salvatore Sangiorgio, Pasquale Ruffo Scilla, Gaetano Giordano, Gaetano Siniscalchi. Sprone a tanto accanimento si erano, non pure le nuove sparse da Pasquale Cimmino e da altri su la prossima fuga del Re, derivata da concepito timore, che le speranze di potenti soccorsi dalle vicine provincie e dalla flotta Francese in questa rada fermata, la cui cooperazione avea già per lo innanzi il deputato Pica annunciata. Le quali speranze, se frustrate tornarono, non fu perciò trascurato di provarle; imperciocchè mentre Costabile Carducci emissari con sue lettere spediva al comandante della guardia cittadina nella provincia di Salerno, perchè a soccorso dei combattenti col maggior numero degli armati movesse (12), una deputazione (messaggi Giuseppe Ricciardi ed altri) con le identiche insinuazioni all'Ammiraglio Francese spedivasi (13). Colpa non fu certamente dei ribelli, se vani tornarono i perversi tentativi dei deputati; ma a prolungare i prodotti mali poco mancò non sopraggiungesse il funesto disegno del Carducci. Conciossiachè alla lettura della eccitante scritta ed all'annuncio degli occorsi fatti, generatasi grave agitazione in Scafati, molti ad apprestare il chiesto soccorso si mostraron determinati a piombar con le armi su la capitale. E vigore a questi divisamenti accreosca Errico Mambrini in Salerno, poichè fatta dispensare molta munizione da guerra, che nel giorno precedente avea qual pubblico funzionario richiesta (14), e fatti segnalare da' posti telegrafici non pure alle vicine che alle lontane provincie i pericoli della capitale, ed il bisogno di armato soccorso, ordini spediva ai vicini comuni, perchè ogni maniera di viveri e di

alloggio apprestando, avesser favorito il passaggio della cittadina milizia (15). Santolo Romano d'altronde, che della cospirazione mostrandosi anch'esso partecipe, aveva sin dai primi albori del giorno preconizzato in Pomigliano d'Arco quel conflitto, che non andò guari ad avverarsi nella Capitale, riunita quella gente che meglio potè, desto in essi sotto la influenza del timore mantenne lo spirito di sedizione, a tutti sotto pena di fucilazione imponendo di attraversar con le armi il cammino alle Regie truppe, nel caso che per unirsi a quelle della Capitale, da Avellino e da Nola fosser provenute. Ma nelle prime ore del giorno 16 Maggio sopraggiunto il deputato Avossa in Salerno, ogni sinistro progetto era dalle apportate nuove della più compiuta vittoria delle Reali truppe sviato.

La ostinata resistenza dei faziosi pertanto divenuta debole, e quindi nessuna per l'eroico valore delle gloriose milizie, il guerresco fuoco col finir del giorno cessava, ed alla riunione dei deputati, per Sovrano comando disciolta, inviavasi, per la personale sicurezza, la militare garanzia. Eppure mentre la impareggiabil Clemenza di FERDINANDO II sfogorava con sì chiare prove verso coloro che alla sociale sicurezza ed al sovvertimento della Monarchia avevano con tanti e sì orribili modi attentato, questi con ingrato inaudito esempio una scritta in quel supremo momento formolavano, nella quale protestando in faccia all'Italia, e all'Europa intera, che la *Camera Sovrana, rappresentante della Nazione* erasi disciolta, perchè aggredita dalla violenza delle armi, dichiaravano che sol provvisoriamente quelle sedute sospendendo, le avrebbero quanto prima ricominciate ove meglio il desto se ne fosse presentato, per emettere le deliberazioni reclamate dai diritti de' popoli, dalla gravità della situazione, e dai principi della conculcata umanità e dignità nazionale (16). E scritta cotanto ingiuriosa, nella quale men che i loro principi di sovvertimento, dimostravan quanta parte essi nelle perdurate sciagure avuto si avessero; nel giorno 27 maggio di quello stesso anno per opera del deputato Giuseppe Massari sur un giornale di Firenze, intitolato *la Patria*, pubblicavano.

Così compiute le sanguinose scene del memorando giorno, non rista-

van però i politici agitatori dalle sovversive loro pratiche , e quelli stessi che mali cotanto funesti avean su questa città richiamati , ben di altri esser doveano i tristi istrumenti. Fra i nuovi tumulti nella Capitale suscitati ed altrove , fra le nuove colpevoli macchinazioni , di che non accade ora parlare (*) , altra se ne aggiungeva non meno perfida ed esiziale. Uomo all'Italia funesto per gli esagerati principi di politiche utopie, Vincenzo Gioberti , nell' ottobre del 1848 nuovi progetti di democratiche riforme nella non mai paga mente agitando , quanti dall' Italia avesser voluto convenire per concorrere con l' ingegno e con l' opra al miglior successo dei sovversivi proponimenti , a congresso in Torino radunava. Al sedizioso invito senza indugio corrispondevano i sudditi di questo Reame Pietro Leopardi , Silvio Spaventa , Giuseppe Massari , Pier Angelo Fiorentino , Giov. Andrea Romeo , Domenico Ricciardi , Francesco Perez e Francesco Ferrari ; che anzi i disegni stessi di Gioberti superando , che a democratica lega Italiana soltanto accennavano , la indipendenza e la separazione della Sicilia da questo Reame a propor si faceano. Nè di energia e di commovente eloquenza al bisogno mancarono i nominati Massari e Romeo , perchè nel seno alla sediziosa adunanza la opinion loro trionfasse , e di antichi vantati dritti ragionando , ed ogni maniera di eccessi e di barbarie a quel Sovrano apponendo , che pur di tanti benefizi aveva i suoi popoli colmato , faceán si che il ribelle progetto venisse a pieni suffragi accettato.

Le pruove dei discorsi fatti , di che la città intera fu contristata spettatrice , risultano da elementi invincibili , nei quali la pruova testimoniale primeggia , e vengon fatti saldi ed incontrastabili dalla pessima condotta politica , non pure in questa , ma in altre ben tristi epoche dai prevenuti mostrata. Nè di documenti e di reperti è povera l' accurata istruzione giudiziale all' uopo compilata : perciocchè oltre a quelli di sopra accennati , ben altro importante documento presso Vincenzo Tavassi assicuravasi , dal quale senza dubbio risultano le pretensioni che , nel seno della cospirazione deliberate , all' eccidio del fatale giorno furon cagione (17). I quali

(*) Alludesi specialmente ai fatti sediziosi del 5 e del 6 settembre 1848 in Napoli , a quelli seguiti nelle Calabrie , e agli altri del 29 gennaio 1849 nella Capitale.

reperiti mentre le accennate cose acconciamente chiariscono, d'altra banda la pruova somministrano di altro punibile reato, di che per detenzione di carte e stampe criminose imputabili sono Silvio Spaventa, Raffaele Laurelli, Niccola de Luca, Luigi Leanza, Pasquale Conforti, Vincenzo Tavassi, Antonio Cimmino, Lorenzo Jacovelli, Giovanni de Grazia, Francesco Trinchera, Giuseppe Avitabile; e per detenzione di armi vietate il nominato Niccola de Luca, Giovanni Briol, Gioacchino Basile e Francesco de Stefano risponder debbono. I fogli periodici di Torino d'altronde, non che la condotta dal Leopardi spiegata durante la sua missione di Ministro Plenipotenziario presso il Re di Torino, chiarita col testimonio delle autografe corrispondenze, dimostrano a ribocco quanto è a lui con la correttezza di Spaventa e degli altri accagionato.

Ed è in questo luogo che deesi puranco esporre, come il nominato Francesco de Stefano, non pure di questo, ma di altro reato ancora risponder dee alla giustizia, che sebben consumato nella Provincia di Salerno, pure per le disposizioni dell'art. 495 proc. penale, ne va l'esame al presente giudizio riunito.

Segretario all'esattore fondiario del Comune di Sanza in Salerno, egli il de Stefano nel 20 settembre 1847, all'insaputa di quel funzionario, conferivasi armato di schioppo e di stile in un fondo di proprietà di Giulio de Benedictis in contrada Agno, e per la costui inadempienza al pagamento della fondiaria contribuzione, pretendea imporre sequestro su i frutti ancora attaccati al suolo. Indarno l'affittatore di quel fondo Giovanni d'Amato, con l'esibizione di un ricevo dal quale appariva nulla spettare al de Benedictis, volle sviare il disegno del de Stefano, giacchè questi con la usurpata qualità tenace nel suo proponimento perdurava. Dal che derivatane resistenza da parte dell'Amato, il de Stefano col mezzo di due guardie rurali procedeva all'arresto del resistente d'Amato, che avvinto tra lacci, era alle prigioni circondariali menato. E perchè l'arbitrio usato occulto rimanesse, il de Stefano dopo la consumazione del reo fatto, onde sottrarsene alla responsabilità, procuravasi da quell'esattore un ordinativo con precedente data, dal quale appariva essere stato a quel sequestro autorizzato.

Ma la fraude con la istruzione chiarivasi, e contro di lui dopo spedito il mandato di arresto, e decorsi i termini legali, davasi pur cominciamento al giudizio contumaciale, che rimaneva interrotto per la sopravvenienza dell'altro sopra riferito reato.

Di tutti i sopraenunciati prevenuti intanto, dei quali Antonino Cimmino per condanna a pena criminale riportata nell'ottobre 1847 dalla Commissione Militare subitanea in Reggio, è recidivo in misfatto, ed il de Stefano è per le discorse cose reiteratore, i soli qui appresso nominati trovansi in potere della giustizia, ed è mestieri procedersene al giudizio.

In conseguenza — Il Procurator Generale del Re

A C C U S A

1. Saverio Barbarisi, fu Giuseppe, di Foggia, di anni 69, Avvocato,
2. Luca de Samuele Arcidiacono Cagnazzi, fu Ippolito, di anni 87, di Altamura,
3. Pasquale Amodio, fu Niccola, di Accettura in Basilicata, di anni 49, Avvocato,
4. Antonino Cimmino, fu Franco, di Colonna in Reggio, di anni 57, Avvocato,
5. Giuseppe Pica, di Gio. Battista, di Aquila, di anni 36, Avvocato,
6. Silvio Spaventa, di Eustachio, di Bomba nell'Abruzzo Chietino, di anni 27, Avvocato,
7. Niccola de Luca, fu Lorenzo, di Campobasso, di anni 27, legale,
8. Giovanni Avossa, fu Clemente, di Salerno, di anni 41, Avvocato,
9. Antonio Scialoja, di Aniello, di S. Giovanni a Teduccio, di anni 32, Avvocato,
10. Giuseppe Avitabile, fu Carmine, di Napoli, di anni 39, proprietario,
11. Giuseppe Barletta, fu Giuliano, di Napoli, di anni 28, Vice Prefetto dell'Albergo de' Poveri,

12. Giovanni Briol, fu Giovanni, di Bordeaux, di anni 41, compositore di balli de' Reali Teatri,

13. Filippo Coppoletta, fu Gio. Battista, di Sellia in Catanzaro, di anni 26, medico,

14. Andrea Curzio, di Annibale, di S. Angelo Fasanella, di anni 23, studente,

15. Cesare Napolitano, fu Antonio, di Napoli, di anni 37, proprietario,

16. Raffaele Crispino, fu Pasquale, di Napoli, di anni 52, ex Cancelliere di Giudicato Regio,

17. Francesco Ferraro, di Vincenzo, di Napoli, di anni 26, farmacista,

18. Pasquale Cimmino, fu Pietro, di Amalfi in Salerno, di anni 35, negoziante,

19. Giovanni Gerino, fu Carlo, di Livorno, di anni 50, fabbricante di cappelli,

20. Santolo Romano, di Salvatore, di Pomigliano d'Arco, di anni ... negoziante,

21. Giovanni de Grazia, di Biagio, di Calvello in Basilicata, di anni ..., legale,

22. Lorenzo Jacovelli, di Gerardo, di Picinisco in Terra di Lavoro, di anni 41, Avvocato,

23. Giuseppe Lavecchia, fu Antonio, di Napoli, di anni 57, possidente,

24. Stefano Mollica, fu Giovanni, di Lipari, di anni 41, medico,

25. Girolamo Palumbo, di Giuseppe, di S. Giovanni a Piro, di anni 26, pizzicagnolo,

26. Luigi Palumbo, di Giuseppe, di S. Giovanni a Piro, di anni 25, pizzicagnolo,

27. Luigi Leanza, fu Emmanuele, di S. Giovanni a Piro, di anni 29, proprietario,

28. Emmanuele Leanza, di Francesco, di Casalnuovo in Calabria Ultra 1^a, di anni 28, legale,

29. Raffaele Laurelli, di Filippo, di Cosenza, di anni 49, proprietario,

30. Francesco de Stefano, fu Giuseppe , di Sanza in Salerno , di anni 48, possidente,

31. Francesco Trincherà , di Oronzo , di Ostuni in Lecce , di anni ... professore di lettere,

32. Mariano Vairo, fu Gaetano, di Napoli , di anni 46 , proprietario,

33. Michele Viscusi, di Palermo, di anni 42, Ispettore generale della pubblica illuminazione ,

34. Andrea Zir, fu Martino, di Napoli, di anni 40, proprietario ,

35. Giovanni Basile, fu Marino, di Napoli, di anni 31, cappellaio ,

36. Ovidio Serino, fu Francesco, di Carifi in Salerno , di anni 35, Sacerdote,

37. Vincenzo Tavassi, fu Gio. Battista, di Napoli, di anni 70, Notaio,

38. Giacomo Sabatino, di Vincenzo, di Napoli, di anni 27, cantiniere,

39. Baldassarre Bottone, fu Melchiorre, di Napoli , di anni 43 , proprietario,

40. Raffaele Toriello, fu Mariano , di anni 49 , di Napoli , impiegato civile,

41. Niccola Toriello , fu Mariano , di anni 46 , di Napoli , impiegato civile,

42. Giuseppe Piscitelli, fu Biagio, di Napoli, di anni 28, Flebotomista,

43. Raffaele Arcucci , fu Giuseppe , di Napoli , di anni 24 , proprietario,

44. Pasquale Conforti, fu Luigi, di Calvanico, di anni 38, negoziante,

45. Antonio Piscopo, di di Napoli , fabbricante d' olio di lino,

1.° Di cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato nel fine di distruggere e cambiare l' attuale forma governativa , ed eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l' autorità Reale ; non che di avere con effetti eccitata la guerra civile fra gli abitanti della stessa popolazione : reati consumati nella Capitale il giorno 15 Maggio 1848, ai termini degli articoli 123, 129 leggi penali :

2.° Il nominato Silvio Spaventa, e

46. Pietro Leopardi , di Giacomo , di Amatrice nel 1° Abruzzo Ulteriore, di anni 51, letterato,

Di cospirazione avente anch' essa per oggetto di distruggere e cambiare l' attuale forma del governo , attentando alla integrità del Reame , col progetto di separare e rendere indipendente da questi Reali Domini la Sicilia oltre il Faro , ed eccitando all' uopo quegli abitanti ad armarsi contro l' autorità Reale: reati consumati in Torino nell' ottobre 1848 , ai termini dei menzionati articoli 123 , 129 leggi penali.

3.° I nominati — Niccola de Luca — Giovanni Briol — Gioacchino Basile e Francesco de Stefano ,

Di detenzione d' armi vietate senza licenza in iscritto della polizia , ed il detto de Stefano altresì di asportazione di dette armi , e di arresto arbitrario in persona di Giovanni d' Amato ; non che di reiterazione di due misfatti , ai termini degli art. 85 , 86 , 169 leggi penali.

4.° I ripetuti — Niccola de Luca — Silvio Spaventa — Luigi Leanza — Pasquale Conforti — Vincenzo Tavassi — Antonino Cimmino — Lorenzo Jacovelli — Giovanni de Grazia e Giuseppe Avitabile ,

Di detenzione di carte criminose ; ed il detto Antonino Cimmino da ultimo anche di recidiva in misfatto , ai termini degli art. 78 e 79 leggi penali e del Real Decreto del 6 novembre 1849.

PER LO CHE RICHIEDE

Che serbate le regole di rito , si proceda innanzi la G. Corte Speciale.

Dato all' ufficio della Procura Generale del Re , il di 11 giugno 1851.

FILIPPO ANGELILLO

ELENCO DEI DOCUMENTI

AI QUALI SI ACCENNA NELL'ATTO DI ACCUSA

(1) PROGRAMMA, DEL NUOVO MINISTERO, APPROVATO DA S. M. IL RE.

1.° Determinare il giorno della elezione de' deputati al più presto possibile, secondo la presente legge provvisoria elettorale, ma con l'allargamento che si possano eleggere deputati gli uomini forniti di capacità, e ciò indipendentemente dal censo, che ogni altro deputato deve provare, rimanendo ribassato il censo dei deputati ed eguagliato a quello degli elettori.

2.° Elezioni circondariali dirette de' deputati pel numero totale di ciascuna provincia, e spoglio dei voti presso la Commissione centrale di scrutinio nel capoluogo della provincia. Il censo degli eligibili verrà ridotto a quello degli elettori, dichiarandosi dippiù elettori ed eligibili tutte le capacità.

3.° Per capacità s' intende l'esercizio lodevole ed attuale delle professioni facoltative, del commercio, delle scienze, lettere e belle arti e dell'industria.

4.° Per questa prima volta il Re volendo raccogliere dal voto pubblico i nomi di coloro che si stimeranno più degni di far parte della Camera dei Pari, commette a ciascun collegio elettorale di presentare un notamento di quelli che si stimeranno tali nelle rispettive provincie, ed ancora nelle categorie indicate nello statuto, e ciò ad oggetto di scegliere per ora sulle dette note il numero di cinquanta Pari.

5.° Aperto che sarà il Parlamento le due Camere di accordo col Re avranno la facoltà di svolgere lo Statuto massimamente in ciò che riguarda la Camera dei Pari.

6.° Istantanea spedizione di agenti diplomatici per istringerci francamente in lega con gli altri Stati d'Italia.

7.° Mettere a disposizione della lega Italiana un grosso contingente di truppe, che tostamente parta dalla nostra frontiera, ed intanto far partire subito un reggimento per la via di mare.

8.° Le bandiere Reali verranno circondate da' colori Italiani, si che formino un solo corpo di bandiera.

9.° Continuare ad affrettare con premura l'armamento delle guardie nazionali di tutto il Reame.

10.° Invio di delegati organizzatori nelle provincie, muniti d'istruzioni, che verranno fornite dal Ministero dell'Interno, ovvero collazione di simili poteri agl'Intendenti delle Provincie.

(2) PROCLAMA DELLA SUPREMA MAGISTRATURA DEL REGNO.

Viva la Costituzione del 1820 riformata sopra democratiche basi. Cittadini, ed ancora convinti non siete delle frodi ed inganni del nostro tirannico governo; non vedete voi che il dispotismo più profondo mette le sue radici sotto l'ombra illusoria di una Costituzione foggiate a bella posta da volponi Ministri traditori della patria? Un infame propaganda esiste nel Regno, che spedisce ovunque emissari, che con promesse e danari fomenta il partito realista e dispotico, per a suo tempo portarci l'ultimo crudele sterminio; e voi aspetterete che s'ingrossa? I nobili, salvo la

pace dei veri liberali , gl'impiegati d'ogni classe , salvo gli onesti cittadini, gl' infami satelliti della polizia sono in mezzo a questa nera congiura contro l' umanità e la patria. Quei grandi che la Paria agognavano , la promuovono a tutt' uomo , onde così ritornare all' antico predominio. Cittadini , ricordate le tante svergognate giovani figlie, il dritto con. . . . , che questi mostri vantavano sopra le vergini spose : ricordate le torture , le carneficine del feudalismo : rivedete i ruderi de' loro castelli : visitate i rottami di quelle oscure caverne e prigioni, ove il macello si faceva dell'umana carne ; e se l'ira il furore e l'antica rabbia potessero costoro sfogare , sarebbero bastevoli tutte le anime del nostro Regno ? No per Dio ! La sete del sangue è immensa , inestinguibile. A questa congiura ci dà mano potente il ministero. Vedete come ognuno impiega i propri amici , parenti e congiunti: e vedete come procrastina la causa della Lombardia. Siamo insino ad ora , ed ancora non si è dichiarata guerra formale al barbaro austriaco. A nostri sforzi si è spedito qualche pugno di truppa, ma senza artiglieria sufficiente, senza obici, perchè vi basta che la flotta spedita in crociera per Venezia , è stazionaria in Brindisi. Vi basta che si sono dati ad imprestito diciassette milioni all' Austria per far guerra all' Italia. Vi basta che si paghino gl' interi soldi all' infame del Carretto , a Campobasso , a Morbillo , a Cocle , a Santangelo e simili mostri per i buoni servizi prestati; cioè per averci assassinati , spogliati , traditi e venduti più che schiavi. Vi basta che del Carretto è in Napoli : ha dormito sinora a Palazzo , e vi è tuttora corrispondenza e con questo e con Vial e cogli altri boja dei buoni cittadini — Santo Ministero io ti adoro , è l' atto di fede che il superstizioso Sant'uffizio faceva alle innocenti vittime : sarebbe per te singolare favore e grazia—Cittadini, Cittadini a voi, guardate le prigioni, l'esilio, la mannaia, la forca, la morte la più spietata e barbara, ecco il dono della tirannia che ci offre in grazia della vostra pazienza. No per Dio, non isperate pietà da un tiranno avvezzo alle stragi , alle crudeltà —Noi, noi nel 1820 usammo rispetto sommo, venerazione, amor sincero a Ferdinando IV, ed ei fingeva e simulava con noi da padre che abbraccia la propria prole ed ordina tradimento e spergiuo, e dopo fece di noi lo scempio più atroce, e la car-

neficina la più tremenda. Cittadini il sangue versato dai nostri fratelli grida vendetta al trono dell' Eterno , al tribunale della natura , all' altare dell' umanità. Dio ci à creati liberi. Cristo ci à redenti da dura schiavitù , perciò sentite scolpito a vivo nell' animo il sentimento di libertà di patria : la natura comanda che ogni cittadino difenda la sua eguaglianza , e l' umanità non può resistere di essere umiliata ed oppressa dal dispotismo crudele —

Cittadini , Cristo ci chiama ad esser tutti fratelli per così formare un solo ovile , una sola volontà , ed un solo pastore ; un sacro governo che garantisca la vita , l' onore , le sostanze nostre. E voi che dite ? All' armi , all' armi in nome di Dio , vi prega il magistrato supremo centrale del Regno — all' armi , all' armi vi prega in nome di Cristo , della natura , dell' umanità pel riacquisto dei vostri divini sacri dritti , della vostra libertà , della vostra periclitante patria. A che pro la vostra vita senza libertà , senza patria. Ahi , il dispotismo ci ridusse vili strumenti al suo servaggio ; e voi , voi soldati , che i primi foste nel 1820 a scuotere il tirannico giogo , voi i primi giuraste quella costituzione , che il tradimento e la frode sospese , e il ferro del barbaro ne arrestò il corso. Questa è tuttora nel suo pieno vigore , e voi impugnerete la spada contro quella stessa costituzione , che voi proclamaste , che voi giuraste , che voi difendeste a costo del sangue. Voi rivolgereste le spade contro i fratelli che la richiamano in vigore , contro del sangue proprio che vi sostiene , che vi à generati , e nutriti ? Voi , Cielo inorridisco ! Voi imbrandirete il ferro per svenare la propria madre , la patria , perchè , per eseguire la fucilazione dei cittadini , come il tiranno fece dopo del 1820. Voi prima d' indossare la divisa militare , eravate cittadini , e con la divisa voi non abiuraste di essere cittadini , dunque siete cittadini , e da cittadini vorreste voi cangiarvi in carnefici e fratricidi. No , no , anzi correte , correte ad unirvi ai cittadini per la difesa della patria avvilita ed oppressa. Svizzeri , popolo di eroi , voi siete liberi , voi per la patria libertà versaste tutto il sangue vostro , ed ora che un popolo vuole acquistare la libertà sua , voi sarete per opporvi ? No per Dio , il vostro sentimento vi dice , che voi concorrer dovete alla santa causa per aver più fratelli , e fratelli , che col sangue loro vi sosten-

tano, e vi amano di tutto cuore. Fratelli, fratelli, vendichiamo il sangue dei martiri, che la tirannide versò. Celentani, vendichiamo il sangue dei prodi. Calabresi il freddo cenere dei fratelli Bandiera con tante e tante sacrificate vittime, chiedono dal sepolcro vendetta del sangue loro. Abruzzesi, che in vari punti del vostro bel paese versato fu il cittadino sangue dal dispotismo soccorso dalla superstizione, questo v'invita al soccorso dei fratelli, che si sollevano per la salvezza della patria. Tutti, tutti della bella Partenope che dal 1820 in poi o siete stati assassinati personalmente, o in persona dei vostri parenti e congiunti, con le armi correte per vendicare i vostri dritti, il sangue vostro, e sollevare l'umanità posta fra duri ceppi e catene dal tirannico furore di un despota, che altro non respira che stragi, sangue, e morte. All'armi, all'armi in nome di Dio e del gran precursore di Cristo, il Battista, sotto cui milita questo supremo magistrato. All'armi, all'armi vel prego in nome di tutta Italia, che a costo del sangue desidera essere redenta: all'armi, salvate la patria, salvate la vita vostra, salvate l'onore delle vostre famiglie, salvate le vostre sostanze, salvate la santa religione che professate, perchè se n'è troppo abusato il dispotismo e la superstizione. Sì, sì fratelli all'armi. Per Dio all'armi e sulle armi giuriamo di salvare la patria oppressa e la religione avvilita, o morire svenati per amore della patria e della religione. Cittadini, vi trascrivo letteralmente gli articoli che reggono la legge, già sanzionata dalla suprema magistratura. Leggi provvisorie, acciocchè non si cada nell'anarchia, o nel comunismo. Ogni governo provvisorio del Regno, è necessario che abbia una norma per l'amministrazione della giustizia. Insino alla riunione del parlamento Nazionale, e *costituente*, che emetterà le opportune sanzioni, si osservi e si faccia osservare:

1. Chiunque profanasse la religione Cattolica, come base di nostra rigenerazione, come principio del nostro riscatto, come unica e sola alla nostra eterna salute, sia col massimo rigore punito:

2. Sarà dichiarato pubblico nemico e come tale fucilato qualunque ecclesiastico, che abusando del suo sacro ministero, eccitasse i popoli al servaggio, in qualunque modo dissuadendolo a prender le armi per rivendi-

care la costituzione del 1820, solennemente giurata dal Re, da' Vescovi, dall'armata e da tutta la nazione, e che ci è stata repressa dalle armi Tedesche e per tradimento usato dal Re spergiuro, e da pochi deputati e generali infami.

3. Parimenti sarà dichiarato pubblico nemico, e come tale fucilato ogni Capitano, Ufficiale subalterno, sottuffiziale, e qualunque persona tiene comando di armi, che non si rivolga a sostenere la sacra legione, e non eviti lo spargimento del sangue cittadino.

4. Qualunque cittadino concorre liberamente a somministrar vettovglie ed ogni altro mezzo di sussistenza alla sacra legione, riscuoterà il corrispondente ricevo, e sarà indennizzato e premiato come merita dal governo, a misura che se ne avrà l'opportunità.

5. Chiunque comandante della Sacra legione non darà esatto conto dei mezzi e dei sussidi ricevuti a chi di dritto, sarà come pubblico ladro condannato ai ferri per sette anni: i suoi beni saranno confiscati a pro dei cittadini che dovranno essere indennizzati e premiati: se poi per aver rivoltato a suo particolar profitto alcuna cosa, fosse accaduto che la sua truppa si sbandasse per languore, sarà fucilato.

6. Chiunque approfittando della insurrezione, si rivolgesse a private vendette con omicidio, attentasse all'onor delle famiglie, violasse le altrui proprietà, come promotore di guerra civile schifosa e nefanda, sarà immediatamente fucilato.

7. Tutti i militari e tutti gl'impiegati che per la causa del 1820 sono stati destituiti, imprigionati, esiliati ec., se prontamente si cooperino alla rivindica di quella giurata costituzione, saranno reintegrati e promossi nei loro impieghi convenientemente all'antichità di servizio, e saranno dal tesoro nazionale indennizzati equamente per i danni sofferti sotto la tirannia.

8. Tutti gl'impieghi civili, militari, amministrativi, giudiziari e benefici Ecclesiastici saranno dati esclusivamente a coloro che concorrono coi loro mezzi qualunque alla sacra revindica della non peritura costituzione del 1820, proporzionatamente però alle loro capacità.

9. La guardia nazionale è sacra, perchè rappresenta la Sovranità del

popolo, ma perchè gl' intrighi del governo vi à fatto intrudere parecchi birbanti, così tutti i buoni e vere guardie nazionali, vestiti della loro sacra divisa si faranno il dovere di pronunziarsi coraggiosamente per la sacra legione come parte integrale della stessa; ed i profani, qualora non deponessero le armi, immediatamente saranno fucilati.

10. La Sacra legione non è che una colonna mobile della guardia nazionale, che ristabilita la memorabile Costituzione, ritornerà al suo posto.

11. Il parlamento *costituente* legalmente eletto da tutti i cittadini, darà subito subito le provvidenze per la partenza di un poderoso esercito in Lombardia: le loro sedute sieno tutte efficaci: le loro discussioni sieno brevi, succinte e compendiose: sin dal momento protestiamo contro lo sfoggio dell' eloquenza, contro i lunghi ragionamenti: vogliamo il parlare sentenzioso ed operativo, perchè la patria ha estremo bisogno di fondare un radicato e stabile governo.

Fratelli — Scuotetevi e mantenete il vostro sacro giuramento. Cittadini, all' armi, per Dio all' armi: disperdiamo i nostri nemici, vendichiamo tanto sangue sparso dal tiranno, ed una volta per sempre risorgiamo liberi, perchè liberi ci vuole Iddio grande Architetto dell' Universo, liberi ci vuole Cristo nostro Salvatore, liberi ci vuole il gran Santo protettore della Costituzione del 1820, liberi ci vuole la natura, l' umanità che smanìa pel riacquisto dei dritti suoi. Patriotti, fratelli, cittadini, all' armi, all' armi, che non dobbiamo deporre, se non quando vedremo davvero salvata la patria, e *radicata la costituzione del 1820, riformata sopra democratiche basi, e piantata per sempre la nostra vera libertà.* Viva Pio IX. Viva la costituzione del 1820. Viva l' unione, e l' indipendenza Italiana — mora — mora il mal governo — Dato dalla Suprema magistratura del Regno il di 9 maggio 1848. Per copia conforme il G. Oratore G. S. Il Segretario G. de P.

(3) LE SETTE CONTRADIZIONI CAPITALI.

A coloro che non sono onninamente privi di buon senso.

1. Sconfitta degl' inimici della libertà ed indipendenza Italiana e concorso della volontà dei Sovrani d'Italia pel conseguimento di tale sconfitta, *son cose che star non possono insieme.*

2. Donazione di libertà a' nostri simili, e privazione di libertà, *son cose che star non possono insieme.*

3. Lega di un corpo quale che siasi, e risoluzione di tutte le molecole delle parti tutte di tale corpo, *son cose che star non possono insieme.*

4. Libidine di cariche e di onorificenze, ed opposizione ai voleri dei Re, *son cose che star non possono insieme.*

5. Dimostrazioni meramente verbali dei popoli, e determinazioni dei Re ad operare il bene della nazione, *son cose che star non possono insieme.*

6. Concessioni sinora ottenute dalla nazione napoletana, e solida e duratura libertà, *son cose che star non possono insieme.*

7. Continuazione dell' attuale sistema, così detto costituzionale, ed intervento di certi deputati alla camera, *son cose che star non possono insieme.*

Ma perchè?

Per la contraddizion che nol consente.

(4) PROCLAMA

Viva la Costituzione del 1820, modificata sopra più larghe basi.

Viva la Camera Costituente — Abbasso la Parìa.

Sino a quando resterà avvilita ed oppressa la nostra carissima patria? Sino a quando il sangue sparso dai nostri fratelli rimarrà invendicato e vilipeso; sino a quando supporteremo le dure catene della tirannia e dell' infame schiavitù? Sino a quando trionferà il dispotismo? Non più per Dio, non più. È stancata la nostra pazienza, siamo ridotti all' estremo. All' armi fratelli miei all' armi; riprendiamo i nostri dritti; rivendichiamo il nostro

sangue ; riacquistiamo la libertà, la patria, che la natura e Dio ci elargivano.

Cittadini, a che finora giovò il sangue versato dei nostri fratelli Calabri, Celentani, Aquilani e di Civita di Penne? A che servirono tante dimostrazioni, che a molti costò il sangue e la vita? A che servirono tante dimostrazioni, le proteste, gli scritti, le stampe? Non ci lusinghiamo: Sì, il tutto servi a vieppiù illuderci ed ingannarci. Di fatti dal 29 gennaio in poi speranzosi attendevamo si sciogliessero le nostre dure catene, si sollevasse l'oppressa umanità, si restituissero i suoi dritti, ma vieppiù aggravati fummo di peso maggiore col più solenne inganno di una infame costituzione per così contentarci e burlarci, quasi che l'umanità si contentasse del nome, e non di opere, sostanze e fatti.

Cittadini chi ci governa? La stessa tirannide, la stessa legge scritta col sangue, lo stesso dispotismo. Chi dirige i nostri destini? Gli stessi ministri traditori, usurpatori dei nostri dritti, che per quanti se ne fossero cangiati dal 29 Gennaio in poi, pure la tirannide seppe dalla fogna de' pessimi scegliere al posto i più mostruosi. Chi regge il braccio di questi tristi? Gli stessi impiegati Delcarrettiani, Coclisti, Santangelisti, e simili di lor catena — Chi presiede la nostra armata? Gli stessi carnefici dei nostri fratelli, e del nostro più caro, carissimo sangue. Chi garantisce il nostro onore, la nostra vita, le nostre fortune? Gli stessi mostri della polizia — Chi custodisce le nostre Finanze? Le stesse arpie, gli stessi rapaci-lupi — Che ne sono dei nostri carnefici Delcarretto, de Cristofaro, Cocle, Santangelo e simili mostri? Son in mezzo di noi, ed a questi ed a migliaia d'impiegati destituiti si paga l'intero soldo, come se non fosse loro bastevole quanto sinora rubarono alla nazione, ed intanto si forza il cittadino a tre milioni d'imprestito? Come cammina la ministeriale politica? osservate il giornale ufficiale — Prima si asserisce che il governo Pontificio avea negato il passaggio delle nostre truppe per la Lombardia: poi che avea permesso farle passare a battaglioni; con un altro numero, dice, che passerebbero per Roma, perchè il desiderio dei Romani era di vederle passare in mezzo di loro —

Con un altro numero si dice, che più non passeranno per Roma, perchè sarebbe troppo lungo il tragitto — Finalmente col foglio di Sabato 29 Aprile si dice, che il Governo Pontificio non à voluto lo sbarco della nostra truppa in Ancona; che si è spedito un corriere all' oggetto; che sbarcheranno frattanto nella nostra Pescara. Questa sera poi per via telegrafica si annunzia, che proseguiranno il cammino, perchè? perchè la rivoluzione di Vienna à scannato due personaggi con Fichelmont, e l'Imperatore è nelle mani del popolo — Scossa tremenda. Quante contraddizioni! Ma quante frodi ed inganni quivi si annidano? Ma il soccorso per la Lombardia??? E fra tanti assassini e carneficine che più si aspetta? Forse fidate nel 29 Gennaio? Un governo stabile, savio è per voi, così proclamava la sovranità del popolo Ferdinando IV nel dì primo maggio 1811. Il popolo sarà sovrano, ed il Principe il depositario delle leggi, che detterà la più energica e la più desiderabile delle costituzioni. Giunto in Messina a 20 Maggio la confermava così — Fin dal 1° corrente mese di Maggio noi manifestammo con nostra proclamazione da Palermo le nostre paterne intenzioni e promesse. Confermando ora, e più estesamente spiegando le stesse, dichiariamo e prometiamo solennemente in nome nostro ed in nome dei nostri successori di dar base alle leggi. — E dove furono e sono le paterne intenzioni e promesse? Ricordate le stragi e carneficine del 1816, del 1821, del 1828, di mano in mano sino al presente — Dite, un macellaio potrà inorridire alla vista del sangue? Richiamate l'origine: forse per essere venduti quai vili giumenti, e ridotti in ischiavitù per coltivare le Americane terre? Forse per essere scannati nel patrio tetto, e spogliati di tutte le nostre sostanze? Forse per dar più ansia al dispotismo, di più incrudelire contro di noi? Basta sin qui — Cittadini sorgete, sorgete, riprendete la vostra virtù, il vostro coraggio — Vendichiamo per Dio l'umanità, la patria, la libertà. Rivendichiamo i nostri dritti, il nostro decoro — Sì, quei dritti e quella libertà che la tirannide usurpò e l'oppressione distrusse, il dispotismo disperse e la superstizione sconfisse, prestando braccio forte ai nostri carnefici, e fra questi il seggio tennero gl'ipocriti sgherri, i Gesuiti.

All' armi fratelli miei, all'armi. La costituzione del 1820 sia la nostra legge, la nostra base, la nostra regola, questa costituzione riformata sopra più larghe basi secondo l'incivilito progresso dei tempi; questa difendiamo insino alla effusione del nostro sangue, perchè questa è tuttora vigente, che solo sopresse il tradimento e la frode, che solo sospese la violenza delle bajonette Austriache — *Abbasso l'infame denigrante statuto del 10 febbrajo* — *Abbasso la Paria* — *Viva l'unica camera costituente* — *Viva la riforma democratica* — *Viva la costituzione del 1820.*

Cittadini — correte alle armi — Vendichiamo il sangue dei nostri fratelli, vendichiamo i nostri dritti, vendichiamo la nostra patria, vendichiamo la nostra libertà — All'armi, all'armi cittadini fratelli — Salviamo la patria, salviamo il nostro onore, salviamo la nostra vita ch'è minacciata in ogni istante; il pericolo è imminente, non si perda più tempo — All'armi, per Dio all'armi, e sul trionfo delle nostre armi sventoli, sventoli la costituzione del 1820, *modificata sopra democratiche basi.*

(5) LETTERE DI CRISPINO

1. Carissimo Amico D. Agnello — Di replica alla vostra risposta comunicatami per mezzo del comune amico Gaetano de Peppe, vi prego caldamente di preparar tutto l'occorrente materiale per dar *compimento alla stipula finale del nostro negozio.* Vi prego per amor di Dio a non trascurare cosa alcuna per non perdere la preziosissima occasione di *rialzare energicamente* i nostri interessi.

Il giorno della stipula vi sarà designato o da me, o dal sig. D. Antonio Torricelli. Vi raccomando il latore della presente Giuseppe Lepre di Benevento, il quale si reca costà per guadagnare un carlino. Resto abbracciandovi con tutti gli amici e sono — Napoli 3 maggio 1848. R. Crispino.

2. Caro D. Andrea — Il latore è dei nostri — Campofreda è avvisato e *muove* per qui. Voi sarete avvertito quando giungerà, anche per espresso, affinché possiate venire pur voi con i vostri per Monteforte — L'amico di Sodano questa mattina — 12 maggio 1848. R. Crispino.

3. Caro fratello — La *mossa è fatta* — Questa sera istessa è partito il corriere per Campofreda, il quale romperà questa sera — Noi tutti a *Monteforte*. Se vuoi, vieni qui col latore — Addio. Tutti gli amici e fratelli ti salutano — Addio, il tuo fratello. R. Crispino.

(6) PROCLAMAZIONE AI CITTADINI.

Delle voci allarmanti, e che mettono il sospetto nell'animo de' buoni patrioti, sonosi elevate in tutto il regno. Dei fatti deplorabili sono avvenuti che raffermano i nostri sospetti. E si vorrebbe dai nemici di ogni libertà mettere in pericolo quelle franchigie che a noi davano antichi dritti e che furono col sangue nostro riconquistate. Or che aspettate voi? Che le infami catene del dispotismo allaccino nuovamente i nostri piedi? Che i nostri fratelli, che combattono per la Santa causa della indipendenza siano da noi abbandonati e traditi? No per Dio, prendiamo nuovamente le armi, anzi che patire tante ingiurie, e non per combattere, ma per minacciare, non per versare l'altrui sangue, ma per difendere i nostri dritti, non per rendere malsicure le altrui proprietà, ma per farle più rispettare. Colle armi alla mano noi attenderemo che l'Assemblea nazionale *allarghi* ed *asodi* le nostre istituzioni, e proclami in faccia all'Europa la causa della indipendenza Italiana. In essa son riposte le nostre speranze, ed i nostri voti non falliranno per essa. Se i *suoi decreti* saranno conculcati, sapremo allora che fare dei nostri moschetti. Napoli 12 maggio 1848.

(7) LETTERA DI ULISSE DE DOMINICIS AD ANIELLO AMORELLI

Mio caro Aniello — Non ci è tempo da perdere — All'armi — All'armi. Io qui sono per Dio a far cartucci. C... la polvere si manda, o no, per Dio, a comprare? Pensate alla gravezza delle cose. Napoli è in nuova rivolta. Francesi ed Inglesi sono coi rivoltosi a noi favorevoli. Per Dio la

polvere, la polvere. Viva l'Italia patria carissima. All'armi — Deputato Ulisse de Dominicis. All'armi.

Libertà per l'Itale terre
Una voce già suona ogni lido,
Libertà gridò libertade,
Un tumulto per tutto si alzò.

(8) La Camera dei deputati provvisoriamente riunita, reputa suo debito di rendere quelle grazie che può maggiori alla gloriosa ed intrepida guardia nazionale di questa città, ed a questo generoso popolo per la *dignitosa e virile* attitudine che han preso per tutelare e garantire la nazionale rappresentanza. Ma essendo *l'intento* della Camera, che tendeva al maggior benessere della nazione, stato pienamente conseguito, *essa crede* dovere la guardia nazionale fare scomparire dalla Città ogni aspetto di ostilità col disfarne le barricate, acciò si possa inaugurare l'atto solennissimo dell'apertura del parlamento, senza alcuna sebben gloriosa, pur dispiacevole ricordanza. Da Monteoliveto il mattino del 15 maggio 1848. Il Vice Presidente provvisorio — Vincenzo Lanza.

(9) DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

La camera dei deputati unanimamente à deliberato di creare un comitato di sicurezza pubblica, con potere assoluto, da tutelare l'ordine pubblico, e provvedere alle urgenze del momento. Che la camera si dichiari in seduta permanente, e chi dal suo seno si allontana, sia dichiarato di poca fiducia della nazione. Che la guardia nazionale sia di assoluta dipendenza del comitato di pubblica sicurezza. Che il comitato riferisca alla camera continuamente il processo delle operazioni incoate, e decreterà le ulteriori sue disposizioni, e che questo regolamento si pubblichi sul momento. I membri del comitato — Signori Zuppetta, Giardini, Bellelli, Lanza e Petruccelli. Da Monteoliveto 15 maggio 1848 — Il presidente Cagnazzi.

(10) Napoli 15 maggio.

Signor comandante — La camera dei deputati, unica rappresentante della nazione, è in permanenza, ed è destinato un comitato di pubblica sicurezza. Con questa qualità di cui si è data partecipazione al Ministero, il comitato le dimanda perchè il conflitto fra la truppa ed i cittadini sia surto, ed insiste perchè cessi sul momento ogni violenza — Il Presidente — marchese Tupputi.

(11) Signor Generale.

La camera ha deliberato in vista del messaggio ricevuto dalla sua parte, che il Generale Pepe Gabriele, ed il Signor Avossa, si rechino da lei per intendersi oralmente sul modo di ristabilire la pubblica tranquillità, che tanto ora interessa al paese — Napoli 15 maggio 1848 — Il Presidente — Canonico Cagnazzi.

(12) LETTERA DI CARDUCCI.

Il capitano comandante la guardia nazionale di Salerno con tutti della guardia nazionale che sarà per riunire, si porti subito in Napoli per difendere la patria — Napoli 15 maggio 1848 — Il colonnello comandante — Cav. Costabile Carducci. Al Sig. Capitano Morese — Salerno.

(13) Veggansi i cenni storici di Giuseppe Ricciardi intorno agli ultimi casi d'Italia — Vol. 68.

Sono degni di particolar menzione i seguenti tratti.

Pag. 154 — « S'aspettava da noi il ritorno della deputazione mandata a Palazzo, allorchè l'uffiziale di guardia irrompea nella Sala ad annunziar la zuffa essere stata appiccata fra i regi ed i sollevati. Ciascuno può immaginar di leggieri l'effetto d'una tal nuova sui delegati del popolo, massime i più liberali, i quali siccome ho notato, formavano la maggioranza. Se

non che *pochi fra loro* erano pronti alle risoluzioni energiche e subite adimandate dal caso. Chiara, evidente al sommo ora l'opera da esercitarsi in quel punto dai delegati del popolo. Fatto lor fondamento nelle milizie civili, composte di circa ventimila cittadini, concordi in lor favore, dovuto avrebbero impadronirsi del moto, assumere la direzione suprema, accentrare in sè stessi ogni potestà ed ogni forza, al che sarebbero stati bastanti un breve proclama e la generale battuta nelle strade a nome del parlamento. La guardia civica invece di tentennar come fece fra i sollevati e la potestà regia, per dileguarsi del tutto, mostra sarebbesi in tale aspetto a Re Ferdinando, da renderlo affatto impotente, ad onta dei suoi soldati e dei suoi cannoni. Un immenso tumulto regnava fra i deputati, tumulto accresciuto dall'irromper frequente fra loro delle guardie nazionali, che a riferire venivano i fatti della battaglia, anzi a recarne pruove innegabili, cioè palle da cannone ancor calde, le quali gittavano adiratissimi in sulla tavola intorno a cui sedevansi alcuni dei miei colleghi. I quali, non così tosto mi fu concesso di favellare, a scongiurare mi feci calorosissimamente di prendere l'unica risoluzione che potesse giovare in quel punto, eleggere subito un *comitato di pubblica salute* in cui accentrati venissero tutti i poteri del parlamento, gridatosi solo sovrano egli stesso ».

Poco appresso

« Un ultimo e disperato contrasto fu fatto da alcuni alla mia proposta ; ma l'ora e il periglio stringendo, e i più vivi fra i miei colleghi essendomi venuti in aiuto, il partito da me posto innanzi finalmente fu vinto, e alquanti minuti dopo un comitato era eletto in persona del colonnello Tupputi, presidente, del Giardini, del Bellelli, del Petruccelli e del Lanza. Quest'ultimo non avendo ottenuto se non un sol voto più di me, avrebbe voluto sgravarsi di quell'uffizio, e cedermi il luogo suo ; ma io ricusai, tra perchè mi sembrò aversi a rispettare il voto dei miei colleghi, e perchè l'opera mia sarebbe potuta riuscire più utile molto, ove col beneplacito della camera, recato mi fossi dal legato di Francia ed a bordo dell'armata francese, la quale a quel tempo sorgea sulla rada di Napoli. La qual cosa proposta appena da me, fu unanimemente approvata, ed il deputato

Giuliani essendomi stato eletto a compagno in quella delicata missione, partimmo non così tosto fummo stati muniti delle istruzioni del comitato, che giusta le idee da me medesimo esposte, e alle quali la camera aveva assentito concordemente, stavano in questo ch' avesse a ripetere dal legato francese e dal vice-ammiraglio Baudin, non già l' intervento della repubblica, ma tali uffizi presso il governo di Ferdinando, da ottenere che l' effusione del sangue dei cittadini venisse cessata immediate — (Descrive la via che tennero, poi scrive —) « Legato di Francia a quel tempo era Edmondo Levrand, repubblicano di buona stampa, che ben conoscevami, e in quell' infaustissimo giorno ci diè a divedere gran simpatia, nè mancò certo per esso lui che il trono di Ferdinando n' andasse in frantumi. Udito qual fosse il mandato affidatone dalla camera dei deputati ed il desiderio che nutrivamo vivissimo di favellar col Baudin, ci scorse immediate sulla di lui capitana. E giunti appena al cospetto del vice-ammiraglio, io sposi così brevemente il mandato avuto dal parlamento — » Segue una concitata e fervida allocuzione.

Pag. 163 — « In quello che noi tornavamo a Monte Oliveto, a dare contezza dell' operato, i nostri colleghi quivi rimasti fermi in numero di sessantaquattro, prevedendo pur troppo il trionfo di Ferdinando, dettato e segnato avevano una protesta, nella quale dicevano non separarsi se non costrettivi dalla forza brutale, ma saldi nel voler convenire insieme novellamente, non così tosto luogo e tempo a ciò si porgessero. Atto nobile e degno che restò pure infruttifero, siccome vedremo, ed il quale era appena vergato e firmato, allorchè uditosi un gran rumore sulla piazza, un ufficiale dei Borboniani entrò poi nella sala e significò ai deputati in nome del Re, aversi ad isciogliere senza menomo indugio — A quella subita intimazione il presidente (ch' era allora l' abate *Cagnazzi*, il quale comechè ottuagenario, diè a divedere durante tutto quel giorno una *fermezza grandissima*), oppose queste parole — Piacciale uscir della sala, chè il parlamento delibererà sul da farsi — E però il Cagnazzi fatto chiamar l' ufficiale e comunicatagli la protesta, dichiarò il parlamento sospendere le tornate ».

(14) Salerno 14 maggio 1848 — Intendenza del Principato Citeriore—
3.° Ufficio — Sig. Direttore. Essendo di somma necessità il provvedersi di munizione la guardia nazionale di questo capo luogo , scrissi ieri al sindaco , perchè si fosse tanto eseguito senza perdita di tempo , e lo stesso dopo di aver inteso il decurionato , mi à premurato a pregarla , onde si compiacca disporre l' occorrente , acciò si somministri subito la quantità di polvere , ch' all' uopo bisogna , per quindi pagarsene l' importo nel modo che sarà superiormente disposto. Trattandosi dunque di un oggetto che è della più alta importanza , debbo incomodarla e pregarla insiememente , perchè si ottenga in giornata , se fosse possibile , la quantità di polvere che occorre , consegnandosi alla persona che sarà destinata dal sindaco previo corrispondente ricevo. Io vivo sicuro della di lei bontà e quindi son certo che le mie preghiere all' uopo resteranno secondate. Per l' Intendente — il segretario generale — Errico Mambrini. Al sig. Direttore dei dazi indiretti della provincia di Salerno.

Il sindaco del comune di Salerno dichiara di aver ricevuto dal sig. tenente guardamagazzino D. Leonardo de Crescenzo barili sei di polvere da fuoco di caccia fina in cantaja tre e rotoli trenta , rilevata dal deposito della polvere da guerra nel forte S. Giuseppe , dietro ordine del sig. Direttore de' dazi indiretti , e dietro disposizione di questo sig. Intendente per uso della guardia nazionale di questo capoluogo. In adempimento di quanto vien prescritto da questa Intendenza con ufficio del 14 corrente maggio N. 3327 , ne rilascio la presente dichiarazione — Salerno 15 maggio 1848. Il 2.° Eletto ff. da Sindaco — Donato de Majo.

(15) SEGNALAZIONE TELEGRAFICA E DISPOSIZIONI DATE.

Napoli 16 maggio 1848.

La guardia nazionale di Salerno alla guardia nazionale di Calabria.

Essendo la patria in pericolo , e la rappresentanza nazionale minacciata , sono invitate tutte le guardie di marciare immantinenti verso la capitale ben provvedute di armi e di munizioni.

La commissione , ossia consiglio di pubblica sicurezza , istituito con Ministeriale de' 29 aprile 1848 , del Ministro dell' Interno in Salerno, prese le seguenti deliberazioni , sotto la presidenza di Errico Mambrini segretario generale ff. da Intendente.

1.° Delibera trarsi dai fondi pubblici più disponibili a scelta dell' Intendente la somma di duc. 500, la quale secondo il giudizio della prelodata autorità , sembra per ora sufficiente al bisogno della cittadina milizia — Salerno 16 maggio 1848.

2.° Dichiara che il sig. Comandante le armi della Provincia , metta a disposizione della guardia nazionale della stessa , le due compagnie del 6° Cacciatore e la guardia di pubblica sicurezza , sotto la condizione che tali milizie siano adoperate nei limiti territoriali della provincia.

Delibera del pari che il sig. Intendente disponga , che i Sindaci de' comuni della provincia pei quali transiterà la mentovata milizia cittadina , forniscano alla medesima militarmente , e secondo le istruzioni in vigore , alloggi e mezzi di trasporto.

(16) PROTESTA

La camera de' deputati , riunita nelle sue sedute preparatorie in Monteliveto , mentre era intenta a' suoi lavori ed all' adempimento del suo mandato , vedendosi aggredita con inaudita infamia dalla violenza delle armi Regie nelle persone inviolabili de' suoi componenti , nelle quali è la *sovvrana rappresentanza della nazione* , protesta in faccia all' Italia , l' opera del cui provvidenziale risorgimento si vuol turbare col nefando eccesso, in faccia a tutta l' Europa civile oggi ridesta allo spirito della libertà , contro di questo atto di cieco ed incorreggibile dispotismo , e dichiara che essa non sospende le sue sedute se non perchè costretta dalla forza brutale : ma lungi dall' abbandonare l' adempimento dei suoi solenni doveri , non fa che sciogliersi momentaneamente per unirsi di nuovo , dove ed appena potrà , affin di prendere quelle deliberazioni che sono reclamate da' dritti dei popoli , dalla gravità della situazione e dai principj della conculcata umanità e di-

gnità nazionale. Napoli 15 maggio 1848 in Monteoliveto alle ore 7 pomeridiane. Cav. Cagnazzi presidente - Stefano Romeo seg. - Giuseppe de Vincenzi - Leonardo Doroteo - Salvatore Tommasi - Gaetano del Giudice - Eugenio de Riso - F. A. Mazziotti - Niccola de Luca - Angelo Camillo de Meis - Luigi Zuppetta - Filippo Abignente - F. Clausi - F. de Blasiis - F. Sacchi - Goffredo Sigismondi - Michele Pironti - Innocenzo de Cesare juniore - Tommaso Ortale - Belisario Clemente - P. S. Mancini - Enrico Berardi - Antonio Cimino - Carmelo Faccioli - Antonio Laterza - Nazario Colaneri - Pasquale Amodio - Domenico de Cesaris - Giuseppe del Re - Silvio Spaventa - Saverio Barbarisi - Benedetto Mussolino - Ferdinando Petruccelli - Gennaro Bellelli - Ottavio Tupputi - Diodato Sansone - Antonio Ciccone - Giovanni Salsano - Michele Cremonese - Luigi Cardone - Stanislao Barracca - Girolamo Sagariga - Giuseppe Turi - F. Bella - Luigi Scarambone - Casimiro de Lieto - Giuseppe Polsinelli - Francesco Garofano - Antonio Plotino - Gaetano Pesce - P. Ferretti - Michele Primicerio - Ernesto Capocci - Paolo Anania de Luca - Giuseppe Pisanelli - L. Lucarelli - Tommaso Lanzetta - Costabile Carducci - Giov. Semmola - Marino Turchi - Vincenzo Lanza - Cesare Marini - Larussa - Domenico Mauro.

(17) PROGRAMMA DEL NUOVO MINISTERO

1.° Pieni e sovrani poteri alla camera dei deputati per lo statuto sopra più larghe basi. Quindi la sospensione della camera dei Pari.

2.° Riforma della legge elettorale. I deputati saranno nominati dagli elettori, gli elettori da' cittadini. Chiunque gode i dritti civili può essere elettore ed eligibile.

3.° Si spediranno commissari ordinatori per le provincie coll' incarico speciale di sciogliere l' attuale commissione comunale, distrettuale, provinciale, facendo procedere a nuove nomine dalle assemblee popolari, che sotto l' antica monarchia si chiamavano parlamenti.

4.° Si spediranno tre incaricati per la confederazione Italiana.

5.° Riforme del personale civile giudiziario e militare.

6.° Pronta partenza della truppa di linea per la Lombardia.

I forti in mano della guardia nazionale.

Formazione del nuovo ministero.

Guglielmo Pepe, Presidente e Guerra

Saliceti, Interno

Conforti, Grazia e Giustizia ed Ecclesiastico

Dragonetti, Agricoltura e Commercio

Poerio, Istruzione Pubblica

Uberti, Lavori Pubblici

Savarese, Finanze

Cariati, Affari Esteri

Lieto, Direzione di Polizia.



DECISIONE
DELLA GRAN CORTE CRIMINALE
SULL' ATTO DI ACCUSA DEGLI 11 GIUGNO 1851

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE EC.

La Gran Corte Criminale di Napoli 1.^a Camera

Veduti gli atti in molti volumi a carico di

- 1. Saverio Barbarisi**
- 2. Luca de Samuele Arcidiacono Cagnazzi**
- 3. Pasquale Amodio**
- 4. Antonino Cimmino**
- 5. Giuseppe Pica**
- 6. Silvio Spaventa**
- 7. Niccola de Luca**
- 8. Giovanni Avossa**
- 9. Antonio Scialoja**
- 10. Giuseppe Avitabile**
- 11. Giuseppe Barletta**
- 12. Giovanni Briol**
- 13. Filippo Coppuletta**
- 14. Andrea Curzio**
- 15. Cesare Napolitano**
- 16. Raffaele Crispino**
- 17. Francesco Fornaro**
- 18. Pasquale Cimmino**
- 19. Giovanni Gerino**
- 20. Santolo Romano**

21. Giovanni de Grazia
22. Lorenzo Iacovelli
23. Giuseppe Lavecchia
24. Stefano Mollica
25. Girolamo Palumbo
26. Luigi Palumbo
27. Luigi Leanza
28. Emmanuele Leanza
29. Raffaele Laurelli
30. Francesco de Stefano
31. Francesco Trinchera
32. Mariano Vairo
33. Michele Viscusi
34. Andrea Zir
35. Gioacchino Basile
36. Ovidio Serino
37. Vincenzo Tavassi
38. Giacomo Sabatino
39. Baldassarre Bottone
40. Raffaele Toriello
41. Niccola Toriello
42. Giuseppe Piscitelli
43. Raffaele Arcucci
44. Pasquale Conforti
45. Antonio Piscopo ;

Imputati tutti di cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato nel fine di distruggere e cambiare l'attuale forma governativa, ed eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'autorità reale, non che di avere con effetti eccitata la guerra civile fra gli abitanti della stessa popolazione : reati consumati nella Capitale nel giorno 15 maggio 1848.

I detti

Niccola de Luca

Giovanni Briol

Gioacchino Basile, e

Francesco de Stefano,

di detenzione di armi vietate senza permesso per iscritto della polizia,

Ed il mentovato de Stefano altresì di asportazione di dette armi, e di arresto arbitrario in persona di Giovanni d'Amato.

I nominati

Niccola de Luca

Silvio Spaventa

Luigi Leanza

Pasquale Conforti

Vincenzo Tavassi

Antonino Cimmino

Lorenzo Iacovelli

Giovanni de Grazia

Francesco Trincherà e

Giuseppe Avitabile,

di detenzione di carte criminose.

Visti altresì gli atti a carico del detto

Silvio Spaventa, e

46. Pietro Leopardi,

Imputati di cospirazione avente anch'essa per oggetto di distruggere e cambiare l'attuale forma del governo, attentando alla integrità del Reame col progetto di separare e rendere indipendente da questi Reali Domini la Sicilia oltre il Faro, ed eccitando all'uopo quegli abitanti ad armarsi contro l'autorità Reale, reati consumati a Torino nell'ottobre 1848.

Visto l'atto di accusa emesso dal Ministero Pubblico agli undici dello scorso mese di giugno, del tenor che segue (*È riportato alla pag. 87*).

Veduti gl'interrogatori ed i costituiti rispettivamente resi da tutti i suddetti imputati; non che le varie eccezioni d'incompetenza di questa

Gran Corte dedotte da' prevenuti Pasquale Amodio, Antonio Scialoia, Nicola de Luca, Giuseppe Pica, Baldassarre Bottone, Lorenzo Jacovelli, Saverio Barbarisi, Silvio Spaventa e Pietro Leopardi.

Vista la decisione de' 10 luglio 1848, colla quale questa Gran Corte riservò la discussione della eccezione d' incompetenza della Gran Corte medesima al tempo del giudizio di sottoposizione ad accusa.

Vista l'altra decisione de' 26 aprile 1850, colla quale questa stessa Gran Corte riservò di pronunziare sulla eccezione prodotta dall' imputato Antonio Scialoia anche al tempo del giudizio della sottoposizione all' accusa.

Vista pure la decisione del 7 maggio 1851 con cui questa Gran Corte dichiarò la sua incompetenza sul conto di Santolo Romano tanto pel carico di resistenza a taluni individui della guardia di pubblica sicurezza, quanto per quello di attentato e cospirazione tendente a cambiare il Governo, ed ordinò rinviarsi gli atti corrispondenti una coll' imputato alla Gran Corte criminale di Terra di Lavoro.

Visto altresì l' ufficio del Procuratore Generale del Re presso la medesima Gran Corte di Terra di Lavoro del 28 giugno ultimo, con cui si fa noto che sul conto de' suddetti prevenuti Vincenzo Tavassi, e Santolo Romano, quel Pubblico Ministero trovasi di avere emesso l' atto di accusa per reati di Stato commessi in quella Provincia.

Visto l' ufficio del Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte Criminale di Salerno del di 1° corrente mese, da cui risulta che l' imputato Ovidio Serino si trovi accusato presso la Gran Corte medesima di altri diversi gravi carichi di reati politici, pe' quali già è ammessa l' accusa, e corrono i termini preliminari alla discussione pubblica.

Visto finalmente il Real Decreto d' Indulgenza de' 30 aprile ultimo.

Udito il rapporto fatto dal Consigliere Presidente Navarra commessario della causa.

La Gran Corte

Esaminato il processo coll'assistenza del Consigliere Procuratore Generale del Re signor Angelillo, il quale dopo aver fatto analoghe osservazioni, ha dato le sue conclusioni ne' termini seguenti, e si è poi appartato.

Il Pubblico Ministero senza arrestarsi alle diverse eccezioni prodotte dagl' imputati Pasquale Amodio, Antonio Scialoia, Niccola de Luca, Giuseppe Pica, Baldassarre Bottone, Lorenzo Jacovelli, Saverio Barbarisi, Silvio Spaventa e Pietro Leopardi ;

E dopo di aver presentato alla Gran Corte la copia di una ministeriale del di 9 corrente luglio in ordine al preteso Sovrano Rescritto di cui fece parola l'imputato Lorenzo Jacovelli nel suo costituito (1).

(1) « Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ripart. 3.º — n.º 7391 — Napoli 9 luglio 1851 — Signore — Replicando al suo foglio del 27 prossimo scorso mese, le « trascrivo il seguente ufizio pervenutomi da S. E. il Ministro della Guerra e Marina in data de' 3 « corrente.

« Eccellenza—È una cosa di fatto che i moltissimi arrestati nel conflitto del 15 maggio 1848 « furono il dimani, o l'altro messi in libertà; ma io non ho memoria che vi sia stato un Sovrano « Rescritto di grazia del 17 maggio di quell'anno a pro de' medesimi arrestati, e molto meno « che io vi abbia apposta la mia sottoscrizione, siccome ha asserito l'imputato Jacovelli—Quello « che è certo però si è che in questo Real Ministero non è siffatto rescritto depositato. — Prego « V. E. a compiacersi di essere in tale intelligenza in esito del pregiato suo foglio de' 28 giugno « ultimo n.º 7154—Il Ministro Segretario di Stato—Firmato—Ischitella ».

« Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Firmato — R. Longobardi — Al Si- « gnor Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte Criminale di Napoli ».

Appresso a questa, altra Ministeriale di S. E. il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia della data 6 agosto 1851, sull'oggetto medesimo indiritta al Procurator Generale del Re, è stata, previa requisitoria del P. M. e corrispondente decisione della Gran Corte del di 8 detto mese, riunita alla processura.

Essa è del tenor seguente :

« Signore — Il Ministro della Guerra e Marina mi riferisce, che essendogli stata prodotta « copia del Sovrano Rescritto, che dall'imputato Jacovelli si asserisce comunicato nel 19 mag- « gio 1848 al Comandante dell'Ospedale Militare della Trinità, egli si è veduto nella circostanza « di approfondire l'affare sino al punto di conoscere la ragione ed il modo come erano stati libe-

Ha sostenuto l'accusa colle seguenti modifiche :

In riguardo ad Ovidio Serino, Vincenzo Tavassi, e Santolo Romano

« rati quelli, i quali feriti nel conflitto del 15 maggio 1848, erano stati ammessi nel detto Ospedale in posizione di arresto. Mi soggiunge che dagli elementi raccolti dall'Archivio del medesimo Ospedale, e che ha personalmente esaminati, ha desunto i fatti espressi in un foglio di cui mi ha acchiuso copia, e che chiariscono come di pura invenzione la comunicazione che si asserisce da lui fatta del cennato Sovrano Rescritto.

« In continuazione della mia del dì 9 luglio ultimo, ne rendo lei consapevole, e le invio copia del foglio indirittomi dal Ministro della Guerra e Marina — Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — R. Longobardi — Al Signor Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte Criminale di Napoli ».

Fatti occorsi pei feriti arrestati nell'Ospedale Militare della Trinità in maggio 1848.

Con ufizio dei 18 maggio 1848 il Comandante della Piazza di Napoli prevenne il Comandante dell'Ospedale della Trinità che nello stesso giorno sarebbero stati inviati numero ventisette individui della guardia nazionale feriti il 15 di quel mese, e che dovevano essi essere messi in luogo separato da altri militari, ed essere bene custoditi — Con lettera della stessa data il Capitano di Vascello Roberti mandò a quell'Ospedale trenta feriti — Con foglio dei 19 dello stesso mese il Comandante della Piazza prescrisse a quello della Trinità per avviso avuto dal Prefetto di Polizia di permettere a taluni funzionari di Polizia lo ingresso nello Stabilimento per provvedere alla liberazione di parecchi individui — Con ufizio della stessa data il Comandante della Piazza ordinò che fosse messo in libertà D. Francesco Antonio Scafati, uno de' trenta.

Lo stesso giorno 19 il Comandante dell'Ospedale, manifestò al Comandante della Piazza, che i Commissari di Polizia Signori Silvestri e Farina avean dichiarato che tutti i detti individui erano in istato di poter uscire in libertà, e chiese i suoi ordini.

Con la data medesima (19) il Comandante della Piazza facultò con suo ufizio il Comandante dell'Ospedale a potere eseguire quanto erasi dai due Commessari suddetti disposto.

In veduta di questo ordine furono messi in libertà ventisette individui, essendone rimasti due moribondi all'Ospedale, ove morirono.

Il voluto Sovrano rescritto non esiste al Ministero della Guerra. La comunicazione trascritta come fattane dal Comandante della Trinità non ha potuto in nessun conto aver luogo, poichè si dice della data 17 maggio 1848, giorno in cui i feriti non erano stati ancora nè mandati, nè annunziati al Comandante dell'Ospedale; il che avvenne il dì 18 — Per copia conforme — L'Ufiziale Capo del terzo Ripartimento — G. Pasqualone.

ha chiesto , che la Gran Corte sospenda di pronunziare sulla detta accusa fino all'esito de' giudizi , a' quali per ragion di pubblico esempio sono essi rispettivamente sottoposti nelle provincie di Salerno, e di Terra di Lavoro.

In quanto all'imputato Antonio Piscopo , il quale con una decisione della Gran Corte in data de' 25 luglio 1849 era stato dichiarato in legittimo stato di arresto , e quindi trovatosi non detenuto , con altra decisione de' 27 agosto 1849 fu ordinato spedirsi contro di lui mandato di arresto ; ha chiesto che , escluso da questo giudizio di accusa , passi il medesimo fra coloro pei quali debbe aprirsi il giudizio contumaciale , a' termini della decisione del dì 7 giugno ultimo ; e che quindi si spedisca anche ad esso Piscopo il primo mandato a' termini degli articoli 460 e 461 leg. di procedura penale.

Ha chiesto da ultimo , che pel carico di detenzione di libri , e carte criminose addebitato a Niccola de Luca , Silvio Spaventa , Luigi Leanza , Pasquale Conforti , Vincenzo Tavassi , Antonino Cimmino , Lorenzo Jacovelli , Giovanni de Grazia , Francesco Trinchera , e Giuseppe Avitabile , la Gran Corte per effetto della Sovrana Indulgenza del 30 aprile ultimo , dichiari abolita l'azione penale.

La Gran Corte

Deliberando in segreto nella Camera del Consiglio :

Il signor Consigliere Presidente ha proposte le quistioni che seguono.

Prima Quistione

Debbonsi sospendere gli effetti dell'accusa sul conto degl'imputati Santolo Romano , Vincenzo Tavassi ed Ovidio Serino per rinviarsi al giudizio rispettivo delle Gran Corti Criminali di Terra di Lavoro e di Salerno , che è in corso per simili reati in unione di moltissimi altri imputati?

Seconda Quistione

Che sul conto dell'assente Antonio Piscopo ?

Terza Quistione

Devesi dichiarare abolita l'azione penale sul conto degl'imputati Nicola de Luca , Silvio Spaventa , Luigi Leanza , Pasquale Conforti , Vincenzo Tavassi , Antonino Cimmino , Lorenzo Jacovelli , Giovanni de Grazia , e Giuseppe Avitabile per la imputazione di detenzione di carte e libri criminali in virtù del Real Decreto de' 30 aprile ultimo ?

La Gran Corte

Ha considerato che essendo il giudizio contro Santolo Romano imputato di consimili reati di Stato nella Provincia di Terra di Lavoro pronto per la pubblica discussione con moltissimi altri correi ; e che per tali reati con sua decisione del giorno 7 maggio 1851 dichiarò la competenza della detta Gran Corte di Terra di Lavoro.

Che l'altro accusato Vincenzo Tavassi per l'istesso reato è riunito nel medesimo giudizio, giusta l'uffizio di quel Procuratore Generale del Re de'28 giugno ultimo.

Che l'imputato Ovidio Serino parimenti è portato a giudizio della Gran Corte Criminale di Salerno per molti altri consimili misfatti , come risulta dall'uffizio di quel Procurator Generale del Re del di 1° corrente mese.

Che è quindi dell'interesse della giustizia che gli accusati suddetti fossero rinviati alle rispettive Gran Corti Criminali per essere giudicati.

Ha considerato che Antonio Piscopo essendo assente , e trovandosi spedito un mandato di arresto , devesi quindi eliminare dalla presente accusa , e darsi principio contro dello stesso al giudizio contumaciale.

Ha considerato che essendo stata abolita l'azione penale per detenzione di scritti e libri proibiti con Real Decreto de' 30 aprile ultimo, non si possono portare in accusa gl'imputati suddetti notati per tal carico.

La Gran Corte

Facendo dritto alle orali conclusioni del Pubblico Ministero,

A voti uniformi

1. Delibera che sospesi gli effetti dell'accusa per Santolo Romano, Ovidio Serino e Vincenzo Tavassi, si attenda rispettivamente sul loro conto l'esito del giudizio delle Gran Corti Criminali di Terra di Lavoro e di Salerno; ed ordina che i mentovati Tavassi e Romano siano restituiti alla Gran Corte Criminale di Terra di Lavoro.

2. Ordina che per Antonio Piscopo si proceda al giudizio contumaciale, e si spedisca il primo mandato a' termini degli articoli 460 e 461 delle leggi di procedura penale.

3. Dichiara abolita l'azione penale contro Niccola de Luca, Silvio Spaventa, Luigi Leanza, Pasquale Conforti, Vincenzo Tavassi, Antonino Cimmino, Lorenzo Jacovelli, Giovanni de Grazia e Giuseppe Avitabile, per la imputazione di detenzione di carte e libri crimosi per effetto della Sovrana Indulgenza del 30 aprile ultimo.

Pronunziando poi preliminarmente su tutte le eccezioni prodotte rispettivamente dagli imputati Amodio, Scialoia, de Luca, Pica, Bottone, Jacovelli, Barbarisi, Spaventa e Leopardi,

La Gran Corte è passata all'esame delle seguenti altre quistioni, proposte egualmente dal signor Consigliere Presidente.

Prima Quistione

Reggono in fatto ed in dritto le eccezioni d'incompetenza contro que-

sta Gran Corte Criminale dedotte dagl' imputati suddetti per la qualità di deputati, per cui han sostenuto esser competente a giudicarli la camera de'Pari costituita in alta Corte di Giustizia in virtù dell'atto Sovrano del 10 febbraio 1848?

La Gran Corte

Ritenuti i fatti basati nell'atto di accusa, ed in aggiunta de' fatti medesimi,

Ha considerato che S. M. (D. G.) col Decreto del 28 aprile 1848 ordinò la convocazione de' deputati per il giorno 15 maggio detto anno. All' oggetto pubblicò un programma per l' apertura delle Camere , e fra l' altro fu stabilito il locale della Chiesa di S. Lorenzo di questa Città, nella quale la prelodata M. S. sarebbe intervenuta per la cennata apertura delle Camere , avrebbe ricevuto il giuramento de' deputati eletti a' termini del Real Decreto de' 17 febbraio 1848 e pronunziato il discorso della Corona. Ma lungi di eseguirsi ciò che erasi ordinato, i deputati eletti senza attendere il giorno fissato, e senza le solennità prescritte nell' indicato programma, di propria autorità si riunirono ne' giorni 14 e 15 di detto mese di maggio nelle sale di Monteoliveto , e si costituirono in Camera nominando il Presidente ed il Vice-Presidente. Prima di loro cura fu di agitare la quistione della formola del giuramento da prestarsi , diversa da quella stabilita, inviando messaggi alla prelodata M. S. per devenire alla formola del giuramento desiderata, cioè di svolgere e modificare l' atto Sovrano anzidetto, sull' appoggio dell' articolo 5° del programma del 3 aprile 1848, il quale per altro prescrisse quanto segue: « Aperto che sarà il « Parlamento, le due Camere di accordo col Re avranno la facoltà di « svolgere lo statuto, massimamente in ciò che riguarda la Camera de' Pa- « ri ». Intanto durante questa discussione i preparativi per la guerra civile si posero in opera. Delle barricate furono innalzate, de' materassi ed altri oggetti posti su' balconi per difesa de' faziosi nella guerra civile che in effetti fu da quella fazione incominciata e proseguita con inaudita strage

e desolazione di questa Città. I deputati suddetti, appena cominciato il fuoco dichiararono essere costituiti in Camera permanente, procedettero a degli atti indicati nell'atto di accusa, e non si disciolsero se non quando essendo rimaste vittoriose le Regie armi, per ordine di un ufficiale superiore dell'armata partirono; ma prima di sciogliersi suggellarono il loro scioglimento con la protesta riportata nell'atto di accusa.

Ha considerato che in conseguenza di tale operazione, i deputati eletti non essendo stati costituiti legalmente con la istallazione della camera, giusta il prescritto nel detto programma per l'apertura delle camere, sono privi della veste legale di deputati per poter godere del privilegio che si reclama, il quale allora ha luogo quando la camera è già costituita, ed ha preliminarmente esaminato i poteri individuali per essere ammessi nell'esercizio; e la semplice nomina non stabilisce qualità legale di deputato per godere i privilegi del foro. Invano dunque si oppone la eccezione d'incompetenza in esame, e considerar si debbono i misfatti dei quali è accusa, come commessi da qualunque persona privata, giudicabile perciò da tribunali ordinari competenti. Nè vale il dire che col decreto del 17 maggio 1848, la Camera fu dalla prelodata M. S. riconosciuta con le espressioni: « La Camera de' deputati convocata pel dì 15 maggio è sciolta ». Si rifletta per poco al termine *convocare*, il quale non suona altro che richiamare gli eletti deputati per riunirsi in determinato luogo, e nel modo che la Maestà del Re prescrisse col suo programma. È tanto vero questo principio, che la prelodata M. S. ne' preliminari dell'enunciato Decreto de' 17 maggio 1848 la riprovò e condannò come usurpatrice de' poteri per la illegale riunione: eccone i precisi termini: « Essendosi rilevato da documenti autentici che nel disastroso giorno 15 maggio, coloro i quali erano stati eletti a far parte della camera de' deputati, si univano a vestir carattere di Assemblea unica rappresentante della nazione, e si sceglievano un Presidente, procedevano a delle deliberazioni, creando un comitato di sicurezza pubblica sotto la cui assoluta dipendenza dovesse porsi la guardia nazionale — Considerando che non essendosi ancora da essi prestato il giuramento richiesto dalle

« leggi, il potere assunto era di tanto più arbitrario, illegittimo, e sov-
« versivo di ogni principio ed ordine civile, in quanto esso usciva dalla
« sfera delle attribuzioni, entro cui è ristretto un collegio puramente le-
« gislativo — Considerando che da malvagi fini era unicamente suggerita
« una sì turbolenta condotta, poichè la voce autorevole di moltissimi
« onesti deputati non mancò di farsi udire per biasimarla come assurda
« ed illegale, quantunque ogni grido di ragione fosse stato soffocato da
« clamori, e da ogni genere di minaccia dal canto di coloro che aveano
« risoluto di apportare una funesta mutazione nello Stato, ed eccitare i
« disordini di una guerra civile »—Quella unione adunque fu proclamata
per arbitraria, illegittima e sovversiva d'ogni principio d'ordine civi-
le, ed ogni interpretazione in contrario che si assumeva eliminata, e de-
vesi dalla Gran Corte rigettare. È superfluo il dire, che anche senza le
formalità ordinate nel programma, devesi ritenere quella riunione per le-
gale; asserzioni che per le indicate osservazioni vanno rigettate. In fatti
è osservabile che un deputato legalmente costituito, sciolta la Camera,
viene ad esser privato del privilegio della garentia, che a' termini del cen-
nato atto Sovrano è un privilegio personale, temporaneo durante le ses-
sioni, e quindi tutto rientra nella giurisdizione ordinaria punitiva. Nè
può trarsi argomento dall'articolo 12 della legge de' 19 ottobre 1818 per
la garentia de' pubblici funzionari, mentre questo privilegio si gode quan-
do il funzionario abbia commesso il reato in ufficio, violando i doveri
annessi alla carica: ma nel caso in esame, per le premesse osservazioni
non concorrono tali estremi dalla legge richiesti. Sono questi principii
adottati e ritenuti dalla Suprema Corte di giustizia col suo arresto de' 13
marzo 1850 profferito nella causa della Setta dell'Unità Italiana.

La Gran Corte

Uniformemente alle orali conclusioni del Pubblico Ministero,

A voti uniformi

Rigetta la eccezione d'incompetenza prodotta rispettivamente dagli accusati che hanno dedotta la loro qualità di deputati.

Seconda Quistione

Regge l'eccezione prodotta dall' accusato Antonio Scialoia , per esser cioè questa Gran Corte incompetente a giudicarlo per essere stato egli Ministro Segretario di Stato al tempo del reato , e dovendosi perciò riguardare esso nell'esercizio delle sue funzioni?

La Gran Corte

Ha considerato che l'imputato Antonio Scialoia nel tempo del reato di cui è accusa , non deve riguardarsi come rivestito della qualità di Ministro Segretario di Stato, nè qual funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni , sia perchè per sua propria confessione resa da D. Maurizio Dupont erasi egli dimesso dalla carica di Ministro: dimissione la quale col fatto nel giorno 16 maggio 1848 fu da S. M. accettata, nominando altro in suo luogo; sia perchè la garentia di un ministro e di qualunque pubblico funzionario allora ha luogo quando si commette un operazione riprovevole e punibile nell'esercizio del proprio Ministero; ma quando fuori di tal caso si commette un atto qualunque punibile , il Ministro o qualsivoglia altro funzionario vien considerato all'occhio della legge come persona privata; scevra di alcuna garentia o privilegio inerente alla carica. Le operazioni di Antonio Scialoia che gli s'imputano , e delle quali è accusa , racchiudono un misfatto commesso fuori della carica da lui esercitata. Invano s'invoca poi il privilegio della garentia accordata a' funzionari pubblici con la legge del 1818, la quale tassativamente ricerca un reato commesso in ufficio, e per occasione dell'esercizio delle funzioni. Il misfatto di cui è accusa non può mai per tale riguardarsi.

La Gran Corte

Alla stessa unanimità

Rigetta l'eccezione d'incompetenza dedotta dall'accusato Antonio Scialoja per la qualità che ha assunta, tanto di deputato, che di Ministro Segretario di Stato de' Lavori pubblici, e di pubblico funzionario.

Terza Quistione

Regge l'eccezione proposta della Sovrana Indulgenza espressa nel Rescritto de' 17 maggio 1848 per parte dell'accusato Iacovelli? e regge l'altra eccezione prodotta dagli accusati d'incompetenza per mancanza di materia punibile, e di non esser competente la Gran Corte Speciale, perchè abolita dal detto atto Sovrano?

La Gran Corte

Ha considerato che la cennata Sovrana Indulgenza esiste solo nell'assertiva dell'accusato Iacovelli, non essendovi alcun documento legale a ritenersi la esistenza del citato Sovrano Rescritto. Gli argomenti ad escluderlo sono in processo. Molti atti di consegna furono ricevuti dalla Polizia per abilitare gl'individui arrestati e condotti nella Darsena. L'ordinanza del comandante di Piazza del 17 maggio 1848, colla quale fu nominata una Commissione temporanea per istruire il processo su gli avvenimenti criminosi in materia di Stato dal 1° di detto mese ed anno. Questi atti dimostrano che l'abilitazione de' detenuti nella Darsena, e di quelli feriti mandati negli ospedali non fu che un'abilitazione prudenziale momentanea. Se vi fosse stata la Sovrana Indulgenza che si asserisce, sarebbe stata inoperosa l'abilitazione in parola, non che la istruzione del processo commessa alla nominata Commissione, o pure vi sarebbe stata eccezione dei suddetti liberati nella citata ordinanza.

Ha considerato che le Gran Corti Speciali sono tribunali ordinarii con rito abbreviato, stabiliti dalle nostre leggi imperanti, esistenti prima del detto atto Sovrano, le quali per espressa disposizione di legge sono competenti a giudicare i reati di Stato. L'articolo 83 del mentovato Atto dispone di non potersi creare tribunali straordinarii sotto qualunque denominazione; ma le Gran Corti Speciali essendo Tribunali ordinarii e creati prima del ripetuto Atto, eliminano l'eccezione proposta.

La Gran Corte

Anche a voti uniformi

Rigetta tutte le altre eccezioni prodotte, sia per la incompetenza della Gran Corte Speciale, sia per mancanza di materia punibile, sia per l'aserta Sovrana Indulgenza de' 17 maggio 1848.

Quarta Quistione

Reggono le eccezioni d'incompetenza di questa Gran Corte prodotte dall'imputato Pietro Leopardi per le sue qualità di deputato e di funzionario pubblico, e per ragion di domicilio giusta il Decreto de' 27 agosto 1829?

La Gran Corte

Ha considerato che sebbene Pietro Leopardi pel disposto nell'articolo 2 del Decreto de' 27 agosto 1829 per lo reato di cui è accusa, perchè commesso nell'Estero, dovrebbe esser giudicato da quella Gran Corte Criminale, ove il Leopardi ebbe l'ultimo domicilio, che sarebbe la Gran Corte Criminale di Aquila, pure vien tratto in causa presso questa Gran Corte per ragion di connessione col correo Silvio Spaventa, il quale oltre il carico degli attentati del 15 maggio 1848, è accusato del misfatto di cui è

gravato il detto Leopardi ; e per virtù degli articoli 160 e 495 delle leggi di proc. pen., il giudizio dev' essere unico ed indivisibile.

Ritenute poi le altre considerazioni di sopra espresse circa le altre eccezioni d' incompetenza dallo stesso Leopardi prodotte :

La Gran Corte

Alla medesima uniformità di voti

Rigetta tutte le eccezioni d' incompetenza prodotte da Pietro Leopardi.

La Gran Corte

Pronunziando poi sull' accusa

E ritenuti i fatti basati nel sopra trascritto atto di accusa.

Ha considerato che gravi elementi di reità concorrono a carico di Saverio Barbarisi, Luca de Samuele Arcidiacono Cagnazzi, Pasquale Amodio, Antonino Cimmino, Giuseppe Pica, Silvio Spaventa, Niccola de Luca fu Lorenzo di Campobasso, Giuseppe Avitabile, Giuseppe Barletta, Giovanni Briol, Andrea Curzio, Raffaele Crispino, Francesco Fornaro, Pasquale Cimmino, Giovanni Gerino, Giovanni de Grazia, Lorenzo Iacovelli, Giuseppe Lavecchia, Stefano Mollica, Girolamo Palumbo, Luigi Palumbo, Luigi Leanza, Emmanuele Leanza, Francesco de Stefano, Francesco Trinchera, Mariano Vairo, Michele Viscusi, Gioacchino Basile, Giacomo Sabatino, Baldassarre Bottone, Niccola Toriello, Raffaele Toriello, Giuseppe Piscitelli, Raffaele Arcucci, Pasquale Conforti, Antonio Scialoja e Pietro Leopardi per dichiararli in legittimo stato di accusa pei misfatti anzidetti, essendo già stati dichiarati in legittimo stato di arresto.

Ha considerato che gl' indizi raccolti sul conto di Giovanni Avossa, Filippo Coppoletta, Cesare Napolitano, Raffaele Laurelli, Andrea Zir han bisogno di migliore sviluppo per il maggior accertato del vero, specialmente

per l'altrove dedotto dall'Avossa, in sostegno del quale ha prodotto testimoni e documenti.

Considerato che i misfatti di cui è accusa sono giudicabili dalla Gran Corte Speciale a' termini dell'articolo 426 n. 1 delle leggi di proc. pen.

Veduti finalmente gli articoli 123, 129, 85, 86, 151, 169, 70, 79 delle leggi penali, non che gli articoli 150, 152, 155, e 426 n. 1 delle leggi di proc. pen. (trascritti nell' originale)

A voti uniformi

Dichiara in legittimo stato di accusa

1. Saverio Barbarisi
2. Luca de Samuele Arcidiacono Cagnazzi
3. Pasquale Amodio
4. Antonino Cimmino, come recidivo,
5. Giuseppe Pica
6. Silvio Spaventa
7. Niccola de Luca
8. Giuseppe Avitabile
9. Giuseppe Barletta
10. Giovanni Briol
11. Andrea Curzio
12. Raffaele Crispino
13. Francesco Fornaro
14. Pasquale Cimmino
15. Giovanni Gerino
16. Giovanni de Grazia
17. Lorenzo Iacovelli
18. Giuseppe Lavecchia
19. Stefano Mollica
20. Girolamo Palumbo
21. Luigi Palumbo

22. Luigi Leanza
23. Emmanuele Leanza
24. Francesco de Stefano
25. Francesco Trincherà
26. Mariano Vairo
27. Michele Viscusi
28. Gioacchino Basile
29. Giacomo Sabatino
30. Baldassarre Bottone
31. Raffaele Toriello
32. Niccola Toriello
33. Giuseppe Piscitelli
34. Raffaele Arcucci
35. Pasquale Conforti ;

Alla maggioranza di voti tre

Dichiara parimenti in legittimo stato di accusa

36. Antonio Scialoja ;

Ed ordina che contra de' suddetti accusati si proceda innanzi la Gran Corte Speciale pei reati de' quali sono stati complessivamente e rispettivamente accusati.

A voti uniformi

Dichiara del pari in legittimo stato di accusa il suddetto Silvio Spaventa , e

37. Pietro Leopardi

pel misfatto di cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato nel fine di distruggere e cambiare l'attuale forma del governo, attentando alla integrità del Reame, col progetto di separare e rendere indipendente da questi Reali Domini la Sicilia oltre il Faro, eccitando all'uopo quegli abitanti ad armarsi contro l'autorità Reale; reati commessi in Torino in ottobre 1848, ai termini degli articoli citati nell'accusa.

Ed ordina che anche per questo carico si proceda contro essi Spaventa e Leopardi innanzi alla Gran Corte Speciale.

Alla maggioranza poi di voti tre

Delibera che sospesi gli effetti dell'accusa per Giovanni Avossa, Filippo Coppoletta, Cesare Napolitano, Raffaele Laurelli ed Andrea Zir, si proseguano le istruzioni versandosi tanto sul dedotto ne' loro rispettivi interrogatori e costituiti, che su quanto altro possa condurre allo accertato del vero: rimanendo intanto gl'imputati medesimi nello stesso stato di arresto in cui si trovano.

Fatto e deciso nella Camera del Consiglio= oggi 16 luglio 1851= presenti i signori Navarra Consigliere Presidente, Lastaria, Giambarba, Canofari, ed Amato Giudici, ed Ascione Cancelliere = Seguono le firme.

Molti degli accusati suddetti han denunziata alla censura della Suprema Corte di Giustizia la mentovata decisione de' 16 Luglio 1851, chiedendone l'annullamento pe' motivi che leggonsi nel seguente Arresto della Corte Suprema.

ARRESTO
DELLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA
SU I RICORSI
CONTRO LA DECISIONE DI SOTTOPOSIZIONE ALL'ACCUSA

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE EC.

L'anno 1851 il dì 27 agosto.

Alla Suprema Corte di Giustizia nella Camera Criminale intervenendo i sig. Cavaliere de Luca V. P., Laudati, Commendatore Sarlo, Costantini, Cavalier Perillo, Rosati, de Tommaso, Spaccapietra e Gigli Consiglieri—Cav. Agresti Procuratore Generale del Re, e Scarpetta Vice Cancelliere.

Il Consigliere Rosati ha fatto il rapporto della causa di Saverio Barbarisi, Antonio Scialoja ed altri, donde risulta quanto segue :

Il Pubblico Ministero presso la Gran Corte Criminale di Napoli con atto degli 11 giugno 1851 accusò

1. Saverio Barbarisi
2. Luca de Samuele Arcidiacono Cagnazzi
3. Pasquale Amodio
4. Antonino Cimmino, come recidivo
5. Giuseppe Pica
6. Silvio Spaventa
7. Niccola de Luca
8. Antonio Scialoja
9. Giuseppe Avitabile
10. Giuseppe Barletta
11. Giovanni Briol
12. Andrea Curzio
13. Raffaele Crispino

14. Francesco Fornaro
15. Pasquale Cimmino
16. Giovanni Gerino
17. Giovanni de Grazia
18. Lorenzo Jacovelli
19. Giuseppe Lavecchia
20. Stefano Mollica
21. Girolamo Palumbo
22. Luigi Palumbo
23. Luigi Leanza
24. Emmanuele Leanza
25. Francesco de Stefano
26. Francesco Trinchera
27. Mariano Vairo
28. Michele Viscusi
29. Gioacchino Basile
30. Giacomo Sabatino
31. Baldassarre Bottone
32. Raffaele Toriello
33. Niccola Toriello
34. Giuseppe Piscitelli
35. Raffaele Arcucci
36. Pasquale Conforti

Di cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato nel fine di distruggere e cambiare l'attuale forma governativa ed eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'Autorità Reale; non che di avere con effetto eccitata la guerra civile fra gli abitanti della stessa popolazione, reati consumati nella Capitale il giorno 15 maggio 1848 a' termini degli articoli 123 e 129 leg. pen.

37. Pietro Leopardi,
ed il suddetto

Silvio Spaventa

Di cospirazione avente anche essa per oggetto di distruggere e cambiare l'attuale forma del Governo, attentando alla integrità del Reame col progetto di separare e rendere indipendente da questi Reali Domini la Sicilia oltre il Faro, ed eccitando all'uopo quegli abitanti ad armarsi contro l'Autorità Reale: reati consumati in Torino nell'ottobre 1848, ai termini de' menzionati art. 123 e 139 leg. pen.

I nominati Niccola de Luca, Giovanni Briol, Gioacchino Basile e Francesco di Stefano

Di detenzione di armi vietate senza licenza in iscritto; ed il de Stefano altresì di asportazione di dette armi, di arresto arbitrario in persona di Giovanni d'Amato; non che di reiterazione di due misfatti, a' termini degli art. 85, 86 e 168 leg. pen.

Per lo che richiese il P. M. che serbate le regole di rito, si procedesse innanzi la Gran Corte Speciale.

La Gran Corte Criminale di Napoli con decisione del 16 luglio 1851, Uniformemente alle orali conclusioni del P. M.

Rigettò l'eccezione d'incompetenza prodotta rispettivamente per la loro qualità di deputati dagli accusati Amodio, Scialoja, de Luca, Pica, Bottone, Iacovelli, Barbarisi, Spaventa e Leopardi:

Rigettò l'eccezione d'incompetenza dedotta dall'accusato Scialoja anche per l'assunta qualità di Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici, e di pubblico funzionario:

Rigettò le altre eccezioni prodotte rispettivamente da Iacovelli e dagli altri accusati, sia per la incompetenza della Gran Corte Speciale, sia per la mancanza di materia punibile, sia per l'asserta Sovrana Indulgenza de' 17 maggio 1848:

Rigettò anche tutte le eccezioni d'incompetenza allegate dall'accusato Leopardi.

Quindi dichiarò i suddetti trentasette accusati in legittimo stato di accusa, ed ordinò che contro i medesimi si procedesse innanzi alla Gran Corte Speciale.

Avverso siffatta decisione si son provveduti di ricorso alla Corte Su-

prema di Giustizia i suddetti accusati

Mariano Vairo
Giovanni de Grazia
Michele Viscusi
Pasquale Amodio
Antonino Cimmino
Luigi Palumbo
Girolamo Palumbo
Giuseppe Pica
Antonio Scialoja
Gioacchino Basile
Raffaele Crispino
Stefano Mollica
Emmanuele Leanza
Francesco de Stefano
Francesco Trinchera
Baldassarre Bottone
Nicola Toriello
Giuseppe Piscitelli
Pasquale Conforti
Lorenzo Iacovelli
Niccola de Luca
Silvio Spaventa
Giuseppe Avitabile
Giovanni Briol
Andrea Curzio
Francesco Fornaro
Pasquale Cimmino
Luigi Leanza
Giacomo Sabatino
Pietro Leopardi e
Saverio Barbarisi.

Essi hanno allegato rispettivamente de' mezzi diretti a sostenere di essersi illegalmente dichiarata la competenza speciale :

1.° Perchè col Real Rescritto de' 17 maggio 1848 S. M. il Re Nostro Signore abolì l'azione penale pe' reati avvenuti nel conflitto colle Regie Truppe nel di 15 di detto mese :

2.° Perchè i fatti contenuti nella impugnata decisione non costituiscono reati :

3.° Perchè l'accusato Briol essendo un naturale Francese non può pel trattato commerciale del 1845 tra Napoli e la Francia essere giudicato da alcun Tribunale straordinario Napolitano, quale è appunto la Gran Corte Speciale :

4.° Perchè taluni di essi accusati essendo deputati all'epoca del misfatto debbono essere giudicati dalla Camera de' Pari :

5.° Perchè l'accusato Leopardi non può essere giudicato, se prima non sia sciolto dalla garentia tanto per la sua qualità di Ambasciatore in Torino, quanto per quella di deputato all'epoca del reato. Ed in oltre perchè il fatto su cui è appoggiata la competenza speciale è sottratto ad ogni giurisdizione, attesa l'amnistia generale pe' reati politici di Sicilia :

6.° Perchè l'altro accusato Scialoja non può del pari essere giudicato pria dello scioglimento della garentia per la sua qualità di Ministro Segretario di Stato all'epoca del misfatto.

Udito il rapporto.

Intesi D. Errico Pessina — D. Gennaro de Filippo — D. Orazio della Corte — D. Francesco Schiano — D. Luigi d'Egidio — e D. Federico Castriota avvocati de' ricorrenti.

Inteso il Procurator Generale del Re Cav. Agresti, il quale ha conchiuso pel rigetto di tutti i ricorsi, tranne per quello di Antonio Scialoja, pel quale ha conchiuso di annullarsi la parte della decisione, che lo riguarda.

La Corte Suprema deliberando nella Camera del Consiglio :

Veduti l'incartamento, la decisione e i ricorsi.

Osserva sul primo mezzo, che il Rescritto del 17 maggio nel medesimo enunciato non esiste.

111 E se anche esistesse, darebbe luogo ad una eccezione perentoria, la cui risoluzione non apre l'adito a ricorso; imperciocchè per l'art. 431 della proc. pen. niuna quistione può cumularsi a quella di competenza, materia esclusiva del ricorso.

110 Osserva sul secondo mezzo, che i fatti espressi nell'atto di accusa, ritenuti dalla Gran Corte, e su'quali si fonda il giudizio di accusa, racchiudono tutti i caratteri razionali e legali del reato di cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato, nel fine di distruggere e cambiare l'attuale forma governativa, eccitando i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'Autorità Reale; non che di avere eccitata la guerra civile fra gli abitanti della stessa popolazione: reati consumati in questa Capitale nel dì 15 maggio 1848.

115 E di vero si enunciano circostanziatamente tutti i mezzi che manifestavano una vasta cospirazione, la quale si diramava in tutto il Regno; la cooperazione attiva dei diversi emissari spediti nelle Provincie, le seduzioni, le prevaricazioni, e le minacce per aumentare il numero de' ribelli, le mene praticate per mettere in movimento insurrezionale le guardie nazionali, e farle marciare sulla Capitale; l'arrivo in questa degli eletti deputati con molti seguaci armati; le unioni e conferenze su le prime in forma privata, e poscia in forma pubblica ed illegale nelle sale di Monteliveto, i diversi atti di tale unione, i poteri e le qualità usurpate, il dritto che si arrogavano di disporre della forza; la concentrazione nelle loro persone di tutti i poteri governativi; gli ordini e comandamenti dati; i mezzi di resistenza conchiusi e messi in azione; la ribellione aperta ed armata; il combattimento sostenuto colle truppe del Re; le grida sediziose che ne svelavano lo scopo, e tutte le altre circostanze, le quali offrono chiaro il concorso di tutti gli elementi legali che costituiscono il reato espresso nel reassunto dell'accusa.

111 Osserva sul terzo mezzo, che ritenuto il principio di dritto pubblico riconosciuto da tutte le nazioni civilizzate, che gli stranieri non altrimenti che i Regnicoli, essendo messi sotto la protezione delle leggi dello Stato in cui si trovano, hanno l'obbligo ed il dovere di osservarle; e che il po-

tere Sovrano ha necessariamente il dritto di reprimere la violazione delle leggi medesime; principio sanzionato dall' art. 5 delle nostre leg. civ., con cui si prescrive — « Le leggi obbligano tutti coloro che dimorano nel territorio del Regno, sieno cittadini, sieno forestieri domiciliati o di passaggio — »; la deduzione, colla quale il ricorrente Briol assume che, qual naturale Francese, non possa, pe' trattati esistenti, essere giudicato da alcun Tribunale straordinario, qual è la Gran Corte Speciale, non regge, dappoichè per le leggi organiche del Regno e per la costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio, le Gran Corti Speciali sono Tribunali permanenti, e non straordinari, e la denominazione *speciale* è limitata a talune materie che per la loro natura, pe' caratteri che le distinguono, per lo allarme che eccitano, e per la influenza decisa sulla pubblica sicurezza, necessitano una repressione pronta ed esemplare: mentre poi le norme del procedimento, tranne poche modifiche, non diversificano dalle altre sanzionate pei reati di alto criminale, e che sono registrate nella 4^a parte del Codice distinta per la denominazione di leggi di procedura nei giudizi penali.

Osserva sul quarto mezzo, che mal si reclama il carattere di deputato. Ciascuno di coloro che venivano nella Capitale, non era che un semplice eletto. La legalità dei suoi poteri non si era nè verificata nè riconosciuta. La camera non si era punto costituita. Conseguentemente assumendo essi dei poteri di cui non erano rivestiti, violavano manifestamente le leggi; ed usurpando l' eminente potere governativo, commettevano un atto di ribellione: e quindi erano e sono tuttavia sotto lo impero della legge comune.

Ma quando anche il carattere di deputato potesse dirsi legittimo, non sono ora applicabili in alcun modo le disposizioni degli art. 41 e 48 dell'Atto de' 10 febbraio 1848. Oltrecchè la Camera, che dovrebbe autorizzare l'arresto, è stata disciolta ed ha cessato di esistere; l'art. 48 racchiude una nuda norma di amministrazione la quale doveva ricevere vita e forza laddove un nuovo ordine di cose avesse potuto aver effetto — La condizione della sua esistenza è mancata, e conseguentemente non si sono promulgate le leggi costitutive l'alta Corte di giustizia, quelle da regolare il modo di

convocazione, e le altre da determinare il procedimento. E sempre notevole però che i ricorrenti non erano che semplici privati.

Osserva sul quinto mezzo che il carattere di deputato, che si reclama dal ricorrente Leopardi, comunque potesse dirsi legittimo, pure per le ragioni testè espresse, non può essere produttivo di effetti legali.

Molto meno potrebbe giovarsi del carattere di diplomatico, e di agente residente in Torino; imperciocchè il reato di cui è accusato, è indipendente dalla qualità, e dalle funzioni delle quali vorrebbe pregiarsi; e niun dubbio ricade che l'agente diplomatico, il quale nel luogo di sua residenza, colla qualità di privato, e senza violare i doveri annessi alla sua missione, si rendesse colpevole di misfatto contro la sicurezza dello Stato, rimane necessariamente sotto l'impero della legge comune, e quindi debbe essere giudicato nel Regno, e secondo le leggi del Regno, a' termini dell'articolo 6 della proc. pen. Or dai fatti espressi, risultando che il famoso demagogo Gioberti invitò a congresso, per nuovi progetti di democratiche riforme, quanti avessero voluto convenire a Torino, onde concorrere con l'ingegno, e coll'opera al miglior successo, ed avendo a quel sedizioso invito corrisposto il Leopardi, Spaventa, Massari, Fiorentino, Romeo, Ricciardi, Perez, Ferrari, tutti regnicoli, e quindi conchiusa e risolta la separazione della Sicilia dal Regno, e la sua indipendenza, è evidente, che la qualità di agente diplomatico del Leopardi, se pure in quell'epoca ne fosse tuttavia investito, era assolutamente estranea alla natura, ed allo scopo di quel congresso; dappoichè non era al certo un convegno di diplomazia nel quale ciascuno dei concorrenti sostenere dovesse i dritti, l'interesse, la dignità, la indipendenza e le prerogative del Sovrano e del Governo, di cui era il rappresentante; ma sibbene una unione criminosa di sediziosi e ribelli, i quali, in paese straniero, al covertò delle sorprese cospiravano animosi a danno del Governo e delle leggi che avevano il sacro dovere di rispettare, dovere che era eminente per Leopardi. In quanto poi alla reclamata amnistia pei reati politici della Sicilia, la Corte Suprema osserva che, laddove possa il Leopardi legalmente giovarsene, la eccezione debbe proporsi innanzi ai Giudici del merito.

Osserva finalmente sul sesto mezzo che il principio legale della garentia è quello proclamato coll'art. 5 della legge de'19 ottobre 1818. Sotto nome di reati in ufficio essendo unicamente compresi quei fatti che il pubblico funzionario commette *violando* i doveri che dalle leggi sono stati *particolarmente* alla sua carica annessi per la regolare amministrazione del pubblico servizio alle sue cure affidato, è chiaro che la ragione della garentia emana dall'esercizio stesso delle funzioni. Conseguentemente quando il reato commesso non è un reato in ufficio, talchè il carattere di pubblico funzionario non sia stato un mezzo a delinquere, non vi è, nè può esservi luogo a garentia, e non è più il pubblico funzionario che delinque; ma il privato, l'individuo sociale.

Or nella specie, avendo la Gran Corte ritenuto che il ricorrente Scialoja avea delinquito come privato, e non colla qualità di Ministro di Stato, la Gran Corte lo ha legalmente dichiarato in legittimo stato di accusa, ed ordinato di procedersi contro il medesimo col rito speciale.

Ed in vero, sebbene nell'accusa si parlava del programma del 3 aprile 1848, pure questo fatto, qualunque possa esserne il carattere legale, non riguarda esso ricorrente; poichè il decreto della sua nomina essendo del 7 di detto mese, l'arrivo di lui al Ministero, sia in quel giorno, sia nel dì seguente, avvenne quando quel fatto era compiuto, e consumato.

Il fatto noto espresso nell'accusa si riporta al 14 maggio, al momento supremo della crisi della febbre rivoluzionaria, e quando il Ministero aveva data la sua dimessione; talchè il Principe, abbandonato dal suo Consiglio era nella necessità di consultarsi con la di Lui saggezza, e seguire le ispirazioni del Suo genio che la Provvidenza dirigeva. Ed è notevole che lo Scialoja nella qualità di privato ricercava di Dupont, e lo premurava a farsi messaggio presso del Re affinchè attribuisse il potere di *modificare* lo Statuto, dichiarando che nel caso di dissentimento, *il sole di domani avrebbe rischiarate spaventevoli scene di sangue*; e quindi alla trepidezza di Dupont, non che alla generosa sollecitudine del medesimo per la salvezza dei suoi amici stranieri, gli soggiungeva = *Che li allontanasse senza indugio, perchè l'indomani sarebbe stato forse troppo tardi*; premure e dichiarazioni che la

Gran Corte ritiene , nel concorso di tutti gli altri , come elementi di co-
spirazione.

Se egli adunque era ritenuto dalla Gran Corte tra il numero dei co-
spiratori nella qualità di privato , e niun atto può segnalarsi , nel quale
concorresse il carattere di Ministro , tal che le funzioni del suo ufficio
sieno servite di mezzo al reato , violando i doveri particolarmente al me-
desimo annessi , il ricorso non ha alcun valore legale ; e quindi debbe es-
sere rigettato.

Veduto l' art. 325 leg. di proc. pen.

Rigetta i ricorsi.

Fatto , deciso , e pubblicato all' udienza in presenza del Pubblico Mi-
nistero il suddetto di 27 agosto 1851.

Seguono le firme.

REQUISITORIA

PER NUOVA RIUNIONE DI ATTI

**Il Consigliere Procurator Generale del Re presso
la G. Corte Criminale e Speciale di Napoli.**

Veduti gli atti a carico di Saverio Barbarisi ed altri, imputati di cospirazione e di attentato contro la sicurezza interna dello Stato nel fine di distruggere e cambiare l'attuale forma governativa, ed eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'autorità Reale: non che di avere con effetti eccitata la guerra civile fra gli abitanti della stessa popolazione; reati consumati nella Capitale il giorno 15 maggio 1848.

Veduti particolarmente i volumi segnati coi numeri 97 a 103 di tali atti a carico dei detenuti Giuseppe Dardano, Giovanni de Stefano e Bonaventura Jacobelli, prevenuti di associazione illecita organizzata in corpo nel fine di cospirare contro la sicurezza interna dello Stato: non che a carico del solo Dardano prevenuto puranche di pubblicazione e diffusione di stampe criminose aventi lo scopo di provocare il reato preveduto dagli art. 123 e seguenti delle leggi penali.

Veduto il volume sopraggiunto segnato col numero progressivo 229 a carico dell'assente Giuseppe Sodano, prevenuto anch'esso della cospirazione e dell'attentato consumato nel giorno 15 maggio 1848, e contro il quale la G. Corte trovasi per tal misfatto di avere spedito di già un mandato di arresto.

Vedute le decisioni di questa G. Corte del 10 luglio 1848, 2 maggio e 24 settembre 1849, e 7 giugno di quest'anno: non che la sentenza del Regio Giudice del Circondario Montecalvario del 12 aprile 1849 a riguardo del detto Dardano.

Veduto il prosieguo d'istruzione eseguito nell'interesse del Jacobelli per effetto della citata decisione de' 24 settembre 1849.

Considerando, che il reato attribuito in sulle prime a Giuseppe Dardano fu quello di pubblicazione e diffusione di stampe criminose, e che la G. Corte osservando aver esse per iscopo piuttosto di spargere il malcontento contro il Governo, che altro più grave reato, colla decisione del 10 luglio 1848 ne rinviava l'esame al Giudice correzionale:

Che questo Giudice, dichiarata la colpeabilità del Dardano, lo condannava alla pena di mesi quindici di prigionia; quale condanna pronunciata colla sentenza del 12 aprile 1849, non diveniva esecutiva per l'appellazione, che contro di essa il Dardano interponeva:

Che nella pendenza dei termini assegnati alla discussione dell'appello, venuta la G. Corte in cognizione di essere ad altra giudiziale istruzione il Dardano sottoposto per altro reato politico di alto criminale, ordinava di soprassedersi alla discussione dell'appello, per quindi provvedersi con un solo giudizio su di entrambi i carichi:

Che da siffatta istruzione risultando elementi gravi di reità a carico non pure del Dardano, che di Giovanni de Stefano per misfatto di cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato, la G. C. con decisione de' 24 settembre 1849 li dichiarava in legittimo stato di arresto, ed era il processo correzionale al criminale riunito, ed entrambi poi all'altro per gli avvenimenti del 15 maggio 1848:

Che ciò non pertanto, e poichè i fatti cospirativi attribuiti a Dardano e de Stefano non offrivansi essere in relazione indubitata con quelli che diedero origine agli avvenimenti suddetti del 15 maggio, la G. C. colla decisione del 7 giugno di questo anno ordinava di bel nuovo la separazione degli atti, e dichiarando sospeso il procedimento penale a carico di essi Dardano e de Stefano pei fatti del 15 maggio, disponeva procedersi sul di

loro conto in separato giudizio pel misfatto di cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato.

Considerando, che dopo la suddetta decisione riunitosi l'altro sopraccennato processo relativo a Giuseppe Sodano a quello degli avvenimenti del 15 maggio, nuova e più chiara luce è desso venuto a spargere sulla funesta origine di quei fatti, e nuovi lumi sonosi ottenuti nell'interesse della giustizia a carico dei menzionati Dardano e de Stefano :

Che invero dal complesso di tutte le indagini risulta, come sin dai principi del 1848 un' associazione illecita sotto la denominazione di *circolo del progresso* erasi in questa Capitale congregata, onde cospirare contro la sicurezza interna dello Stato, e sostituire alla esistente una democratica forma di governo :

Che presidente di così rea associazione, con cui Raffaele Crispino, uno degli accusati nella causa del 15 maggio, parteggiava, era Giuseppe Dardano, e che altri gradi vi esercitavano Giovanni de Stefano e Giuseppe Sodano, poichè il primo da vice-presidente, l'altro da segretario vi funzionava :

Che i fatti cospirativi dal Crispino consumati nella provincia di Campobasso onde venire a capo dei memorabili eccessi del 15 maggio, furono da questo circolo discussi ed ordinati, e che da questo circolo istesso partirono i proclami dal Crispino in quella provincia diffusi :

Che non può esser dubbio lo scopo di questo circolo per la parte che esso rappresentò nell' attentato del 15 maggio, perciocchè oltre ai fatti che Crispino di suo ordine consumava, e che a questo attentato strettamente si riferiscono, altra non meno convincente pruova se ne ha nelle sollecitazioni che dai componenti di esso ricevea Andrea Saccone, cui il Sodano di speciali istruzioni di proprio carattere muniva, perchè di accordo col Crispino la meditata ribellione nella provincia di Molise eccitasse e favorisse.

Considerando, ciò posto, che la connessione tra i fatti cospirativi accagionati a Dardano e de Stefano, e quelli che diedero origine ai luttuosi avvenimenti del 15 maggio per lo innanzi ignorata, diviene ora certa ed incontrastabile; e che però fa d'uopo ordinarsi di bel nuovo la riunione

degli atti, e, dichiarati essi Dardano e de Stefano in legittimo stato di arresto anche pel carico relativo a codesti criminosi avvenimenti, procedersi contro di loro in un solo giudizio con gli altri accusati.

Considerando da ultimo, che sebbene per Bonaventura Jacobelli il prosieguo d'istruzione non avesse offerti altri vevoli indizi della reità imputatagli, pure potendo le pruove esser migliorate nel corso del giudizio dei cennati Dardano, de Stefano ed altri già accusati per i fatti criminosi del 15 maggio, rendesi utile riservar le dimande definitive sul conto di lui all'esito di cosiffatto giudizio.

Chiede

1.° Che i volumi 97 a 103 a carico di Dardano e de Stefano siano di bel nuovo riuniti alla processura del 15 maggio 1848.

2.° Che i suddetti Dardano e de Stefano sian dichiarati in legittimo stato di arresto anche pei criminosi avvenimenti del detto 15 maggio, e quindi costituiti e sottoposti all'accusa, che come appendice a quella del di 11 giugno ultimo con questa istessa data si presenta.

Riserva le dimande sul conto di Bonaventura Jacobelli.

Data all'ufficio della Procura Generale del Re, il di 12 settembre 1851.

Firmato — FILIPPO ANGELILLO.

ATTO DI ACCUSA

IN APPENDICE A QUELLO DEL DÌ 11 GIUGNO 1851.

Il Consigliere Procuratore Generale del Re presso la G. Corte Criminale e Speciale di Napoli espone quanto segue :

La giudiziaria istruzione raccolta su'criminosi fatti pei quali il funesto attentato del 15 maggio 1848 vita e complemento si ebbe, aveva già sin dalle prime dimostrato che una illecita associazione sotto il nome di *circolo del progresso*, della quale Giuseppe Dardano e Giovanni de Stefano eran capi e direttori, erasi fin dai principi del volgente anno in questa Capitale istallata, e che di così rea adunanza scopo si era di attentare alla sicurezza interna dello Stato e cangiare in democrazia il Governo. Il modo soltanto onde gli sforzi e le deliberazioni di questo circolo direttamente concorsero a provocare quel funesto attentato essendo in allora ignorato, chè nulla a tal riguardo la istruzione offriva, faceva sì che la G. Corte con la decisione del 7 giugno di questo anno, ordinasse sospendersi il procedimento penale sul conto dei nominati Dardano e de Stefano, e che segregati dalla processura gli atti a loro carico, a separato giudizio se ne rimandasse l'esame. Gran tempo occulto però non rimaneva il già per lo innanzi ignorato legame, perciocchè indi a non molto da siffatta decisione, un volume di atti sopravveniva a carico di un Giuseppe Sodano, pei quali chiarito alla evidenza tornava, che fra le cagioni moventi all'orribile attentato del 15 maggio, ultimi non erano a

tenersi i ribelli fatti da quell'illecita associazione deliberati e promossi. Mezzo a fornir cotanta luminosa pruova si erano gl'incessanti sforzi della medesima, che intenta sempre mai a coglier qualunque opportunità che il sedizioso scopo meglio ad assicurar valesse, tracce non dubbie della sua ribelle missione lasciava.

E si ha per vero dal complesso delle indagini, che Giuseppe Dardano, uomo già noto pe' principi di sovvertimento di che menò rumore in altra ben miserevole epoca di politiche concitazioni, non appena sorta l'alba del 1848 a spingere ad atto i sediziosi proponimenti audace riappariva sulla scena delle colpevoli macchinazioni. Perciocchè fattosi autore d'incendiario proclama ove sosteneva niun altra forma di governo essere compatibile coi bisogni di questo popolo, eccetto la costituzione del 1820 modificata sopra più larghe basi (1), conchiudea, che un repubblicano regime sarebbe stato senza più proclamato, ove mai a codesta forma di governo non avesse il potere esecutivo acconsentito. Delle quali anarchiche idee fattosi egli stesso propugnatore in una bottega da caffè in via Pignasecca, denominata *caffè del progresso*, pubblicamente ivi spacciava altresì la necessità di proclamarsi una costituente, l'abolizione della Paria, ed il regolamento del lavoro degli operai. Nè guari audò, che gli effetti di sì ree provocazioni non si rendesser alla pubblica incolumità affatto fatali, perciocchè non pure il noto ammutinamento degli operai sul campo di Marte, che i diversi attruppamenti in questa città seguiti per sostener le ribelli pretese gli onesti contristavano.

Preparati intanto con la stampa e con la seduttrice parola i mezzi al meditato sovvertimento, alla ribellione più che mai inteso, ad altra e più vasta opera di cospirazione dava il Dardano cominciamento. Imperciocchè istituita sotto la sua presidenza la criminosa associazione della quale testè si è discorso, e che dalla sopraddetta denominazione del caffè ove egli le insane dottrine spacciava, *circolo del progresso* intitolava (2), ed associati ad esso Giovanni de Stefano e Giuseppe Sodano, uomini di non dissimili sentimenti e condotta, e dato al primo di

vice-presidente il grado, e all'altro di segretario, strette relazioni stringea co' faziosi delle provincie, perchè dalla forza delle armi fosse la nuova rivolta favorita ed eccitata. E tardi in vero a manifestarsi non furono i sediziosi movimenti nelle provincie di Salerno, di Avellino e di Molise, ove per opera di Costabile Carducci, di Antonio Torricelli e di Raffaele Crispino, emissari da questo circolo dipendenti, una forza di armati riunivasi per accorrer sulla Capitale il giorno 15 maggio. I quali sediziosi movimenti, di che particolareggiato cenno nel precedente atto di accusa facevasi, non altrimenti per fermo avvenivano, che per le macchinazioni di questa illecita associazione. Perciocchè trovasi ora assodato, fra l'altro, come in su i principi del maggio 1848, imminente essendo il giorno della deliberata ribellione, il Dardano, divulgato altro non meno incendiario proclama a nome della *suprema magistratura centrale* del Regno (3), emissari cercava, perchè nelle additate provincie delle deliberazioni del circolo si fosser fatti portatori ed esecutori. Laonde il Sodano nel dì 7 maggio sollecitava un Andrea Saccone del comune di S. Lupo in Molise a far parte di quella criminosa combriccola, e mostratosi costui alla sua inchiesta cedevole, di un bigliettino di riconoscenza il muniva, onde alle sessioni di quel circolo intervenisse. Quivi recavasi con effetti il Saccone nel susseguente giorno 8 maggio, e non pure il Sodano, ma ben altri ancora riuniti a congresso trovava, e lui presente, varie discussioni tenevansi su i sediziosi movimenti cui le provincie del Regno esser dovevano pel designato giorno apparecchiate, del danaro somministravasi ad un congiunto del famigerato Costabile Carducci, perchè a mantener desto nella provincia di Salerno il già fomentato spirito di ribellione servisse, ed a Sodano l'incarico commetteasi di comunicar al Saccone le analoghe istruzioni per usarne nella sua Provincia di Molise. Laonde il Sodano, consegnato al Saccone un foglio di suo carattere, con esso, fra l'altro, gl'imponca di recarsi senza indugio nella sua patria, e quivi data opera a riunir forza di armati, e ad istituire in ogni comune dei governi provvisori, avvisato ne

facesse altro congiurato, Nicola Campofreda, onde pel giorno 10 maggio, fiera e sanguinosa la ribellione scoppiasse (4). Ma sia che l'aspetto di così luttuosa catastrofe il perplesso animo del Saccone atterrisse, sia che salutare pentimento a distorlo dall'audace impresa sopravvenisse, neglimentava egli del Sodano le istruzioni. Non ristava pertanto il Sodano da nuove premure, e due giorni appena trascorsi, dei sediziosi proclami col mezzo del soprannominato Raffaele Crispino con sua lettera gl'inviava, imponendogli di diffonderli non pure, e di provocar sempre più la ribellione, ma eseguir eziandio le altre istruzioni che dal Crispino avesse ricevuto (5). E poichè senza effetto vide oltrepassar Crispino l'ora della stabilita ribellione, nel suo animo il dubbio ad ingenerar si venne, che l'avviso al Campofreda comunicato dal Saccone non si fosse. E però al medesimo rivolte le più efferate minacce, lo assicurava essere stato già da lui Campofreda avvisato, e che delle di costui risposte lo avrebbe con espresso fatto consapevole. E con effetti nel giorno 12 maggio una lettera era dal Crispino al Saccone spedita, nella quale per segno di riconoscenza qualificandosi l'amico di Sodano, certo il rendeva del movimento già da Campofreda operato, e gl'ingiungea di riunirsi al medesimo con altra forza di armati a Monteforte (6). Ma per le rivelazioni del Saccone venuta la pubblica autorità in chiaro di tali macchinazioni, era il corriere arrestato, ed insieme con quella al Saccone spedita, altre lettere assicuravansi, che per l'oggetto istesso e negl'identici sensi ad altri congiurati Crispino spediva.

De'narrati fatti chiara è la dimostrazione nelle raccolte prove; e per essi evidente emerge la correità del Dardano, del de Stefano, e del Sodano ne' luttuosi eventi del 15 maggio. E però essendo il Sodano assente, è uopo procedersi al solenne giudizio de' primi per tutti i rispettivi carichi, di unita agli altri precedentemente accusati nella medesima causa.

In conseguenza

Il Procuratore Generale del Re

Accusa Giuseppe Dardano e Giovanni de Stefano,

1° Di associazione illecita organizzata in corpo, di cui essi Dardano e de Stefano eran capi e direttori, nel fine di cospirare contro la sicurezza interna dello Stato, a' termini degli art. 305 e 306 leggi penali.

2° Di cospirazione e di attentato contro la sicurezza interna dello Stato nel fine di distruggere e cambiare l'attuale forma governativa, ed eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'autorità Reale; non che di avere con effetti eccitata la guerra civile fra gli abitanti della stessa popolazione: reati consumati nella Capitale il giorno 15 maggio 1848, ai termini degli art. 123, 124 e 129 leggi suddette.

3° Di avere egli il Dardano provocato con discorsi in luoghi pubblici, e con scritti stampati il misfatto di cospirazione e di attentato contro la sicurezza interna dello Stato, a' termini degli art. 140 e 123 leggi suddette.

Per lo che richiede, che serbate le regole di rito, si proceda contro di loro innanzi alla G. Corte Speciale.

Dato all'ufficio della Procura Generale del Re, il di 12 settembre 1851.

Firmato — FILIPPO ANGELILLO.

ELENCO DE' DOCUMENTI

DE' QUALI SI FA CENNO NELL' ATTO DI ACCUSA

DEL 12 SETTEMBRE 1851

A CARICO

di Giuseppe Dardano e Giovanni de Stefano.

(1) **PROCLAMA — IN NOME DEL POPOLO DELLA NAZIONE NAPOLETANA.**

Lo Statuto costituzionale che vi si dava, era vergognosa versione di quello di Francia.

Che desso si fosse, chiedetelo alla malvagia politica della restaurazione, la quale gittavalo in Francia ad impacciare il Re e la Nazione in lotta perpetua, che loro impedisse pensare ai vicini: chiedetelo allo stupido elemento aristocratico, ed allo arrogante elemento oligarchico, più intollerabili ancora di assoluta monarchia, i quali incarnavano la carta: chiedetelo alla fatale necessità che il governo imponevasi di pervertire la morale dei popoli: chiedetelo ai trentatrè anni di tumultuar continuo, al regicidio che, cento fiate percosso, indomabile sempre risorgeva in ogni angolo di Parigi, e a due sanguinose rivoluzioni, all'ultima delle quali fu necessità la repubblica.

Noi ebbimo lo Statuto immorale, un ministero più immorale ancora, e tutte le funeste conseguenze dell'uno e dell'altro. Uomini senza fede e senza capacità, vere nullità politiche e intellettuali, vi gittarono nell'anarchia, pretesero governare nell'assenza di ogni governo, e preparare aperto tradimento a reintegrar l'antico dispotismo,

dal quale salvaronci solo inaspettate combinazioni politiche, che la Provvidenza suscitava in Europa nella maturità dei tempi.

Noi quindi, riprendendo i nostri diritti eterni, inalienabili ed imprescrittibili, proclamiamo la *costituzione Napoletana del 1820*, sopra più larghe basi, a seconda delle esigenze del tempo, e degli ammaestramenti ricevuti dalla esperienza. È quella stessa costituzione che il Re giurò, e che i legittimi Rappresentanti della Nazione, nel punto di sciogliersi per forza della crociata straniera, protestavano doversi restar sempre salda, in attenzione di miglior tempo, per revindicarla.

L'ora solenne è suonata, e la revindica è compiuta.

Avvisiamo da ultimo che se il potere esecutivo non farà senno, e se nel mettere in atto la nuova costituzione userà le solite infamie di governo, noi andremo più innanzi ancora, ed il *Popolo* ricorderassi che desso è *il Sovrano* — Giuseppe Dardano.

(2) CIRCOLO DEL PROGRESSO.

Ci sta innanzi il giorno solenne in che verranno fermate, ci auguriamo, mercè gli sforzi dei veri cittadini, le basi di quella libertà ch'è degna dei tempi e dell'Europa presente: l'apertura del parlamento. Imponente è la necessità d'un circolo d'opposizione desto e compatto che tenga fronte ai conati coi quali tenterà il governo arrestare il completo sviluppo delle istituzioni liberali; che sostenga quelli tra' rappresentanti della nazione che si renderanno degni dell'alto mandato concorrendo alla sua emancipazione, e che reprima gli abusi che dalla nostra fradicia macchina sociale vengon fuori, sino a che non sia dessa pienamente rigenerata. Noi ci siamo consacrati all'impresa e tanti generosi sono con noi.

Da questo circolo partiranno gli atti, i mezzi, e i provvedimenti necessari allo scopo: la parola d'ordine è — opposizione e progresso.

Qualunque energico cittadino i cui principi combacino con quelli del circolo, desideri esservi ammesso, si dovrà dirigere ai qui segnati promotori. Napoli 20 aprile 1848 — Gaetano Borruto — Francesco Mazza Dolcini — Giuseppe De Miranda.

(3) **PROCLAMA DELLA SUPREMA ALTA MAGISTRATURA CENTRALE DEL REGNO.**

Cittadini — La libertà è un frutto squisito che non si coglie tra le spine che l'accerchiano, senza far sacrificio; e cruento sacrificio! Approntatevi armati ed unitevi immediatamente alla *sacra legione del riscatto* appena comparirà per le vostre contrade. L'ora di farci giustizia rivendicando i nostri sacri ed imprescrittibili diritti è per sonare. Tutti i buoni si pronunziino subito ed a viso svelato, col loro equipaggio di guerra si mettano tra le fila dei prodi che capitaneranno la *sacra legione*. I militari di qualunque arma, gl'impiegati di ogni ramo di amministrazione saranno immediatamente fucilati se ardissero mostrare o insinuare la benchè minima resistenza: se poi concorreranno co' mezzi tutti che sono già in loro potere, al gran riscatto, sarà tenuta generosa e giusta considerazione dei loro servizi.

Le nostre fila sono rannodate per tutto il Regno; la nostra corrispondenza con tutti i patrioti d'Italia, di Francia, di Spagna, d'Inghilterra ed altri luoghi si è ricambiata, ed in accordo universale noi a momenti ci solleveremo e col ferro vendicatore sguainato atterreremo per sempre il dispotismo. *Il grande architetto dell'universo* non fu sordo alle lagrime di tanti oppressi, vi riconcesse la luce smarrita e noi ci riconosciamo e ci intendiamo nel piano e nell'indirizzo delle nostre operazioni. Uno il nostro grido di allarme, perchè uguale in tutto è il diritto che rivendichiamo. — La costituzione del 1820!!!

Alle armi, alle armi: il Cielo è stanco di vedere Sovrani e Ministri spergiuri, alle armi!!! E perchè ogni governo provvisorio di ciascun luogo possa comportarsi con norma generale e comune di giustizia per tutto il regno, finchè il *parlamento nazionale costituente* non avrà emesso le sanzioni opportune, ecco le norme che sono state accettate e sanzionate universalmente.

1° Sarà severamente punito chiunque profittando dell'insurrezione profanasse la nostra religione cattolica.

2° Sarà dichiarato pubblico nemico e come tale fucilato qualunque

ecclesiastico che abusando del suo sacro ministero, eccitasse i popoli al servaggio, in qualunque modo dissuadendoli dal prendere le armi per revindicare la costituzione del 1820 solennemente giurata dal Re, da vescovi, dall'armata, e da tutta la nazione, e che ci è stata repressa dalle armi tedesche per tradimento usato dal Re spergiuro e da pochi deputati e generali infami.

3° Parimenti sarà dichiarato pubblico nemico e come tale fucilato ogni capitano, ufficiale subalterno, sott'uffiziale, e qualunque persona tiene comando di armi, che non si rivolga a sostenere la *Sacra legione* e non eviti lo spargimento del sangue cittadino.

4° Qualunque cittadino concorre liberamente a somministrare vettovalie ed ogni altro mezzo di sussistenza alla *Sacra legione* riscuoterà il corrispondente ricevo, e sarà indennizzato e premiato come merita dal Governo a misura che se ne avrà l'opportunità.

5° Chiunque comandante della *Sacra legione* non darà esatto conto dei mezzi e dei sussidi ricevuti, a chi sarà di diritto, sarà come pubblico ladro condannato ai ferri per sette anni: i suoi beni saranno confiscati a pro dei cittadini che dovranno essere indennizzati e premiati. Se poi per aver rivolto a suo particolare profitto alcuna cosa, fosse accaduto, che la sua truppa si sbandasse per languore, sarà fucilato.

6. Chiunque profittando della insurrezione si rivolgesse a private vendette con omicidio, attentasse all'onore delle famiglie, violasse le altrui proprietà, come promotore di guerra civile schifosa e nefanda, sarà immediatamente fucilato.

7° Tutti i militari e tutti gl'impiegati che per la causa del 1820 sono stati destituiti, imprigionati, esiliati ec: se prontamente si cooperino alla revindica di quella giurata costituzione saranno reintegrati e promossi nei loro impieghi convenientemente all'antichità di servizio senza interruzione, e saranno dal tesoro nazionale indennizzati equamente per i danni sofferti sotto la tirannia.

8° Tutti gl'impieghi, civili, militari, amministrativi, giudiziari, e benefici ecclesiastici saranno dati esclusivamente a coloro che concorrono

co'loro mezzi alla sacra revindica della non peritura costituzione del 1820, proporzionatamente alla loro capacità.

9° La guardia nazionale è sacra, perchè rappresenta la Sovranità del popolo, ma perchè gl'intrighi del governo vi ha fatto intrudere parecchi birbanti, così tutt'i buoni e vere guardie nazionali vestiti della loro sacra divisa si faranno il dovere di pronunziarsi coraggiosamente per la sacra legione, come parte integrale della stessa, ed i profani qualora non deponessero le armi, immediatamente saranno fucilati.

10° La sacra legione non è che una colonna mobile della guardia nazionale, che ristabilita la memorabile costituzione, ritornerà al suo posto.

Fratelli scuotetevi e mantenete il vostro sacro giuramento! Cittadini alle armi, disperdiamo i nostri nemici, ed una volta per sempre risorgiamo liberi! Viva Pio IX! Viva la costituzione del 1820! mora il ma governo.

Data dalla suprema magistratura centrale del Regno il 1° maggio 1848.

(4) ISTRUZIONI DATE AD ANDREA SACCONE.

Signor Andrea Saccone voi osserverete a costo della vita queste istruzioni.

1° Approntate con somma prestezza la vostra vita e sia pronta alle armi.

2° Spedirete una staffetta al cittadino Nicola Campofreda indicandogli che siete pronto a lui unirvi con le vostre file, e che insorgesse pel giorno 10 maggio.

3° Tutte le file unite marciassero per sicura ritirata verso Monteforte.

4° Si spediscono subito staffette al signor cittadino Giuseppe Caputo in Monteforte, o dove si sente il gran movimento.

5. Si dirigano per la posta lettere sotto il nome di Alcide Angiolillo, sotto metafora dell'operato, dicendo — *Si è stipulato l'istrumento.*

6° In ogni comune si fonda un governo provvisorio di uomini onesti e liberali, si abbattano tutti gl'impiegati realisti.

7° Si bada all'ordine, alla disciplina ed al furto.

Le casse comunali, distrettuali e provinciali siano in beneficio dell'armata: i ricchi proprietari si forzino ad un contingente in danaro per l'oggetto.

8° La ditta — Viva la costituzione del 20 modificata sopra larghe basi — Viva il proclama Saliceti — Viva l'unica camera costituente.

9° Il proclama sia pubblicato per l'intera provincia, e non in Napoli.

(5) LETTERA DI GIUSEPPE SODANO AD ANDREA SACCONI.

Mio caro Andrea.

Il presente è D. Raffaele Crispino cancelliere di Colle: vi darà altri proclami e a voce vi comunicherà altri ordini — vi saluto — aff. Giuseppe Sodano.

(6) Vedi il documento nella pag. 126 del precedente atto di accusa contro Saverio Barbarisi ed altri.

DECISIONE

DELLA GRAN CORTE CRIMINALE

SULLA REQUISITORIA DEL PUBBLICO MINISTERO

PER NUOVA RIUNIONE DI ATTI

• FERDINANDO II

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE ec. ec.

La Gran Corte Criminale di Napoli, prima Camera.

Veduti gli atti a carico di Saverio Barbarisi, Stefano Mollica, Silvio Spaventa ed altri imputati di cospirazione ed altri attentati contro la sicurezza dello Stato nel fine di distruggere e cambiare l'attuale forma governativa, ed eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'Autorità Reale; nonchè di avere con effetti eccitato la guerra civile fra gli abitanti della stessa popolazione: reati commessi nella capitale nel giorno 15 maggio 1848.

Veduti segnatamente i volumi di tal processura notati coi numeri 97 a 103 a carico de' detenuti Giuseppe Dardano e Giovanni de Stefano, e dell'assente Bonaventura Iacobelli, prevenuti di associazione illecita organizzata in corpo nel fine di cospirare contro la sicurezza interna dello Stato; nonchè a carico del solo Dardano prevenuto puranche di pubblicazione e diffusione di stampe criminose, aventi lo scopo di provocare il reato preveduto dagli articoli 123 e seguenti delle leggi penali.

Veduto il volume sopraggiunto segnato col n.º 229 di detta processura a carico dello assente Giuseppe Sodano, pervenuto anch'esso della cospirazione e dell'attentato consumato nel giorno 15 maggio 1848, e contro il quale trovasi già da questa G. Corte spedito mandato di arresto.

Vista la requisitoria del Consigliere Procurator Generale del Re Signor Angelillo concepata ne' seguenti termini (*Si legge alla pag. 166*).

Visto l'atto di accusa presentato dal medesimo Consigliere Procurator Generale del Re pe'misfatti sopraccennati contro Giuseppe Dardano e Giovanni de Stefano.

Sul rapporto del Signor Consigliere Presidente Navarra Commessario della causa.

Inteso anche oralmente esso Consigliere Procurator Generale del Re Signor Angelillo nelle sue orali conclusioni uniformi alla trascritta requisitoria : dopo di che si è appartato

La G. Corte medesima

Ritenute le osservazioni contenute nella trascritta requisitoria del Ministero Pubblico, e facendo dritto alla medesima.

A voti uniformi

Ordina

1.° Che i volumi 97 a 103 a carico di Dardano e de Stefano sieno di bel nuovo riuniti alla processura del 15 maggio 1848.

2.° Dichiarà in legittimo stato di arresto i suddetti Giuseppe Dardano e Giovanni de Stefano per i criminosi avvenimenti del 15 maggio 1848, ed ordina procedersi ai loro costituiti per unirsi allo esame dell'accusa presentata dal Pubblico Ministero.

3.° Riserva pronunziare sul conto di Bonaventura Iacobelli.

Fatto e deciso nella Camera del Consiglio, oggi li 16 settembre 1851: presenti li signori Navarra Consigliere Presidente, Lastaria, Giambarba, Canofari, Amato giudici, e Grippa sostituto Cancelliere.

Seguono le firme.

DECISIONE

DELLA GRAN CORTE CRIMINALE

SULL' ATTO DI ACCUSA DEL DÌ 12 SETTEMBRE 1851

FERDINANDO II

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE EC. EC.

Visti gli atti in molti volumi a carico de' detenuti Saverio Barbarisi , Luca de Samuele Cagnazzi, Giuseppe Pica, Niccola de Luca, Pasquale Amodio ed altri, imputati di cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato nel fine di distruggere e cambiare l'attuale forma governativa , ed eccitare i sudditi e gli abitanti del regno ad armarsi contro l'Autorità Reale ; nonchè di avere con effetti eccitata la guerra civile fra gli abitanti della stessa popolazione , reati consumati nella Capitale il giorno 15 maggio 1848 ; ed a carico di Silvio Spaventa uno degl'imputati di cospirazione avente anch'essa per oggetto di distruggere e cambiare l'attuale forma del Governo attentando alla integrità del reame col progetto di separare e rendere indipendente da questi Reali domini la Sicilia oltre il Faro, ed eccitando all'uopo quegli abitanti ad armarsi contro l'Autorità Reale : reati consumati in Torino nell'ottobre 1848.

Vista la decisione de' 16 luglio ultimo , colla quale gl'imputati sud-

detti furono dichiarati in legittimo stato di accusa per gli enunciati misfatti, furono rigettate tutte le eccezioni d'incompetenza ed altro da essi prodotte, e fu ordinato procedersi contro di loro innanzi la Gran Corte Speciale.

Visto l'arresto della Suprema Corte di Giustizia del di 27 agosto prossimo passato, col quale vennero rigettati i ricorsi da' suddetti accusati prodotti avverso la cennata decisione de' 16 luglio.

Veduto l'atto di intima del cennato arresto della Corte Suprema seguito nel giorno 12 del corrente mese a tutti gli accusati suddetti.

Visti i volumi 97 a 103 della processura, di cui si tratta, risguardante i detenuti Giuseppe Dardano e Giovanni de Stefano, e l'assente Bonaventura Jacobelli, prevenuti di associazione illecita organizzata in corpo nel fine di cospirare contro la sicurezza interna dello Stato, ed il solo Dardano di pubblicazione altresì e diffusione di stampe criminose aventi lo scopo di provocare il reato preveduto dagli articoli 123 e seguenti delle leggi penali.

Vista la decisione de' 16 di questo mese, con la quale 1° fu ordinato che i detti vol. 97 a 103 a carico di Dardano, e de Stefano fossero di bel nuovo riuniti alla processura del 15 maggio 1848—2° furono dichiarati in legittimo stato di arresto i medesimi Giuseppe Dardano e Giovanni de Stefano per i criminosi avvenimenti del 15 maggio 1848 — 3° e fu riservato di pronunziare sul conto dell' altro prevenuto Bonaventura Jacobelli.

Visto l'atto di accusa prodotto dal M. P. il di 12 del corrente mese contro i mentovati Giuseppe Dardano e Giovanni de Stefano in appendice all'atto di accusa prodotto per gli altri sopra menzionati accusati il di 11 giugno corrente anno, del tenor seguente. (*Si legge alla pag. 170*).

Visti i costituiti di detti accusati Dardano e de Stefano, e le eccezioni prodotte nel costituito medesimo da esso de Stefano, cioè, di essere abolita contro di lui l'azione penale per la reale indulgenza del 16 maggio 1848, con cui furono aboliti i reati politici fino al di tredici detto mese, e per l'altra del 19 maggio corrente anno, comunicate nel foglio ufficiale del 14 giugno ultimo.

Inteso il rapporto della causa fatto dal sig. Consigliere Presidente Navarra Commessario.

La Gran Corte

Esaminato il processo con l'assistenza del Consigliere Procurator Generale del Re Sig. Angelillo, il quale ha conchiuso di rigettarsi le dette eccezioni; ha sostenuto l'accusa; ed indi si è appartato.

Deliberando in segreto nella Camera del Consiglio.

E pronunziando preliminarmente sulle eccezioni delle Reali Indulgenze dedotte dall'accusato Giovanni de Stefano nel suo costituito.

Ha considerato che la Sovrana indulgenza che si asserisce del 16 maggio 1848 non è annunziata da alcun decreto a' termini dell'art. 635 delle leggi di proc. pen., nè da alcun Rescritto particolare di grazia, o di abolizione :

Che l'altra Sovrana Indulgenza invocata de' 19 maggio corrente anno non riguarda i misfatti de' quali è accusa; ma bensì i reati di discorsi, propositi, ingiurie e fatti pubblici tendenti a spargere il malcontento contro del Governo, nei termini dell'art. 142 leggi penali, commessi nel volgere del solo anno 1848, ed i reati di stampa preveduti dagli art. 313 e seguenti delle leggi penali, dal Decreto de' 6 novembre 1849, e dalla legge sulla stampa de' 13 agosto 1850.

Che per siffatte ragioni le eccezioni prodotte sono da rigettarsi.

A voti uniformi

Rigetta le suddette eccezioni.

Essa Gran Corte

Pronunziando poi sull' accusa emessa dal P. M.

Ritenuti i fatti basati nel sopra trascritto atto di accusa;

Ha considerato che elementi sufficienti di reità concorrono a carico de' suddetti accusati Giuseppe Dardano e Giovanni de Stefano per dichiararli in legittimo stato di accusa per i misfatti de' quali, come sopra, sono accusati;

Che per tali misfatti è competente a giudicare la Gran Corte Speciale;

Che i misfatti medesimi de' quali è accusa sono una dipendenza dei criminosi avvenimenti del 15 maggio 1848, pe' quali Saverio Barbarisi, Luca de Samuele Cagnazzi, Giuseppe Pica, Nicola de Luca, Pasquale Amodio, ed altri trentadue accusati sono portati in giudizio; quindi un solo ed unico dev' essere il giudizio contro tutti gli accusati.

Veduti finalmente gli articoli 123, 129, 140 e 305 delle leggi penali, non che gli articoli 155 e 426 n.° 1 leggi di proc. pen.

A voti uniformi

Dichiara Giuseppe Dardano e Giovanni de Stefano in legittimo stato di accusa per i misfatti 1° di associazione illecita organizzata in corpo, di cui essi Dardano e de Stefano erano capi e direttori nel fine di cospirare contro la sicurezza interna dello Stato — 2° di cospirazione e di attentato contro la sicurezza interna dello Stato nel fine di distruggere e cambiare l'attuale forma governativa, ed eccitare i sudditi e gli abitanti del regno ad armarsi contro l' Autorità Reale: non che di avere con effetti eccitata la guerra civile fra gli abitanti della stessa popolazione: reati consumati nella Capitale il giorno 15 maggio 1848 — 3° di avere egli il Dardano provocato con discorsi in luoghi pubblici e con scritti stampati il misfatto di cospirazione e di attentato contro la sicurezza interna dello Stato.

Ed ordina che riunita questa accusa a quella degli undici giugno ul-

timo relativa agli altri imputati per la stessa causa, si proceda contro dei suddetti Dardano e de Stefano in un solo ed unico giudizio innanzi alla Gran Corte Speciale.

Fatto e deciso nella Camera del Consiglio oggi diciotto settembre 1851: presenti i signori Navarra Consigliere Presidente, Giambarba, Canofari, Amato e Ciceri Giudici, ed Ascione Cancelliere.

Seguono le firme.

Gli accusati Dardano e de Stefano han denunziata questa decisione alla Suprema Corte di Giustizia, chiedendone l'annullamento pe' motivi che leggonsi nell' arresto che segue.

ARRESTO
DELLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA
SUL RICORSO

Contro la Decisione del 18 settembre 1851.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE ECC.

L'anno 1851 il di 26 settembre.

Alla Corte Suprema di Giustizia nella Camera Criminale.

Intervenendo i signori Cav. de Luca V. P., Brancia, Laudati, Sarlo, Croce, de Tommaso, Spaccapietra, Gigli, e Petroni Consiglieri, Gallotti Avv. Generale, e Scarpetta Vice-Cancelliere.

Il Consigliere Laudati ha fatto il rapporto della causa di Giuseppe Dardano ed altro, d'onde risulta quanto segue.

La Gran Corte Criminale di Napoli con decisione de' 18 settembre 1851 ha dichiarato

Giuseppe Dardano e Giovanni de Stefano in legittimo stato di accusa pe' seguenti misfatti :

1° di associazione illecita organizzata in corpo, di cui essi Dardano e de Stefano erano capi e direttori, nel fine di cospirare contro la sicurezza interna dello Stato ;

2° di cospirazione ed attentato contro la sicurezza interna dello Stato nel fine di distruggere e cambiare l'attuale forma governativa ed eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'Autorità Reale; nonchè di avere con effetti eccitata la guerra civile fra gli abitanti della stessa popolazione: reati consumati nella capitale il giorno 15 maggio 1848;

3° di aver egli il Dardano provocato, con discorsi in luoghi pubblici e con scritti stampati, il misfatto di cospirazione e di attentato contro la sicurezza interna dello Stato;

Ed ha ordinato che, riunita questa accusa a quella degli 11 giugno ultimo relativa agli altri imputati per la stessa causa, si proceda contro dei suddetti Dardano e de Stefano in un solo ed unico giudizio innanzi alla Gran Corte Speciale.

Ricorso di essi Dardano e de Stefano pe' seguenti mezzi:

1.° Per de Stefano—Dall'accusa stessa vedesi ch'è un Capitano, per cui la competenza è tutta militare:

2.° Dardano eccepisce il beneficio delle Reali Indulgenze, e la cosa giudicata; nè potea farsi un supplemento all'accusa già data fuori ed ammessa per 37 imputati:

3.° I ricorrenti son chiamati complici di un tal *Sodano* non accusato ancora, nemmeno nel giudizio contra i contumaci.

Udito il rapporto

Inteso l'avvocato Generale Gallotti, che ha conchiuso uniformemente al presente arresto.

La Corte Suprema

Veduto l'incartamento, la decisione, ed il ricorso.

Sul 1° motivo nell'interesse del Capitano de Stefano.

Attesochè i reati dichiarati militari dall'art. 62 dello statuto penale militare, e sottoposti alla giurisdizione eccezionale del foro militare, sono ben altri di quei che viene il ricorrente de Stefano accusato, riguardante cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato per distruggere e cambiare il Governo, eccitamento alla guerra civile, ed altro.

È poi risaputo , che la giurisdizione eccezionale militare è accordata non alla persona , bensì alla cosa , ossia alla materia del fatto criminoso imputato al militare.

Che altronde per l' art. 65 dello stesso statuto , movente dal principio che in dati casi la giurisdizione ordinaria trae seco la competenza di reati sottoposti alla giurisdizione militare , quando di un reato sieno imputati individui militari , ed individui pagani come complici o come rei principali , siccome nella specie avverasi ; si ha che il giudizio sopra tutti si appartiene al Tribunale ordinario.

Sul 2° mezzo , riguardante il ricorrente Dardano .

Attesochè le eccezioni dell' amnistia e della cosa giudicata , che si accennano nel mezzo , sono da proporsi avanti alla Gran Corte Criminale nel giudizio di merito : niuna quistione a quella di competenza potendo esser cumulata in Corte Suprema — Art. 431 proc. pen.

Sul 3° ed ultimo mezzo , riguardante ambo i ricorrenti.

Attesochè l'asserta complicità o correità del nominato Sodano porterebbe alla unità del giudizio , ma non trovandosi costui presente al giudizio stesso , non possono i presenti reclamarla—Art. 160 leg. di proc. pen.

Veduto l' art. 325 leg. di proc. pen.

Rigetta il ricorso.

Fatto , deciso , e pubblicato all' udienza in presenza del P. M. il suddetto di 26 settembre 1851. Seguono le firme.



60958h